

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E
SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE.
Profili evolutivi e spunti di riflessione alla luce dei principali
modelli europei**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Davide Achille



Firmato digitalmente da Davide Achille
Data: 22.07.2026 09:51:01 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

Candidato:

Giano Federica

Matricola: 20044154

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

***Ai miei genitori,**
per aver investito sul mio futuro con determinazione
e per avermi accompagnata in questo traguardo.*

INDICE

CAPITOLO 1

EVOLUZIONE DELLA “FAMIGLIA” DAL DIRITTO ROMANO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1948. LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DEL 1975 E LE SUCCESSIVE MODIFICHE	1
---	---

<i>1.1 Breve excursus dell’evoluzione della famiglia: dal diritto romano alla Costituzione italiana del 1948</i>	1
--	---

<i>1.2 La legge sul divorzio n. 898/1970: viene meno l’indissolubilità del matrimonio. Il silenzio del legislatore nell’applicazione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare al divorzio</i>	6
---	---

<i>1.3 La riforma del diritto di famiglia del 1975 e la riforma della legge sul divorzio: legge n. 74/1987. Cenni</i>	12
---	----

CAPITOLO 2

INTERESSE DELLA PROLE E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO	15
--	----

<i>2.1 Nozione di “interesse della prole” all’assegnazione della casa familiare: tutela dell’”habitat” domestico</i>	15
--	----

<i>2.2 Oggetto del provvedimento di assegnazione: possibilità di assegnazione parziale della casa familiare e la sua nozione “funzionale”. L’art. 155-quater c.c.</i>	20
---	----

<i>2.3 Presupposti per l’assegnazione della casa familiare</i>	26
--	----

<i>2.4 Natura giuridica del diritto di abitazione della casa familiare</i>	30
--	----

2.4.1 (Segue): il comodato e la locazione della casa familiare	32
2.5 Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione ante e post riforma del 2006	38
2.6 Cause di estinzione del diritto alla casa familiare	42

CAPITOLO 3

L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE DOPO LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE: D.LGS 219/2012. CENNI DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO CON LA LEGGE CIRINNA'	45
---	----

3.1 La riforma della filiazione. Brevi cenni	45
3.2 Assegnazione della casa familiare: il nuovo art. 337-sexies cc	59
3.3 Trascrivibilità e opponibilità del provvedimento di assegnazione a seguito dell'art. 337-sexies cc	62
3.4 Revoca del provvedimento di assegnazione col nuovo art. 337-sexies cc	69
3.5 Brevi considerazioni di applicazione dell'istituto con la Legge Cirinnà: unioni civili e coppie more uxorio	72

CAPITOLO 4

BREVE COMPARAZIONE DELL'ISTITUTO CON GLI STATI EUROPEI	82
4.1 Breve distinzione tra gli ordinamenti di Civil law e di Common law	82
4.2 Il diritto all'abitazione nel Diritto Europeo	86

<i>4.3 In Francia</i>	90
<i>4.4 In Spagna</i>	93
<i>4.5 In Germania</i>	99
<i>4.6 In Inghilterra: prima dell'uscita dall'Ue con la Brexit</i>	101
<i>4.7 Considerazioni critiche e spunti di riflessione conclusiva</i>	104

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA	109
----------	-----

GIURISPRUDENZA	119
----------------	-----

SITOGRAFIA	122
-------------------	-----

RINGRAZIAMENTI	125
-----------------------	-----

CAPITOLO 1

EVOLUZIONE DELLA “FAMIGLIA” DAL DIRITTO ROMANO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1948. LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DEL 1975 E LE SUCCESSIVE MODIFICHE

SOMMARIO: 1.1 Breve *excursus* dell’evoluzione della famiglia: dal diritto romano alla Costituzione italiana del 1948. – 1.2 La legge sul divorzio n. 898/1970: viene meno l’indissolubilità del matrimonio. Il silenzio del legislatore nell’applicazione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare al divorzio. – 1.3 La riforma del diritto di famiglia del 1975 e la riforma della legge sul divorzio: legge n. 74/1987. Cenni

1.1 Breve excursus dell’evoluzione della famiglia: dal diritto romano alla Costituzione italiana del 1948

Sin dalle sue origini, la famiglia ha rappresentato un punto cardine di ogni società, configurandosi come il luogo primario in cui si sviluppano i legami affettivi e la condivisione della vita tra i suoi membri. Storicamente alla famiglia sono stati attribuiti compiti ben precisi, come la socializzazione, la trasmissione della cultura e il sostegno reciproco, sia materiale che emotivo.

Nel corso del tempo, tuttavia, il concetto giuridico e sociale di famiglia ha subito una profonda evoluzione, assumendo caratteristiche molto distanti dalla nostra sensibilità attuale. Risulta quindi utile tracciare un *excursus* storico dell’istituto, partendo dal diritto romano per arrivare fino ai giorni nostri.

Nel diritto romano, la famiglia non era caratterizzata da una struttura paritaria e antiautoritaria, bensì era improntata a un rigido sistema autoritario e gerarchico, spesso paragonato alla struttura stessa dello Stato¹. In forza di questa impostazione, l’azione del gruppo familiare era diretta al perseguimento di interessi collettivi e dell’intero

¹ S. PUGLIATTI, *Diritto pubblico e privato*, in *Enc. dir.*, XII, 1964, p. 707, par. 12 “*i caratteri della famiglia romana*”.

nucleo, e non a quelli dei singoli individui². In questo contesto, la posizione della donna era segnata da una netta subordinazione, condizione che, per molti aspetti, si rifletterà anche nel Codice civile del 1942, trovando un reale superamento solo con la Costituzione del 1948. La donna si trovava, infatti, in uno *status* di inferiorità rispetto all'uomo, c.d. *pater familias*, il quale deteneva ed esercitava poteri assoluti su tutti i componenti del nucleo familiare³; la famiglia si configurava, di fatto, come una comunità incentrata sui poteri del capofamiglia.

Il matrimonio, c.d. *matrimonium*⁴, era inteso come rapporto fondato sulla reciproca ed esclusiva dedizione materiale e spirituale tra uomo e donna, c.d. *affectio maritalis*, e non come negozio solenne. Si trattava di un istituto di diritto civile finalizzato, principalmente, alla procreazione legittima dei figli e alla trasmissione del nome familiare.

Il *matrimonium* incideva profondamente sullo *status* della donna, poiché quest'ultima veniva sottratta alla *potestas* del padre per ricadere successivamente in quella del marito⁵. A questo proposito, è utile soffermarsi sulle modalità con cui si acquistava detto potere sulla donna, denominato *manus*. La *conventio in manus*⁶ era l'atto necessario per assoggettare la moglie all'autorità del marito e poteva essere costituita in tre modi.

Innanzitutto, era possibile porla in essere attraverso la *confarreatio*. Si trattava di una vera e propria cerimonia religiosa, riservata ai patrizi e celebrata davanti alla massima autorità del tempo alla presenza di dieci testimoni. Il rito prendeva il nome dalla spartizione di un pane di farro tra i coniugi, simbolo dell'ingresso della sposa nella casa del marito, che da quel momento diventava il centro della nuova famiglia.

² C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, 6ª ed., Milano, 2023, p. 1-8: nella parte in cui viene esaminato il concetto di famiglia e viene evidenziato il mutamento della concezione della famiglia da "gerarchica" a "paritaria" e, di conseguenza, la trasformazione da interessi "collettivi" a "individuali".

³ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Patria potestà*, in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, p. 242, par. 1.

⁴ E. VOLTERRA, *Matrimonio*, in *Enc. dir.*, XXV, 1972, p. 726-729.

⁵ E. VOLTERRA, *Famiglia (diritto romano)*, *Enc. dir.*, XVI, 1967, p. 723-744.

⁶ E. VOLTERRA, *Famiglia (diritto romano)*, *Enc. dir.*, cit., p. 723-744.

In secondo luogo, trova spazio l'istituto della *coemptio*. Rispetto alla *confarreatio* si differenziava poiché non era strutturata come una cerimonia religiosa, bensì era una forma di celebrazione civile che consisteva in una sorta di vendita fittizia della donna. Questo strumento veniva utilizzato prevalentemente dai plebei, ai quali era preclusa la celebrazione della *confarreatio*.

Infine, ultimo istituto da descrivere brevemente è il *trinoctium*. Questa modalità si basava sulla convivenza ininterrotta dei coniugi per un anno. Se la donna avesse voluto impedire l'acquisto della *manus* da parte del marito, si sarebbe dovuta allontanare dalla casa coniugale per tre notti consecutive ogni anno. Ciò posto, se in questo anno di convivenza, nonostante il successivo allontanamento della donna dalla casa maritale, fossero nati dei *filii* questi sarebbero stati ritenuti *filii* del *pater familias*.

Questo quadro dimostra come, già dal diritto romano, con l'ingresso della donna nella casa del marito, dopo l'acquisto della *manus*, la *domus* emerge come elemento centrale, intesa come lo spazio domestico in cui si svolgevano i rapporti tra la comunità familiare.

Un'esperienza simile si ritrova nel diritto medievale, dove la famiglia continuava ad essere vista come una “comunità riconducibile ad un luogo fisico”. Il matrimonio si configurava spesso come un contratto stipulato tra il padre della sposa e lo sposo, avente per oggetto la vendita del *mundio*⁷. Questo potere veniva trasferito tramite la *traditio*, cioè la consegna fisica della sposa nella casa del marito. Da questa breve descrizione si nota come la donna venisse trattata quasi come una *res* e, pertanto, fosse oggetto di uno scambio economico; anche in questo caso, l'ingresso nella casa maritale segnava l'inserimento della donna nel “luogo della famiglia”⁸.

⁷ C. SCHWARZENBERG, *Patria potestà*, in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, p. 249-255.

⁸ G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, Torino, 2004, p. 25-40, nella parte in cui fa riferimento ai “luoghi della famiglia tra passato e presente”.

Compiuta la disamina delle epoche passate, è importante fare un passo avanti e analizzare la nozione di famiglia nel 1942, anno di introduzione del Codice civile italiano.

In quegli anni la situazione non era ancora radicalmente mutata. La struttura della famiglia rimaneva fortemente gerarchica, come emergeva chiaramente dall'art. 144 c.c., secondo cui la moglie assumeva il cognome del marito, ne seguiva la condizione civile ed era obbligata a seguirlo ovunque egli decidesse di fissare la residenza della famiglia. Questo potere del marito prescindeva da una decisione comune, mostrando una netta differenza rispetto ai giorni nostri dove, come vedremo, il criterio guida per ogni scelta è proprio l'interesse superiore dell'intero nucleo familiare. Nonostante questa impostazione patriarcale, la donna e gli altri componenti della comunità familiare iniziavano a vedersi riconoscere alcuni diritti elementari rispetto al passato; a tal proposito, il Codice prevedeva l'obbligo del marito, in quanto capofamiglia, di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli⁹.

Tuttavia, l'impianto del Codice civile del 1942 ha avuto un'applicazione limitata nel tempo. Pochi anni dopo, nel 1948, è entrata in vigore la Costituzione italiana, che ha gettato le basi per i primi profondi mutamenti in ambito familiare. Bisognerà attendere, però, la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 per vedere pienamente attuato il principio di uguaglianza tra i coniugi, posto che i costumi sociali erano ancora fortemente legati ai tradizionali schemi autoritari¹⁰.

Durante i lavori preparatori della Costituzione un membro della Assemblea costituente, Aldo Moro, precisò un aspetto fondamentale: definire la famiglia come una "*società naturale*" significava riconoscere che essa possiede un ordinamento autonomo e originario rispetto allo Stato. Di conseguenza, lo Stato non può

⁹ Sul punto si veda G. GIACOBBE, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano*, Torino, 2016, p. 1-11 ove si rinviene una visione breve, ma esaustiva, dell'evoluzione familiare e le criticità che il codice del 1942 possedeva.

¹⁰ Sul punto si rinvia a N. LIPARI, *Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)*, *Enc. dir.*, 2022, p. 417 ss.

modificarne la natura profonda quando interviene con le sue leggi. Moro sosteneva, inoltre, che l'espressione "*società naturale*" richiamasse anche una dimensione etica e spirituale della famiglia.

L'inserimento nella Costituzione Repubblicana di norme dedicate alla famiglia fu oggetto di accesi dibattiti in seno all'Assemblea costituente e la decisione non venne presa all'unanimità. Il dibattito principale si concentrò soprattutto sulla formula "*società naturale fondata sul matrimonio*", poiché si temeva che in questo modo venisse tutelata esclusivamente la famiglia nata da un vincolo formale¹¹.

Si contrapponevano, quindi, due tesi: la prima, di orientamento cattolico, riteneva indispensabile introdurre una definizione precisa di "*famiglia*"; la seconda, di stampo laico e progressista, preferiva formule più generiche che parlassero in generale dei "*diritti di famiglia*"¹².

Oggetto di dibattito era l'attuazione dell'art. 29 Cost., il quale stabilisce che: "*la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare*"¹³.

La formula "*società naturale*" ha rappresentato il punto di incontro tra le diverse correnti che si contrapponevano all'interno dell'Assemblea costituente: da un lato, richiamava i principi del diritto naturale, ponendo la famiglia al riparo da eccessive ingerenze dello Stato; dall'altro lato, accoglieva la visione della dottrina che considerava la famiglia come un modello sociale storicamente determinato¹⁴.

¹¹ Si veda il riferimento in L. LEO, *Il concetto di famiglia nella Costituzione: la mancanza di una disciplina adeguata per i nuovi modelli di famiglia*, in *Cammino Diritto*, 2021, p. 1-36.

¹² P. BARCELLONA, *Famiglia (diritto civile)*, *Enc. dir.*, XVI, 1967, p. 779 ss.

¹³ V. CAPORRELLA, *La Famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente*, in *Storicamente*, 2010, p. 1-61.

¹⁴ P. BARCELLONA, *Famiglia (diritto civile)*, *Enc. dir.*, cit., p. 779 ss.

In sintesi, il sopracitato articolo si caratterizza per l'esistenza di tre elementi: riconosce i diritti al gruppo familiare in quanto tale; qualifica la famiglia come società naturale; unisce strettamente il concetto di famiglia all'istituto del matrimonio¹⁵.

Giunti a questo punto, è chiaro il quadro evolutivo del concetto di famiglia e lo si può riassumere come segue: si è partiti da un modello basato sulla gerarchia e sull'autorità del capofamiglia, si è passati, poi a un progressivo riconoscimento dei diritti dei singoli membri, per giungere infine alla Costituzione, con la quale i coniugi vengono posti in una posizione di completa parità morale e giuridica, cancellando definitivamente la vecchia struttura autoritaria.

1.2 La legge sul divorzio n. 898/1970: viene meno l'indissolubilità del matrimonio. Il silenzio del legislatore nell'applicazione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare al divorzio.

Storicamente, l'ordinamento giuridico italiano era improntato al principio dell'indissolubilità del matrimonio¹⁶, in virtù del quale non era concessa la facoltà di sciogliere il vincolo coniugale, data la sua natura perpetua. Tale principio spiegava la propria efficacia non soltanto sul matrimonio religioso, ma investiva parimenti il matrimonio civile. La legge n. 898/1970 ha scardinato questa tradizione millenaria, ispirata alla concezione cristiana delle perpetuità del vincolo, inserendo nel sistema normativo l'istituto del divorzio¹⁷.

Bisogna, anzitutto, descrivere brevemente l'istituto oggetto del presente paragrafo. Il divorzio si configura come lo strumento giuridico volto a ottenere lo scioglimento giudiziale del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. L'istituto opera nel momento in cui la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa in alcun modo essere

¹⁵ L. LEO, *Il concetto di famiglia nella Costituzione: la mancanza di una disciplina adeguata per i nuovi modelli di famiglia*, cit., p. 4.

¹⁶ Si può approfondire il concetto in A. MARONGIU, *Divorzio (storia dell'istituto)*, *Enc. dir.*, XIII, 1964, p. 499-501.

¹⁷ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 272-275.

ricostruita. La pronuncia di divorzio determina l'insorgere di specifici doveri post-coniugali e restituisce agli ex coniugi lo stato libero, consentendo loro di contrarre un nuovo matrimonio¹⁸.

Ai fini della pronuncia, la legge n. 898/1970 richiede la concorrenza di precisi presupposti, tassativamente previsti dalla disciplina.

Sotto il profilo soggettivo, gli articoli 1-2 della legge sul divorzio individuano quale elemento costitutivo il definitivo venir meno della *affectio coniugalis*¹⁹, intesa come la comunione spirituale e materiale, la volontà di coabitare con il coniuge e soprattutto, l'intenzione di adempiere ai doveri coniugali derivanti dal matrimonio²⁰. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la convivenza non deve essere ridotta alla mera coabitazione, bensì va intesa come l'estrinsecazione di una stabile e continuativa vita coniugale²¹.

Sotto il profilo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 898/1970 elenca le fattispecie che legittimano la domanda di divorzio. Anzitutto, viene menzionata la condotta penalmente rilevante di uno dei coniugi²². Infatti, è possibile chiedere lo scioglimento del matrimonio se uno dei due coniugi è stato condannato per reato doloso a lunga pena detentiva superiore a 15 anni, ovvero una condanna per reati particolari quali, ad esempio, reati contro l'assistenza familiare²³.

Successivamente, viene riportata la prolungata separazione personale dei coniugi con riferimento ad un periodo di 6 mesi, nel caso di separazione consensuale, e 12 mesi nel caso di separazione giudiziale. Tale termine decorre, in ogni caso, dal giorno della

¹⁸ S. DIMASI, *Divorzio congiunto*, in Ius Famiglie, 2022 e C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 273.

¹⁹ Si veda sul punto F. SANTOSUOSSO, *Scioglimento del matrimonio (dir. vig.)*, *Enc. dir.*, XLI, 1989, p. 650-699.

²⁰ A. CONTI, *Divorzio: presupposti ed effetti*, in Ius Famiglie, 2023.

²¹ Si veda sul punto A. CONTI, *Divorzio: presupposti ed effetti*, cit., p. 2; Cass. S.U. 16379/2014.

²² M. N. BUGETTI, *Divorzio: presupposti ed effetti personali (i Tematici)*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 339-343.

²³ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 276-277.

comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione²⁴.

Sono presenti, poi, altre tre cause da analizzare brevemente. Prima di tutto viene citato l'annullamento e il divorzio pronunciati all'estero, oppure il nuovo matrimonio dell'altro coniuge²⁵. Dopodiché, ci si riferisce all'inconsumazione del matrimonio²⁶ da intendersi come situazione impeditiva della convivenza che non permette un normale svolgimento della vita coniugale. Infine, viene richiamato il mutamento di sesso²⁷ che, in passato, provocava l'automatico scioglimento del matrimonio; ad oggi, con la legge Cirinnà del 2016, non si ha più l'automatica estinzione poiché è aperta la possibilità di costituire l'unione civile²⁸.

E' opportuno, ora, procedere ad un breve *excursus* riguardante la procedura di divorzio. Il modello processuale, disciplinato dall'art. 4 della legge n. 898/1970, si articola in un procedimento contenzioso che si instaura con ricorso. L'atto introduttivo deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, unitamente all'indicazione dell'eventuale presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti²⁹. L'iter giudiziale si articola in due fasi distinte: la prima, a cognizione sommaria, è finalizzata al tentativo di conciliazione; la seconda, a cognizione piena, si svolge dinanzi ad un Giudice Istruttore.

A seguito del deposito del ricorso e dell'iscrizione a ruolo della causa, il Presidente del Tribunale fissa, con decreto, l'udienza di comparizione dei coniugi, da tenersi entro novanta giorni. Le parti hanno il dovere di comparire personalmente, assistiti dai loro difensori, affinché si possa procedere a un tentativo di conciliazione. Qualora il

²⁴ M. N. BUGETTI, *Divorzio: presupposti ed effetti personali (i Tematici)*, *Enc. dir.*, cit., p. 343-347.

²⁵ M. N. BUGETTI, *Divorzio: presupposti ed effetti personali (i Tematici)*, *Enc. dir.*, cit., p. 348-350; C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 280.

²⁶ M. N. BUGETTI, *Divorzio: presupposti ed effetti personali (i Tematici)*, *Enc. dir.*, cit., p. 350-352; C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 281.

²⁷ M. N. BUGETTI, *Divorzio: presupposti ed effetti personali (i Tematici)*, *Enc. dir.*, cit., p. 352-354; C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 282.

²⁸ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 282.

²⁹ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 186-191.

tentativo di conciliazione dovesse portare ad un esito negativo, il Presidente nomina, con ordinanza, il Giudice Istruttore che fissa l'udienza di comparizione e trattazione e adotta, dove necessario, i provvedimenti temporanei e urgenti reputati necessari per la tutela dei coniugi e, in special modo, della prole³⁰.

La successiva fase di trattazione e l'eventuale fase decisoria ricalcano le forme del processo ordinario di cognizione, con la peculiarità che in tale ambito il giudice gode di ampi poteri officiosi, ordinando anche mezzi di prova a tutela dei soggetti deboli. Le sentenze di divorzio che pronunciano lo scioglimento del matrimonio, o la cessazione degli effetti civili, statuiscano altresì in ordine ai profili economici, determinando la misura dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dell'ex coniuge e le modalità di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti³¹. Tali statuizioni, per espressa previsione normativa, sono provvisoriamente esecutive³².

La cessazione del vincolo coniugale determina il sorgere di una situazione giuridica, caratterizzata da doveri e diritti reciproci tra i coniugi e, primariamente, nei confronti della prole. Gli effetti della sentenza di divorzio si distinguono in personali e patrimoniali.

Disciplinati dall'art. 5 della legge n. 898/1970 sono gli effetti personali che si sostanziano principalmente nella perdita del cognome maritale da parte della donna. Tale effetto è tuttavia derogabile su autorizzazione del giudice, laddove il cognome sia divenuto tratto identificativo della sua identità personale o professionale; oppure, nel caso in cui l'interesse da tutelare sia quello dei figli³³. Ulteriori effetti personali che derivano dal divorzio sono il riacquisto dello stato libero e la conseguente possibilità di contrarre nuovo matrimonio³⁴.

³⁰ G. SAPI, *Divorzio: procedimento e impugnazioni*, in *Ius Famiglie*, p. 1-5.

³¹ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, Milano, 2005, p. 84.

³² G. SAPI, *Divorzio: procedimento e impugnazioni*, cit., p. 1-5.

³³ M. N. BUGETTI, *Divorzio: presupposti ed effetti personali (i Tematici)*, *Enc. dir.*, cit., p. 356-358.

³⁴ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 285.

Il profilo patrimoniale presenta una complessità sistematica notevole. Andremo ad analizzare, anzitutto, gli effetti patrimoniali che ricadono in capo all'ex coniuge e, in seguito, gli effetti che vanno ad incidere sulla sfera della prole³⁵.

Il primo effetto patrimoniale è costituito dal diritto all'assegno di divorzio, espressione del principio di “*solidarietà post-coniugale*”³⁶. L'attribuzione dell'assegno, avente natura assistenziale, perequativa e compensativa, presuppone l'accertamento di specifici requisiti³⁷: inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge richiedente, l'impossibilità oggettiva di procurarseli per ragioni indipendenti dalla propria volontà e la sussistenza di un significativo divario economico tra le parti, valutato anche alla luce del contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune.

L'assegno di divorzio non è immutabile, essendo suscettibile di revisione qualora sopravvengano giustificati motivi: l'importo può essere ridotto o revocato in caso di deterioramento delle condizioni economiche dell'obbligato o, di contro, aumentato nell'ipotesi in cui il beneficiario incrementi il proprio reddito o inizi a godere di un'autonomia economica³⁸.

Altro effetto patrimoniale di rilievo è il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge superstite. Affinché questo diritto possa essere fatto valere, la legge richiede che: il beneficiario non abbia contratto nuove nozze; sia stato titolare dell'assegno di divorzio e che il rapporto di lavoro del *de cuius* sia anteriore alla sentenza di divorzio. Questo diritto spetta interamente all'ex coniuge nel caso in cui non siano presenti altri eredi³⁹. Il diritto in esame si estingue nelle ipotesi in cui l'ex coniuge instauri nuove nozze o si verifichi la morte del beneficiario⁴⁰.

³⁵ C. RIMINI, *Divorzio (effetti patrimoniali)*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 281- 332.

³⁶ C. RIMINI, *Divorzio (effetti patrimoniali)*, *Enc. dir.*, cit., p. 299-301.

³⁷ A. FINOCCHIARO, *Assegno alimentare e di mantenimento*, *Enc. dir.*, cit., p. 78-80; C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 287-289.

³⁸ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 300-306.

³⁹ C. RIMINI, *Divorzio (effetti patrimoniali)*, *Enc. dir.*, cit., p. 313-316.

⁴⁰ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 312.

In merito agli effetti patrimoniali che investono la sfera dei figli, l'istituto centrale è costituito dall'assegnazione della casa familiare⁴¹.

Sotto il profilo storico, prima della Riforma del diritto di famiglia del 1975, l'ordinamento non disponeva di una norma specifica per regolare le sorti della casa familiare in caso di divorzio, e l'orientamento giurisprudenziale appariva contrastante circa il potere del giudice di sacrificare il diritto reale o personale del proprietario a vantaggio dell'altro coniuge. L'introduzione dell'art. 155 comma 4 c.c. ha avviato una trattazione unitaria dell'istituto tra separazione e divorzio, prevedendo l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti⁴².

La *ratio* della norma è individuata esclusivamente nella tutela dell'interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico⁴³, al fine di salvaguardare la continuità delle abitudini di vita ed evitare ulteriori traumi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.

Sebbene l'assegnazione della casa familiare sia finalizzata alla protezione esclusiva dei figli, la giurisprudenza concorda nel ritenere che essa costituisca un'utilità economica per il coniuge beneficiario, idonea a spiegare riflessi sulla quantificazione complessiva dell'assegno di divorzio, riducendone proporzionalmente la misura in sede di determinazione giudiziale⁴⁴.

⁴¹ A. FIGONE, *Assegnazione della casa familiare*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2011, p. 409-414.

⁴² C. IRTI, *L'assegnazione della casa familiare nel processo di riforma del diritto di famiglia*, da Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, in De Jure, 2021, p. 1203; nella parte in cui analizza la ratio che è sottesa all'istituto dell'assegnazione della casa familiare nella legge divorzile; L. A. SCARANO, *La casa familiare*, da Familia, in De Jure, 2001, p. 1-38.

⁴³ Si approfondisca, a riguardo, con E. RAVOT, *La tutela dell'habitat domestico dei figli nell'assegnazione della casa familiare in caso di separazione e divorzio*, in Ius Famiglie, 2025; Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2025, n. 12249; Cass. civile, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18863, in One Legale nella parte in cui ha ribadito che l'assegnazione della casa familiare non può rispondere a finalità assistenziali in favore del partner debole, ma deve mirare unicamente a preservare la continuità ambientale dei figli minori; Cass. civile, Sez. I, 17 maggio 2025, n. 13138, in Foro Plus. it.

⁴⁴ K. MASCIA, *L'assegnazione della casa familiare rileva ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile?*, da Opinioni Famiglia, in One Legale, 2023, p. 380-384.

1.3 La riforma del Diritto di Famiglia del 1975 e la riforma della legge sul divorzio: legge n. 74/1987. Cenni.

Come precedentemente evidenziato, nel periodo anteriore alla storica Riforma del Diritto di Famiglia del 1975, il sistema ordinamentale italiano presentava una stridente antinomia tra la disciplina del Codice civile e i precetti della Carta costituzionale. Se il testo codicistico rimaneva ancorato a un archetipo familiare di stampo gerarchico e patriarcale; la Costituzione del 1948 sanciva già i diritti fondamentali dei singoli componenti della famiglia, sebbene l'effettivo superamento della struttura gerarchica interna abbia richiesto un lungo processo di adeguamento normativo.

L'evoluzione del diritto di famiglia verso i principi costituzionali si è articolata per tappe progressive: nel 1967 venne introdotta la disciplina della “*adozione speciale*”; nel 1970 venne introdotta la legge n. 898/1970 sul divorzio, di cui *ut supra* abbiamo ampiamente narrato; nel 1975 entrò in vigore la “Riforma del Diritto di Famiglia” a cui seguì, successivamente, la riforma del divorzio con la legge n. 74/1987.⁴⁵

Si procederà all'analisi secondo una progressione logica partendo dal 1975. La ragione che sta alla base della riforma del 1975 si trova nelle profonde trasformazioni della struttura della famiglia.

La legge n.151/1975 ha inciso profondamente sul Primo Libro del Codice civile, novellando la disciplina del matrimonio civile, ridefinendo la potestà genitoriale e introducendo un nuovo regime patrimoniale dei coniugi⁴⁶.

Sotto il profilo dei rapporti personali, la formulazione dell'art. 143 c.c. post-riforma stabilisce che il matrimonio attribuisce ai coniugi i medesimi diritti e i medesimi doveri, consacrando il principio della perfetta reciprocità. Ne consegue la caducazione dell'obbligo di sottomissione della moglie alle decisioni maritali, compreso il dovere

⁴⁵ A. LEUZZI, *Parità di genere e mutamenti sociali, a cinquant'anni dalla riforma della famiglia*, da Diritto di Famiglia e delle Persone, in De Jure, 2025, p. 5.

⁴⁶ A. LEUZZI, *Parità di genere e mutamenti sociali, a cinquant'anni dalla riforma della famiglia*, cit., p. 6.

di seguirne la residenza, riconoscendole piena autonomia giuridica e pari dignità sociale⁴⁷.

Pare, dunque, logico trattare *in itinere* il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, il quale è divenuto il regime legale a seguito della riforma del 1975 proprio a causa del venir meno della struttura patriarcale che caratterizzava la famiglia nelle epoche antecedenti. La comunione legale⁴⁸ attribuisce ai coniugi uguali poteri di gestione e pari diritti sui beni acquistati, individualmente o congiuntamente, in costanza di matrimonio; a meno che non venga stipulata una convenzione matrimoniale⁴⁹ che vada a derogare parzialmente il regime della comunione. L'ordinamento fa, tuttavia, salvi i beni strettamente personali, i beni di uso professionale, il risarcimento e le indennità per la perdita della capacità lavorativa⁵⁰.

Si intende, ora, analizzare un tema di particolare rilevanza: la potestà genitoriale.

Nella concezione autoritaria il *pater familias* esercitava, sulla prole e sulla moglie, la potestà. Sancendo il definitivo superamento del potere assoluto storicamente accentrato nella figura del *pater familias*, la riforma del 1975 ha stabilito che la potestà deve essere esercitata da entrambi i genitori, ponendoli su un piano di assoluta e perfetta parità, con l'espresso vincolo che l'esercizio di tale potere sia rigidamente preordinato all'esclusivo interesse della prole⁵¹.

Pur rappresentando una svolta epocale, la Riforma del 1975 manteneva immutata la locuzione “*potestà genitoriale*”, evocativa di una posizione di preminenza del genitore. Il definitivo passaggio terminologico e concettuale alla nozione di

⁴⁷ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 48; M. PARADISO, *Diritti e doveri dei coniugi*, *Enc. dir.*, IV, Famiglia, 2022, p. 254-256.

⁴⁸ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 71.

⁴⁹ In tal senso si può approfondire la nozione di “convenzione matrimoniale” in E. BARGELLI – F. D. BUSNELLI, *Convenzione matrimoniale*, *Enc. dir.*, IV, 2000, p. 443.

⁵⁰ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 74.

⁵¹ A. GIAQUINTO, *Il passaggio dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale: evoluzione giurisprudenziale e dottrina*, da *Rivista di Informazione giuridica*, in *Cammino Diritto*, 2022, p. 2; A. C. LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 1162-1164.

“responsabilità genitoriale”, incentrata non più sul potere ma sul dovere di cura, si compirà unicamente con la successiva Riforma della filiazione del 2012.

Accanto alla riforma del 1975, l’adeguamento del diritto di famiglia ha investito anche l’istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio per il tramite della legge 74/1987, la quale ha introdotto rilevanti novità procedurali e sostanziali. Si andranno ad analizzare i temi principali di questa legge di modifica.

Anzitutto, l’intervento legislativo ha ridotto il termine di durata minima della separazione personale dei coniugi richiesto per la proposizione della domanda di divorzio, contraendolo da 5 a 3 anni. Tale termine temporale è stato da ultimo rimodulato con la legge n. 55/2015, che ha fissato i termini attualmente vigenti in 6 mesi per la separazione consensuale e 12 mesi per la separazione giudiziale. Il legislatore ravvisa nel protrarsi dello stato di separazione l’elemento sintomatico della definitiva e irreversibile rottura dell’unione materiale e spirituale dei coniugi⁵².

In secondo luogo, la legge n. 74/1987 ha introdotto la possibilità di adire l’autorità giudiziaria mediante ricorso congiunto. Tale modello processuale consente ai coniugi di presentare una domanda condivisa, regolando consensualmente i profili personali e patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, con particolare attenzione all’affidamento e al mantenimento della prole, il cui superiore interesse costituisce l’elemento da tenere maggiormente in considerazione⁵³.

Ultima considerazione deve essere svolta con riguardo all’assegno divorzile. La legge n. 74/1987 ha formalizzato il principio secondo cui l’assegno divorzile spetta all’ex coniuge che versi in una condizione di oggettiva inadeguatezza dei mezzi economici o si trovi nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valorizzandone la capacità lavorativa e il concreto apporto alla conduzione della vita familiare⁵⁴.

⁵² M. N. BUGETTI, *Divorzio: presupposti ed effetti personali (i Tematici)*, *Enc. dir.*, cit. p. 343; C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 279.

⁵³ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 189.

⁵⁴ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 287-289.

CAPITOLO 2

INTERESSE DELLA PROLE E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO

SOMMARIO: 2.1 Nozione di “interesse della prole” all’assegnazione della casa familiare: tutela dell’”habitat” domestico. – 2.2 Oggetto del provvedimento di assegnazione: possibilità di assegnazione parziale della casa familiare e la sua nozione “funzionale”. L’art. 155-quater c.c. – 2.3 Presupposti per l’assegnazione della casa familiare. – 2.4 Natura giuridica del diritto di abitazione della casa familiare. – 2.4.1 (Segue): la locazione e il comodato della casa familiare. – 2.5 Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione ante e post-riforma del 2006. – 2.6 Cause di estinzione del diritto alla casa familiare.

2.1 Nozione di “interesse della prole” all’assegnazione della casa familiare: tutela dell’”habitat” domestico.

L’assegnazione della casa familiare si configura come un istituto di preminente rilievo, nell’ambito della disciplina della crisi del nucleo familiare. La *ratio* della norma rinviene il proprio fondamento nella stringente necessità di apprestare una tutela rafforzata in favore della prole, sia essa minorenni o maggiorenne non economicamente autosufficiente, in ragione della condizione di oggettiva vulnerabilità in cui i figli versano rispetto alle posizioni dei genitori. Sotto il profilo cronologico e strutturale, l’istituto si colloca nella fase strettamente patologica del rapporto coniugale⁵⁵, palesandosi al momento della dissoluzione del gruppo familiare; esso assolve alla funzione primaria⁵⁶ e indefettibile di garantire alla prole la conservazione del preesistente habitat domestico, scongiurando i traumi evolutivi e i mutamenti radicali derivanti dalla disgregazione della comunità familiare⁵⁷. Tale impianto dogmatico trova puntuale conferma nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affrontato il delicato bilanciamento tra l’interesse del minore

⁵⁵ C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, da Giuri. merito, in De Jure, 2011, p. 2.

⁵⁶ C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 7.

⁵⁷ L. A. SCARANO, *La casa familiare*, in De Jure, 2001, p. 7; Cass. civile, Sez. I, 31 marzo 2022, n. 10453, in Banca dati De Jure.

e i diritti del coniuge, proprietario esclusivo, nell'ipotesi di mancato rilascio programmato dell'immobile. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che il consolidamento e il radicamento pluriennale della prole all'interno della casa familiare, sebbene avvenuto in violazione di un originario accordo di rilascio, costituisce un "*fatto sopravvenuto*" meritevole di tutela: l'esigenza di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico dei figli prevale sulla pretesa di restituzione del bene, legittimando la formale assegnazione del cespite al genitore collocatario. Tuttavia, onde evitare che tale protezione si traduca in un sacrificio sproporzionato e asimmetrico a danno del coniuge proprietario, il quale si vede privato del godimento del bene per un tempo superiore a quello pattuito, il giudice è tenuto a operare un contestuale riequilibrio sul piano patrimoniale, rimodulando al ribasso il contributo di mantenimento, o le altre voci economiche, per compensare il perdurante sacrificio del diritto dominicale⁵⁸.

L'abitazione familiare si qualifica, infatti, come un bene primario nel quale si intersecano, in modo indissolubile, profili di natura strettamente personale, nonché valori esistenziali e interessi economici di rango primario. L'oggetto del provvedimento di assegnazione consiste, pertanto, nel diritto di continuare a godere dell'immobile originariamente destinato a residenza familiare, configurandosi quale primario strumento di protezione della prole⁵⁹. A tale riguardo, l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale più recente ha evidenziato una progressiva e parziale dematerializzazione del concetto di habitat domestico. La tutela dello sviluppo psicofisico del minore, infatti, non si esaurisce più nella mera conservazione della dimensione strutturale e materiale del cespite immobiliare, bensì si estende alla salvaguardia dell'intero tessuto relazionale, scolastico, sportivo e sociale circostante, che definisce l'ambiente di vita della prole. In questa prospettiva, la nozione di "*centro degli affetti*" viene declinata in chiave dinamica e relazionale: l'immobile rileva in

⁵⁸ Sul punto si approfondisca nella recentissima *Cass. civile*, Sez. I civile, Ordinanza n. 6176 del 17 marzo 2026, in *De Jure*.

⁵⁹ M. ZINNO, *L'assegnazione della casa familiare tra valori esistenziali e interessi economici*, in *Jus Civile*, 2025, p. 225; C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 4.

quanto baricentro di una fitta rete di consuetudini e legami interpersonali la cui interruzione traumatica pregiudicherebbe l'interesse superiore del minore. Di conseguenza, il giudice di merito è tenuto a tenere in considerazione non solo la collocazione geografica del bene, ma l'impatto che lo spostamento coatto avrebbe sulla stabilità socio-emotiva del figlio⁶⁰.

I concetti di “*interesse della prole*”⁶¹ e di “*tutela dell'habitat domestico*”⁶² assumono una cruciale rilevanza teorico-pratica nell'ambito della fenomenologia del provvedimento di assegnazione, imponendo un'analisi congiunta in ragione della loro intrinseca interrelazione sistematica.

Il provvedimento in esame viene emanato a favore di uno dei due coniugi tenendo “*prioritariamente conto dell'interesse dei figli*”⁶³. Tale assetto normativo si è consolidato a seguito della riforma del 2006⁶⁴ la quale, introducendo il principio cardine della bigenitorialità, ha definitivamente superato la precedente impostazione codicistica fondata sul modello dell'affidamento esclusivo.

In forza della disciplina vigente, l'assegnazione della casa familiare è disposta a favore del genitore presso il quale i figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, trascorrono la maggior parte del tempo, ovvero sia il genitore cosiddetto “*collocatario*”. Il regime previgente, al contrario, ancorava l'attribuzione della casa

⁶⁰ Cass. civile, Sez. I, Ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, in *One Legale*: la quale stabilisce il superamento del principio della *maternal preference*, sancendo che il giudice non può disporre l'affido o il collocamento prevalente dei figli presso la madre basandosi unicamente su presunzioni astratte legate al genere o alla minore età.

⁶¹ Si approfondisca sul punto G. SICCHIERO, *La nozione di interesse del minore*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2015, p. 72.

⁶² C. IRTI, *La casa familiare come habitat domestico*, da *Famiglia, Persone e Successioni*, in *One Legale*, 2011, p. 657; Cass. civile, Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553, in *Banca dati De Jure*.

⁶³ M. FINOCCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, 1997, p. 273; R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, in *Quaderni della Rassegna di Diritto Civile* diretta da Pietro Perlingieri, 2012, p. 46; M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa Familiare: assegnazione*, in *Ius Famiglie*, 2023, p. 1; F. DI MARZIO, *Codice delle famiglie*, 2024, p. 962; E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1306; Cass. civile, Sez. I, 2 agosto 2023, n. 23501, in *Diritto e giustizia*.

⁶⁴ E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, da *Famiglia*, in *De Jure*, 2006, p. 2.

familiare al genitore meramente “*affidatario*”, in stretta correlazione con la natura eccezionale del vecchio affidamento monogenitoriale⁶⁵. Sul piano strettamente applicativo, il dibattito odierno si interroga circa l’impatto dei modelli di custodia paritaria, caratterizzati da piani genitoriali a tempi simmetrici ed alternati. Laddove la prole trascorra tempi perfettamente equivalenti ed alternati presso ciascun genitore, l’orientamento giurisprudenziale di legittimità tende a escludere l’assegnazione esclusiva dell’immobile a un solo genitore. Venendo meno il presupposto di un unico genitore collocatario prevalente, la compressione del diritto di proprietà del coniuge non assegnatario risulterebbe priva di giustificazione causale. Pertanto, i giudici di merito prediligono l’adozione di strumenti di riequilibrio puramente economico e compensativo, volti a garantire la dignità abitativa del minore in entrambi i contesti domestici, senza sacrificare asimmetricamente le facoltà di godimento e disposizione del legittimo proprietario⁶⁶.

Parte minoritaria della giurisprudenza, anche successivamente alla novella del 2006, ha tentato di sostenere che l’istituto dell’assegnazione della casa familiare potesse assolvere non soltanto alla preminente funzione di tutela dell’interesse dei figli, ma anche porsi come surrogato del mantenimento del coniuge economicamente più debole, attribuendo alla misura una valenza indirettamente assistenziale⁶⁷. L’orientamento maggioritario, già consolidatosi *ante* riforma, ha tuttavia chiarito che la finalità primaria dell’istituto risiede esclusivamente nella tutela dell’interesse della prole convivente con il coniuge assegnatario. In tale prospettiva, la Corte Suprema di Cassazione ha precisato che l’assegnazione può sì incidere riflessamente su interessi ulteriori rispetto a quelli della prole, ma non può in alcun modo prescindere dalla sussistenza di questi ultimi: ne consegue che, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il provvedimento non è suscettibile di adozione⁶⁸.

⁶⁵ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, Napoli, 2010, p. 54; R. MARINI, *Il diritto all’abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 48.

⁶⁶ Cass. civile, Sez. I, Ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, cit.

⁶⁷ F. SANTOSUOSSO, *Scioglimento del matrimonio*, *Enc. dir.*, XLI, 1989, p. 676.

⁶⁸ Cass. civile, Sez. I, 21 gennaio 2011, n. 1491, in *De Jure*.

La nozione di “*interesse della prole*” va dunque intesa quale criterio ermeneutico e valutativo preminente, volto a garantire alla prole la continuità abitativa in una fase di profonda alterazione dell’equilibrio familiare.⁶⁹ L’utilizzo legislativo dell’avverbio “*prioritariamente*” non preclude, in astratto, la ponderazione sussidiaria degli interessi del coniuge; ciononostante, il presupposto imprescindibile ed indefettibile per l’emanazione del provvedimento resta la presenza di prole meritevole di tutela⁷⁰. Si deve, peraltro, evidenziare come, ai fini dell’adozione del provvedimento, il giudice sia tenuto a ponderare anche le complessive condizioni economiche dei coniugi, al fine di calibrare correttamente le restanti statuizioni patrimoniali⁷¹.

Sotto il profilo definitorio, la casa familiare non si esaurisce nella sola dimensione materiale dell’immobile, ma si qualifica giuridicamente come “*habitat domestico*”⁷², inteso quale centro di affetti, interessi e consuetudini quotidiane consolidate prima della crisi del nucleo familiare⁷³. Pertanto, il provvedimento di assegnazione può spiegare efficacia esclusivamente con riguardo all’immobile adibito a residenza familiare al momento dell’insorgenza della crisi coniugale, rimanendo preclusa l’assegnazione di seconde abitazioni o di immobili di futura acquisizione. Tale circoscrizione risponde all’esigenza di assicurare stabilità e continuità esistenziale, affinché l’*habitat domestico* possa fungere da supporto ai bisogni evolutivi del

⁶⁹ L. A. SCARANO, *La casa familiare*, cit., p. 7; G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2017, p. 977.

⁷⁰ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 214; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 55-57.

⁷¹ E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 1306.

⁷² Sulla tutela dell’*habitat domestico* dei figli nell’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio, si veda brevemente *Cass. civile*, Sez. I, 9 maggio 2025, n. 12249, da *Ius Famiglie*; L. TULLIO, *Casa familiare e accordi tra i coniugi nella crisi della coppia*, in *Aji*, 2015, p. 375; G. FREZZA, *La casa (già) familiare*, in *De Jure*, 2006, p. 5; M. FINOCCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, 1997, p. 273; E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1306-1307.

⁷³ G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, Torino, 2004, p. 103; F. GALLUZZO, *L’assegnazione della casa familiare: un difficile bilanciamento di interessi*, da *Corriere giuridico*, in *One Legale*, 2011, p. 1103; *Cass. civile*, Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591, in *One legale*; G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, cit., p. 977; E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, *Enc. dir.*, VI, 2013, p. 15; C. IRTI, *Casa familiare e autonomia negoziale*, da *Famiglia, Persone e Successioni*, in *One Legale*, 2012, p. 54; L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, Milano, 2005, p. 23; A. FASANO, *Casa familiare: comodato e locazione*, da *Ius famiglie*, 2015, p. 1.

minore⁷⁴. Nel vigore della precedente disciplina ad oggi abrogata, si registrava un orientamento differente⁷⁵.

In conclusione, l'assegnazione dell'immobile adibito alle esigenze del nucleo familiare, in presenza di figli meritevoli di tutela, può essere legittimamente negata o esclusa soltanto qualora l'immobile medesimo non sia più ritenuto oggettivamente idoneo a svolgere la propria funzione primaria di strumento di protezione della prole⁷⁶. A tal fine, l'elaborazione giurisprudenziale più recente ha perimetrato con maggior rigore i presupposti per la revoca del diritto di godimento, sancendo l'automatica cessazione del beneficio qualora venga accertato che il figlio maggiorenne non risieda più stabilmente nell'immobile o rifiuti ingiustificatamente percorsi di inserimento lavorativo; in tali ipotesi, sebbene l'onere probatorio gravi sul coniuge proprietario, i giudici di legittimità ne agevolano l'assolvimento in un'ottica di piena ed effettiva tutela ripristinatoria del diritto dominicale⁷⁷.

2.2 Oggetto del provvedimento di assegnazione: possibilità di assegnazione parziale della casa familiare e la sua nozione “funzionale”. L'art. 155-quater c.c.

In via preliminare, si rende necessario distinguere la nozione di casa familiare dal concetto di residenza della famiglia, pur in presenza di evidenti profili di interconnessione sistematica.

Si procede, pertanto, a definire sinteticamente la residenza della famiglia⁷⁸. Quest'ultima viene intesa quale luogo individuato di comune accordo dai coniugi, ex art. 144 c.c., in relazione alle esigenze reciproche e a quelle preminenti del nucleo stesso⁷⁹. In tale ambito spaziale, i componenti del gruppo familiare stabiliscono il

⁷⁴ C. IRTI, *La casa familiare come habitat domestico*, cit., p. 657; E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, *Enc. dir.*, VI, 2013, p. 15; Trib. Palermo, 21 marzo 2017, in *One Legale*.

⁷⁵ G. FREZZA, *La casa (già) familiare*, cit., p. 5-6.

⁷⁶ L. DELLI PRISCOLI, *L'assegnazione della casa familiare*, da *Corte di Cassazione.it*, p. 1-4.

⁷⁷ *Cass. civile*, Sez. I Civile, n. 6176 del 17 marzo 2026, cit.

⁷⁸ G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, cit., p. 72.

⁷⁹ G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, cit., p. 72.

centro della propria vita domestica, quale concreta estrinsecazione del dovere di coabitazione gravante sui coniugi⁸⁰.

Peraltro, l'art. 145 c.c. prevede che, in caso di disaccordo, l'intervento del giudice sia finalizzato a determinare la residenza della famiglia mediante una statuizione orientata prioritariamente alla salvaguardia degli interessi della prole⁸¹.

Nell'attuale assetto normativo, la residenza della famiglia non deve necessariamente coincidere con la dimora abituale, configurandosi piuttosto come il luogo in cui si svolge l'effettivo programma di vita familiare e si realizza la comunione materiale e spirituale dei coniugi⁸².

Da tale quadro concettuale d'insieme occorre, tuttavia, al fine di evitare confusioni terminologiche, tenere distinto il concetto di casa familiare⁸³, che costituisce il fulcro del presente paragrafo.

L'articolo 155-quater del Codice civile, introdotto dalla legge n. 54/2006, ha disciplinato, fino alla riforma della filiazione attuata con D.Lgs. n. 154/2013, l'assegnazione della casa familiare nei casi di separazione e divorzio, prevedendone l'attribuzione al genitore collocatario. La *ratio* della disposizione risiedeva nella tutela dell'interesse morale e materiale della prole⁸⁴, imponendo che l'assegnazione tenesse conto, in via prioritaria, del diritto dei figli alla conservazione dell'habitat domestico e delle consuetudini di vita maturate nel contesto familiare⁸⁵. A seguito della novella del 2013, tale disciplina è confluita nell'art. 337-sexies c.c., il quale ha confermato l'impostazione incentrata sul preminente interesse del minore⁸⁶.

⁸⁰ C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 50; E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1289.

⁸¹ G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, cit., p. 72.

⁸² G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, cit., p. 84.

⁸³ Si veda brevemente B. BLASCO, *L'assegnazione della casa familiare nei procedimenti ex art. 317 bis c.c.*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2013, p. 69-70.

⁸⁴ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 35.

⁸⁵ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 53-54.

⁸⁶ Si approfondirà il tema al Cap. 3.

Disaminando analiticamente la portata precettiva della statuizione, emerge come, nel contesto della crisi del nucleo familiare, sia necessaria l’emanazione di un provvedimento giudiziale di assegnazione a favore del genitore collocatario⁸⁷ di prole minorenni o maggiorenne non economicamente autosufficiente⁸⁸. In ordine alla tutela del figlio maggiorenne, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente irrigidito i presupposti per il riconoscimento del diritto. La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito che l’assegnazione della casa familiare postula non solo la non indipendenza economica, ma la prova rigorosa della stabile ed effettiva dimora del figlio maggiorenne presso l’immobile. Ne consegue che l’allontanamento, anche parziale o per ragioni di studio e lavoro che non configurino un rientro sistematico, fa venir meno il collegamento funzionale con l’habitat domestico, legittimando la revoca del provvedimento di assegnazione a tutela del proprietario escluso⁸⁹.

Oggetto del provvedimento è la casa familiare che, oltre a configurarsi come il luogo in cui la famiglia stabilisce la propria residenza⁹⁰, rappresenta il centro di aggregazione in cui si sviluppa la personalità dei singoli e del gruppo⁹¹.

La casa familiare viene individuata nell’immobile destinato ad accogliere stabilmente la comunità familiare durante la convivenza coniugale⁹². Presupposti indefettibili di tale qualificazione sono, pertanto, la stabilità e la continuità della vita comunitaria all’interno del cespite, con conseguente esclusione di qualunque altra abitazione caratterizzata da temporaneità o saltuarietà⁹³. La giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato che il requisito della stabilità costituisce l’elemento cardine affinché il

⁸⁷ R. MARINI, *Il diritto all’abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 38.

⁸⁸ Sul tema della tutela della prole maggiorenne, nel provvedimento di assegnazione della casa familiare, si veda I. BARONE, *Assegnazione della casa familiare e tutela della prole maggiorenne*, da Diritto di famiglia e delle Persone, in De Jure, 2024, p. 1-33; A. LESTINI, *Figli maggiorenni*, da Ius Famiglie, 2023, p. 6-7.

⁸⁹ Cass. civile, Sez. I, 30 maggio 2025, n. 14458, in Ius Famiglie.

⁹⁰ Quanto alla nozione di “residenza” si veda la breve spiegazione nel paragrafo precedente.

⁹¹ E. MAGINI – S. ZERAUSCHEK, *L’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli minori, nell’ambito della famiglia di fatto*, da Immobili & Proprietà, in One Legale, 2016, p. 166.

⁹² F. DI MARZIO, *Codice delle famiglie*, cit., p. 962.

⁹³ G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, cit., p. 978.

giudice possa disporre l'assegnazione. Tale profilo ha assunto ulteriore centralità con la riforma del 2006, la quale ha espressamente introdotto, tra le cause di revoca del provvedimento, l'ipotesi in cui “*l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare*”⁹⁴. In termini speculari, la Suprema Corte ha chiarito i confini della stabilità in caso di allontanamento forzato o temporaneo: se il minore viene condotto altrove dal genitore collocatario a causa della crisi familiare, il giudice deve valutare se l'allontanamento sia definitivo o transitorio. La temporaneità dello sradicamento, finalizzata a proteggere il minore dalle tensioni della rottura, non legittima la revoca dell'assegnazione, dovendo prevalere il diritto del minore al ripristino dell'habitat originario non appena cessata la fase acuta della conflittualità⁹⁵. Ciò posto, ne deriva l'esclusione, dal perimetro della nozione in esame, delle seconde case, delle residenze di villeggiatura e delle abitazioni godute in modo saltuario o meramente occasionale⁹⁶.

Una parziale deroga a tali stringenti principi, esplicitati nel paragrafo *ut supra*, si configura nell'ipotesi in cui l'assegnazione della casa familiare formi oggetto di un accordo tra i coniugi, rientrando nella facoltà delle parti individuare l'immobile da assegnare, a prescindere dalla circostanza che si tratti del medesimo immobile in cui si era svolta la vita familiare⁹⁷. Resta, tuttavia, fermo il necessario controllo giudiziale, volto a verificare la conformità dell'accordo all'interesse della prole, il quale continua a costituire il parametro ermeneutico prioritario nelle situazioni di crisi familiare⁹⁸.

In una prospettiva tradizionale, la casa familiare è stata intesa non soltanto come mero immobile, bensì come complesso di beni, mobili e immobili, funzionalmente necessari

⁹⁴ G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, cit., p. 979; E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, *Enc. dir.*, VI, 2013, p. 15.

⁹⁵ *Cass. civile*, Sez. I, Ordinanza 8 settembre 2025, n. 24754, in *One Legale*.

⁹⁶ M. FINOCCHIARIO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, cit., p. 274-275; G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, cit., p. 978; E. MAGINI – S. ZERAUSCHEK, *L'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli minori, nell'ambito della famiglia di fatto*, cit., p. 166.

⁹⁷ C. IRTI, *Casa familiare e autonomia negoziale*, cit., p. 54.

⁹⁸ C. IRTI, *Casa familiare e autonomia negoziale*, cit., p. 55.

e ordinati a garantire l'esistenza domestica del gruppo familiare⁹⁹. La Suprema Corte di Cassazione¹⁰⁰ ha sottolineato come la nozione investa sia l'immobile in senso stretto, sia l'insieme organizzato dei beni che hanno costituito l'*habitat* domestico e che devono continuare a svolgere tale funzione anche dopo lo scioglimento del vincolo coniugale¹⁰¹.

Il legislatore ha progressivamente formalizzato una nozione "*funzionale*" di casa familiare, proiettata sulla prospettiva della separazione dei coniugi, in quanto strumentale rispetto alla crescita e allo sviluppo della personalità della prole¹⁰², sul presupposto che l'abitazione debba essere attrezzata per assicurare la continuità esistenziale del gruppo¹⁰³.

In termini analoghi si è pronunciata la Corte costituzionale, definendo la casa familiare come "*quel complesso di beni attrezzato per assicurare l'esistenza domestica della comunità familiare*". Risulta coerente, pertanto, evidenziare come l'oggetto del provvedimento di assegnazione della casa familiare ricomprenda anche quel corredo di beni e servizi che, durante la convivenza, ha caratterizzato lo standard di vita familiare¹⁰⁴, inclusi i beni mobili, gli arredi e gli elettrodomestici funzionali e strumentali al suo godimento¹⁰⁵.

Una breve precisazione attiene alle pertinenze. Sebbene anch'esse vengano ordinariamente ricomprese nel provvedimento di assegnazione unitamente ai mobili,

⁹⁹ Si veda G. FREZZA, *La casa familiare*, cit., p. 7; C. IRTI, *Casa familiare e autonomia negoziale*, cit., p. 54; M. FINOCCHIARIO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, cit., p. 275.

¹⁰⁰ *Cass. civile*, Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591, cit.

¹⁰¹ G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, cit., p. 102-103.

¹⁰² G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, cit., p. 978.

¹⁰³ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 94; L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 24.

¹⁰⁴ G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, cit., p. 980.

¹⁰⁵ C. IRTI, *La casa familiare come habitat domestico*, cit., p. 659; F. GALLUZZO, *L'assegnazione della casa familiare: un difficile bilanciamento di interessi*, cit., p. 1103; *Cass. civile*, Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591, cit.; F. M. DELLA ROCCA, *Separazione personale dei coniugi*, *Enc. dir.*, XLI, 1989, p. 1396.

agli arredi e agli elettrodomestici, la relativa valutazione deve essere condotta con un approccio caso per caso¹⁰⁶.

Di contro, il Tribunale di Palermo¹⁰⁷ ha talvolta escluso le pertinenze, nello specifico si trattava di un box auto, dall'assegnazione, sul presupposto che la casa familiare deve essere funzionale alla tutela della prole. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che l'autorimessa non avesse ricadute sul diritto della prole a conservare l'habitat domestico, ma che incidesse esclusivamente sul valore economico del cespite. Questo orientamento restrittivo e individualizzato ha trovato definitivo riscontro in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che l'assegnazione non può estendersi in via automatica a un immobile autonomo ancorché qualificato come pertinenza. Il giudice di merito deve operare un severo controllo: l'automatismo pertinenziale viene superato e compresso laddove il bene accessorio non risponda in modo diretto e tangibile all'esigenza della prole di conservare il proprio ambiente di vita. In assenza di una funzione prettamente esistenziale e quotidiana per i figli, il bene deve essere escluso dal provvedimento per non sacrificare indebitamente le facoltà domenicali del proprietario¹⁰⁸. Pertanto, il giudice, per l'assegnazione delle pertinenze, deve procedere a una valutazione caso per caso cosicché possa valutare l'apporto del garage al centro di aggregazione nel quale si è svolta la vita della famiglia¹⁰⁹.

Ulteriore profilo problematico da trattare, in conclusione del presente paragrafo, concerne l'assegnazione parziale della casa familiare. Al riguardo appare significativo un noto arresto della Corte Suprema di Cassazione¹¹⁰. Nel caso di specie la moglie, proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, ricorreva in Cassazione dopo che la Corte di Appello di Cagliari aveva permesso al marito di continuare ad abitare

¹⁰⁶ C. IRTI, *Casa familiare e autonomia negoziale*, cit., p. 54.

¹⁰⁷ Sul punto si può dare una visione approfondita del tema, Trib. di Palermo, 21 marzo 2017.

¹⁰⁸ Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 9 maggio 2025, n. 12249, in *Ius Processo civile*. Detta pronuncia è stata ripresa e consolidata con un nuovo orientamento del mese di giugno 2026.

¹⁰⁹ G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, cit., p. 981.

¹¹⁰ Cass. civile, Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631, in *Foro Plus.it*.

all'interno dell'appartamento che si trovava sottostante a quello della moglie. La ricorrente, in Cassazione, chiedeva se fosse possibile comprimere il diritto di proprietà fino ad attribuire all'ex coniuge la possibilità di godere dell'immobile anche se non collocatario di figli. La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso della ricorrente motivando che si può procedere all'assegnazione parziale della casa familiare solo nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia autonoma e distinta rispetto a quella destinata a casa familiare, ovvero qualora l'unità destinata a casa familiare ecceda le oggettive esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile¹¹¹.

Pertanto, al genitore collocatario può essere attribuita anche solo una porzione del cespite, a patto che questo risulti esorbitante rispetto alle esigenze dei figli e del genitore stesso, e sia strutturalmente frazionabile senza pregiudizio per la serenità dei minori¹¹².

Inoltre, laddove l'immobile sia del tutto autonomo e distinto dalla casa familiare, l'ordinamento esclude l'applicabilità delle regole proprie dell'assegnazione, rientrando la fattispecie nell'alveo dei criteri ordinari di tutela della proprietà e dei diritti reali¹¹³.

2.3 Presupposti per l'assegnazione della casa familiare

Affinché possa essere validamente adottato il provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che concorrano specifici presupposti di natura oggettiva e soggettiva, normativamente e giurisprudenzialmente conformati.

¹¹¹ Cass. civile, Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631, cit.; Cass. civile, Sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22266, in Banca dati De Jure.

¹¹² V. ALVISI, *L'assegnazione parziale della casa coniugale*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2012, p. 479; C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 13; Cass. civile, Sez. I, 9 maggio 2025, n. 12249 con cui si accoglie il ricorso della ricorrente con cui chiedeva la revoca del provvedimento di assegnazione del primo piano della casa familiare all'ex coniuge poiché, la Suprema Corte di Cassazione, riteneva che si andava a ridurre, senza giusto motivo, il diritto alla conservazione dell'habitat della figlia; C. IRTI, *Divisione giudiziale della casa familiare in comunione e incidenza economica del vincolo discendente dal provvedimento di assegnazione*, da Famiglia e diritto, in One Legale, 2017, p. 437-438.

¹¹³ V. ALVISI, *L'assegnazione parziale della casa coniugale*, cit., p. 480-481.

In primis, elemento cardine e presupposto imprescindibile per l'assegnazione del cespite è l'attualità della destinazione dell'immobile a casa familiare nel momento in cui viene adottato il provvedimento di assegnazione¹¹⁴. Ne consegue, in linea logica e simmetrica, che non può costituire oggetto del provvedimento di assegnazione una casa futura¹¹⁵, né un immobile che abbia definitivamente perduto la propria funzione di casa familiare, ivi compresi i casi di alienazione a terzi ovvero di stabile trasferimento della residenza del nucleo familiare in un differente immobile¹¹⁶. La qualificazione di casa familiare persiste, pertanto, ad esclusiva condizione che l'immobile continui ad essere stabilmente abitato dal genitore collocatario unitamente alla prole, preservando intatta quella funzione di centro di affetti, interessi e consuetudini familiari che caratterizza la vita familiare¹¹⁷.

Proprio in ordine alla perdita della qualifica di casa familiare per effetto del trasferimento della prole, la Suprema Corte ha statuito un principio di stringente rigore: l'allontanamento prolungato del genitore collocatario e del minore dall'immobile per un periodo significativo, finalizzato all'inserimento in un diverso contesto abitativo e familiare, quale l'inizio di una convivenza, recide definitivamente il legame protettivo con l'habitat originario¹¹⁸. La Corte ha chiarito che il successivo e strumentale rientro nella casa familiare non è idoneo a sanare gli effetti dell'abbandono, legittimando la revoca immediata del provvedimento a tutela del proprietario escluso, dovendo il

¹¹⁴ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 213.

¹¹⁵ Si veda, per approfondire il tema, il paragrafo 2.2.

¹¹⁶ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 42; *Cass. civile*, Sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2952, in *Banca dati De Jure*.

¹¹⁷ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 65; M. LAVACCHINI, *L'assegnazione della casa familiare nella delicata dinamica della crisi familiare*, in *Rassegna Giuridica*, 2021, p. 2.

¹¹⁸ *Cass. civile*, Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2184, in *Banca dati De Jure*: secondo cui l'instaurazione di una convivenza *more uxorio* o la contrazione di un nuovo matrimonio da parte del coniuge assegnatario integrano cause di revoca del provvedimento di assegnazione, in quanto fanno presumere il venir meno della necessità di mantenere inalterato l'assetto del precedente habitat domestico.

giudice di merito accertare i legami concretamente consolidatisi al momento della decisione¹¹⁹.

Strettamente connesso al predetto presupposto si colloca il principio dell'unicità della casa familiare, da intendersi quale impossibilità giuridica e materiale di configurare una pluralità di immobili adibiti a tale funzione¹²⁰.

Successivamente, l'ormai abrogato art. 155-quater c.c., al comma 4, individuava quale presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa familiare lo *status* di genitore collocatario di figli; la disposizione risulta oggi trasfusa nell'art. 337-sexies c.c.¹²¹. La norma adotta una formulazione ampia, omettendo di distinguere espressamente tra figli minorenni e figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, attraendo così entrambe le categorie nel perimetro applicativo dell'istituto¹²².

Pertanto, in assenza di prole ovvero qualora quest'ultima abbia conseguito la piena indipendenza economica, difettano i presupposti per l'emanazione del provvedimento di assegnazione¹²³.

Parte della dottrina, antecedentemente alla riforma del 2006, ha sostenuto che, con riferimento ai figli maggiorenni, non si dovesse fare esclusivo riferimento al parametro dell'indipendenza economica, bensì anche a quello dell'indipendenza psicologica. Tale impostazione intendeva valorizzare l'esigenza di verificare se l'ambiente domestico costituisse ancora un elemento essenziale per l'equilibrio e lo sviluppo della prole; qualora fosse venuta meno tale centralità, decadeva specularmente l'esigenza di comprimere i diritti del coniuge non collocatario. In questa prospettiva, ove i figli

¹¹⁹ Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 17 febbraio 2026, n. 3627, in *One Legale*.

¹²⁰ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 43.

¹²¹ M. FINOCCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, cit., p. 276.

¹²² L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 43; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 66; M. LAVACCHINI, *L'assegnazione della casa familiare nella delicata dinamica della crisi familiare*, cit., p. 2; B. BLASCO, *L'assegnazione della casa familiare nei procedimenti ex art. 317 bis c.c.*, cit., p. 68-69; A. LESTINI, *Figli maggiorenni*, cit., p. 6-7; F. DI MARZO, *Codice delle famiglie*, cit., p. 962-963; C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 213.

¹²³ F. DI MARZO, *Codice delle famiglie*, cit., p. 963; E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, *Enc. dir.*, cit., p. 15.

maggioresni fossero risultati ancora titolari del diritto al mantenimento, l'obbligo contributivo gravante sui genitori non doveva essere adempiuto mediante il provvedimento di assegnazione della casa familiare, bensì attraverso la corresponsione di un assegno pecuniario specificamente parametrato alle esigenze abitative. Tale opzione ermeneutica si poneva a presidio del diritto di proprietà, segnatamente nell'ipotesi in cui l'immobile fosse di titolarità esclusiva del genitore non collocatario. Ciò posto, l'accertamento dell'indipendenza psicologica presenta innegabili profili di complessità probatoria; tuttavia, già *ante* riforma, la giurisprudenza aveva elaborato criteri valutativi idonei ad orientare il prudente apprezzamento del giudice¹²⁴.

Sul solco di questa evoluzione, i confini della tutela del figlio maggiorenne sono stati radicalmente ridisegnati dalla svolta giurisprudenziale impressa dalla Corte Suprema di Cassazione. Quest'ultima ha impostato una stretta rigorosa sui criteri per l'autosufficienza, confermando l'orientamento, già espresso dall'ordinanza n. 12249/2025¹²⁵, secondo cui in assenza di figli minori o di figli maggiorenni affetti da disabilità o incolpevolmente privi di indipendenza economica, il giudice non può disporre né mantenere l'assegnazione. La pronuncia del 2026 sottolinea che l'onere probatorio circa la persistenza dello stato di non autosufficienza e l'attualità del nesso di coabitazione grava rigorosamente sul richiedente, al fine di evitare la perpetuazione ingiustificata del vincolo a detrimento delle facoltà dominicali¹²⁶.

A richiamare tali presupposti indefettibili per l'emissione di un provvedimento di assegnazione è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione¹²⁷, la quale, cassando una decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria, ha ribadito come i presupposti imprescindibili per l'adozione del provvedimento siano: da un lato, la sussistenza di

¹²⁴ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 67-68.

¹²⁵ Cass. civile, Sez. I, 9 maggio 2025, n. 12249, cit.

¹²⁶ Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 20 aprile 2026, n. 10301, in *One Legale*.

¹²⁷ Cass. civile, Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553, in *De Jure*.

una casa familiare intesa quale concreto “*habitat domestico*” e, dall’altro lato, la stabile e attuale convivenza con figli minori o maggiorenni non autosufficienti¹²⁸.

2.4 Natura giuridica del diritto di abitazione della casa familiare

La natura giuridica del diritto di abitazione della casa familiare, attribuito al genitore collocatario mediante il provvedimento di assegnazione¹²⁹, ha costituito oggetto di ampio e vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale¹³⁰. Tale contrasto ermeneutico è stato alimentato, in particolare, dal riscontro testuale del previgente articolo 155-quater c.c., il quale faceva riferimento ad un generico “*diritto di godimento*”. Secondo alcuni, l’assegnazione originava un diritto reale di abitazione; secondo altri, invece, configurava la fattispecie in termini di diritto personale di godimento¹³¹, valorizzando il dato della trascrivibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 2643 c.c., elemento reputato incompatibile con la struttura di un diritto reale tipico¹³².

La qualificazione della pretesa sulla casa familiare in capo al coniuge assegnatario oscilla, pertanto, tra la natura reale e quella personale¹³³; tuttavia, tale definizione appare strettamente preordinata e connessa alla tipologia di diritto già vantato dall’altro coniuge sull’immobile¹³⁴.

In primis, nell’ipotesi in cui il cespite sia di proprietà esclusiva del coniuge assegnatario, *nulla quaestio* non residuando alcuno spazio logico-giuridico per l’emanazione di un provvedimento di assegnazione¹³⁵.

¹²⁸ C. IRTI, *La casa familiare come habitat domestico*, cit., p. 657.

¹²⁹ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 102.

¹³⁰ R. MARINI, *Il diritto all’abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 49.

¹³¹ F. SANTOSUOSSO, *Scioglimento del matrimonio*, *Enc. dir.*, cit., p. 676.

¹³² R. MARINI, *Il diritto all’abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 50; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 103-104.

¹³³ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 217.

¹³⁴ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 51; R. MARINI, *Il diritto all’abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 50; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 102.

¹³⁵ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 102.

Diversamente, qualora l'immobile sia di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, ovvero in regime di comproprietà tra i medesimi, l'assegnazione determina in capo al coniuge assegnatario, secondo una tesi dottrinale, un diritto reale di abitazione sull'immobile, nonché un diritto di uso dei mobili che lo corredano¹³⁶. Questa impostazione, tuttavia, è rimasta esposta a severe censure, in quanto il diritto attribuito all'assegnatario è strutturalmente contrassegnato da un'intrinseca instabilità, essendo destinato a modificarsi o a caducarsi al venir meno dei presupposti fattuali e assistenziali che ne hanno giustificato l'insorgenza¹³⁷. La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale carattere di provvisorietà, ribadendo che la compressione del diritto di proprietà dell'altro coniuge è legittima solo finché sussista un reale e stabile collegamento dei figli con l'immobile, legittimandone la revoca immediata laddove tale presupposto venga meno¹³⁸.

Altra parte della dottrina ha, invece, prospettato la configurazione della fattispecie in termini di mero diritto di godimento sull'immobile¹³⁹. Nemmeno tale ricostruzione è andata esente da critiche: si è, infatti, osservato come il proprietario non possa richiedere liberamente la restituzione dell'immobile allorquando sopravvenga un suo *“urgente ed impreveduto bisogno”*, né estinguere il vincolo attraverso l'alienazione a terzi¹⁴⁰.

Alla luce di tali criticità, si è sostenuto che il provvedimento di assegnazione della casa familiare ha natura costitutiva di un diritto personale di godimento atipico, non assimilabile né alla locazione né al comodato. Tuttavia, neanche tale opzione interpretativa sembra meritevole di accoglimento, poiché non coglie l'effettiva dimensione e la peculiare efficacia reale dell'attribuzione nei confronti dei terzi.

¹³⁶ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 50.

¹³⁷ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 52-53.

¹³⁸ Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 17 novembre 2025, n. 30244, in *One Legale*.

¹³⁹ Si veda l'approfondimento al par. 2.4.1.

¹⁴⁰ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 53-54.

In conclusione, l'orientamento che appare offrire la soluzione interpretativa più coerente e sistematica è quello secondo cui il diritto del coniuge assegnatario resta strutturalmente modellato dalla disciplina del titolo negoziale o del diritto reale preesistente in capo ai coniugi¹⁴¹.

2.4.1 (Segue): la locazione e il comodato della casa familiare

Nel presente paragrafo si procederà all'analisi dettagliata della disciplina giuridica derivante dalla locazione e dal comodato dell'immobile adibito a casa familiare.

La locazione, ai sensi dell'art. 1571 c.c., si configura quale contratto col quale una parte, denominata locatore, si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo¹⁴².

Oggetto specifico della presente trattazione è l'esame dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge n. 392/1978. Sul punto, la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che il coniuge non conduttore è titolare di una mera aspettativa alla successione nel contratto, non potendo vantare una situazione soggettiva più intensa rispetto alla detenzione qualificata che consegue all'effettivo subentro nella posizione contrattuale¹⁴³.

In particolare, il comma 2 del precitato articolo 6 disciplina l'ipotesi della casa familiare condotta in locazione, stabilendo che, in caso di separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili, il genitore collocatario della prole subentri nel contratto di locazione in luogo del conduttore originario, qualora il giudice gli abbia assegnato il godimento della casa familiare¹⁴⁴. Tale impianto normativo è stato interpretato in modo sempre più rigoroso dalla

¹⁴¹ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 54-55.

¹⁴² G. S. COCO, *Locazione (dir. priv.)*, *Enc. Dir.*, XXIV, 1974, p. 928; C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 15.

¹⁴³ M. SESTA, *Famiglia, convivenza e possesso*, da Consiglio Superiore della Magistratura, 2012, p. 8.

¹⁴⁴ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 53; G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, cit., p. 211; C. COSTABILE, *Successione nel contratto di locazione avente ad oggetto la casa familiare*, da *Immobili & proprietà*, in *One Legale*, 2010, p. 237; A. FASANO, *Casa familiare: comodato e locazione*, cit., p. 3; L.A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 58.

giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che il diritto al subentro e al mantenimento del godimento dell'immobile locato risponde esclusivamente al superiore interesse del minore alla continuità delle proprie abitudini di vita, escludendo automatismi estintivi legati alle sole vicende personali o ai nuovi legami affettivi del genitore collocatario¹⁴⁵. La *ratio* della norma risiede, dunque, nella preminente tutela dell'interesse dei figli a permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti¹⁴⁶.

Il terzo comma della medesima disposizione prevede, invece, una successione convenzionale o comunque legata ad accordi in caso di separazione consensuale o nullità matrimoniale. La Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 404/1988, è intervenuta sul punto dichiarando l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 6 della legge n. 392/1978 nella parte in cui: non prevedeva la successione nel contratto di locazione al convivente *more uxorio* in presenza di prole; subordinava la successione del coniuge separato di fatto a un previo accordo tra le parti; non contemplava la successione del convivente *more uxorio*, in assenza di prole, in caso di morte del conduttore¹⁴⁷.

Resta fermo il principio per cui, allo scadere del termine originariamente pattuito nel contratto di locazione, il locatore conserva il diritto a riottenere la disponibilità dell'immobile; il provvedimento di assegnazione giudiziale non può infatti spiegare efficacia ultra-contrattuale né comprimere i diritti del terzo locatore oltre la durata del rapporto obbligatorio, a differenza di quanto si verificherà, come di seguito verrà illustrato, nell'istituto del comodato¹⁴⁸.

Più complessa si presenta l'ipotesi in cui la casa familiare sia stata concessa in comodato, attesa la natura intrinsecamente gratuita del rapporto e il necessario

¹⁴⁵ Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33695, in Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.

¹⁴⁶ C. COSTABILE, *Successione nel contratto di locazione avente ad oggetto la casa familiare*, cit., p. 238; si veda per una spiegazione dettagliata del tema par. 2.1.

¹⁴⁷ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 53-54.

¹⁴⁸ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 111.

bilanciamento tra le prerogative dominicali del proprietario e l'interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico.

Ai sensi dell'art. 1803 c.c., il comodato è il contratto tipico col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa medesima. Si tratta di un contratto reale, a titolo gratuito, che si perfeziona con la consegna della *res*¹⁴⁹. Occorre, sotto il profilo dogmatico, distinguere il comodato dalla donazione: mentre in quest'ultima si realizza un trasferimento definitivo del diritto con spirito di liberalità; nel comodato il peso economico sul patrimonio del comodante è limitato alla temporanea perdita della disponibilità del bene, senza alcun effetto traslativo della proprietà¹⁵⁰.

Sotto il profilo della durata, il Codice civile delinea due differenti modelli negoziali. Da un lato, il c.d. comodato "*precario*", disciplinato all'art. 1810 c.c., il quale è caratterizzato dalla mancata pattuizione di un termine e dall'impossibilità di desumerlo dall'uso cui la cosa è destinata; in tale ipotesi, il comodante è legittimato a richiedere la restituzione del bene *ad nutum*¹⁵¹, determinando una situazione di potenziale instabilità per i diritti tutelati dal provvedimento di assegnazione¹⁵². Dall'altro lato si colloca il comodato "*a termine*", disciplinato all'art. 1809 c.c., che impone la restituzione dell'immobile alla scadenza pattuita o, in mancanza, una volta cessata la specifica destinazione impressa alla cosa¹⁵³.

¹⁴⁹ F. TROLLI, *Sul diritto alla restituzione dell'immobile concesso in comodato per le esigenze familiari*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2024, p. 486-487.

¹⁵⁰ F. TROLLI, *Sul diritto alla restituzione dell'immobile concesso in comodato per le esigenze familiari*, cit., p. 487.

¹⁵¹ P. DORIA, *L'assegnazione e il comodato della casa familiare nella separazione personale*, cit., p. 1066; Trib. Brescia, 23 gennaio 2019, in One Legale.

¹⁵² C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 113.

¹⁵³ P. DORIA, *L'assegnazione e il comodato della casa familiare nella separazione personale*, da *Studium Iuris*, in One Legale, 2021, p. 1066; F. TROLLI, *Sul diritto alla restituzione dell'immobile concesso in comodato per le esigenze familiari*, cit., p. 488; Cass. civile, Sez. II, 9 settembre 2016, n. 17843, in Il caso.it: inquadra il comodato destinato alle esigenze familiari: il vincolo di destinazione

Nelle dinamiche intergenerazionali si configura il c.d. “*comodato familiare*”, fattispecie che ricorre qualora terzi soggetti, frequentemente i genitori dei coniugi, concedano a titolo gratuito un immobile di loro proprietà affinché sia destinato a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare¹⁵⁴. Qualora sopravvenga una situazione di crisi familiare, l’immobile viene ordinariamente assegnato al genitore collocatario di figli minori o maggiorenni non autosufficienti per il tramite di un provvedimento di assegnazione¹⁵⁵.

In ordine agli effetti del provvedimento di assegnazione sul contratto di comodato, la dottrina ha manifestato nel tempo orientamenti divergenti: taluni autori escludevano che un immobile concesso in comodato potesse formare oggetto del provvedimento di assegnazione; altra impostazione, di contro, riteneva che il provvedimento di assegnazione non costituisse un nuovo diritto, bensì limitasse la facoltà di godimento del comodante al fine di salvaguardare l’interesse superiore dei minori alla continuità ambientale¹⁵⁶.

In passato, la giurisprudenza tendeva a qualificare il comodato della casa familiare alla stregua di un rapporto precario, ammettendo di conseguenza il recesso *ad nutum* del comodante anche a fronte di una sopravvenuta crisi familiare¹⁵⁷.

impresso all'immobile ne impedisce la restituzione ad nutum, subordinandola esclusivamente al reale venir meno delle necessità familiari o a un bisogno urgente e imprevedibile del comodante.

¹⁵⁴ R. RUSSO, *Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sul comodato di immobile destinato ad abitazione della famiglia*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2015, p. 10-11; E. AL MUREDEN, *Comodato e casa familiare*, da Filiazione, Adozione e matrimonio, 2015, p. 11.

¹⁵⁵ Si approfondisce ampiamente il tema al Par. 2.2; E. AL MUREDEN, *Comodato e casa familiare*, cit., p. 11.

¹⁵⁶ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 112.

¹⁵⁷ D. RUSSO, *Comodato di casa familiare, divieto di recesso ad nutum e rilevanza dell'elemento volitivo*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, p. 759.

Un radicale mutamento interpretativo si è realizzato con la celebre sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2004¹⁵⁸. I giudici di legittimità¹⁵⁹ hanno statuito che, qualora l'immobile sia stato concesso con la specifica e condivisa destinazione di casa familiare, il rapporto resta impresso da tale vincolo di scopo e non può essere assimilato a un mero comodato precario¹⁶⁰. La destinazione impressa all'immobile per il soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare preclude al comodante la facoltà di esigere la restituzione *ad nutum*, potendo quest'ultimo agire per la riconsegna soltanto laddove sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.¹⁶¹. Il provvedimento di assegnazione, pur essendo opponibile ai terzi, non modifica il titolo, né la durata, né la natura del diritto di godimento; infatti, il provvedimento di assegnazione viene regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che caratterizzavano il godimento dell'immobile da parte della comunità domestica durante la convivenza matrimoniale¹⁶². Di talché, il comodante non potrà pretendere la restituzione *ad nutum* dell'immobile¹⁶³ ma dovrà tollerare il godimento dell'assegnatario sino al raggiungimento della maggiore età della prole o la loro indipendenza economica¹⁶⁴.

¹⁵⁸ D. RUSSO, *Comodato di casa familiare, divieto di recesso ad nutum e rilevanza dell'elemento volitivo*, cit., p. 759.

¹⁵⁹ R. RUSSO, *Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sul comodato di immobile destinato ad abitazione della famiglia*, da *Famiglia e diritti*, cit., p. 11-13; P. VIRDAGAMO, *Il comodato di casa familiare in Italia: un rapporto precario*, in *Aji*, 2015, p. 402.

¹⁶⁰ F. DI MARZIO, *Codice delle famiglie*, cit., p. 967.

¹⁶¹ D. RUSSO, *Comodato di casa familiare, divieto di recesso ad nutum e rilevanza dell'elemento volitivo*, cit., p. 761-762; *Cass. civile*, Sez. I, 24 novembre 2015, n. 23978, in *One legale*; F. DI MARZIO, *Codice delle famiglie*, cit., p. 967; *Cass. civile*, Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113, in *Comodato di casa familiare: appunti per le Sezioni Unite*; *Cass. civile*, Sez. Unica Civile, 29 settembre 2014, n. 20448 in *Foro Plus*.

¹⁶² R. RUSSO, *Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sul comodato di immobile destinato ad abitazione della famiglia*, cit., p. 11; A. FASANO, *Casa familiare: comodato e locazione*, cit., p. 4.

¹⁶³ R. RUSSO, *Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sul comodato di immobile destinato ad abitazione della famiglia*, cit., p. 12.

¹⁶⁴ D. RUSSO, *Comodato di casa familiare, divieto di recesso ad nutum e rilevanza dell'elemento volitivo*, cit., p. 763; E. QUADRI, *Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di comodato e assegnazione della "casa familiare"*, da *Corriere giuridico*, in *One Legale*, 2015, p. 19-20.

Le Sezioni Unite del 2014¹⁶⁵ sono nuovamente intervenute sul comodato di casa familiare ribadendo che, il comodato di un immobile destinato a casa familiare, dopo la disgregazione del rapporto matrimoniale, assegnato al coniuge collocatario di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non può essere associato ad un comodato “*precario*”. Il genitore collocatario può opporre, al comodante che chiede la restituzione dell’immobile, il provvedimento di assegnazione. Pertanto, il comodante deve permettere la continuazione della vita familiare all’interno dell’immobile anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, salva la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, quale, ad esempio, un grave deterioramento della sua condizione economica. Diversamente, in assenza di prole, il diritto del comodante alla restituzione riacquista piena espansione¹⁶⁶.

Il richiamato principio, già confermato dalle Sezioni Unite nel 2014, ha trovato definitivo e attuale consolidamento nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione nel 2025. I giudici di legittimità hanno ribadito che il contratto di comodato immobiliare privo di espressa indicazione del termine, ma stipulato in favore di un nucleo familiare, assume un carattere intrinsecamente vincolato alle esigenze abitative di quest’ultimo. Pertanto, l’esistenza del provvedimento di assegnazione è pienamente opponibile al terzo comodante che richieda il rilascio *ad nutum*, persistendo il vincolo fino al dissolversi delle necessità della prole convivente. Tuttavia, la Suprema Corte del 2025 ha introdotto un importante elemento di flessibilità ermeneutica, statuendo l’obbligo per il giudice di merito di esercitare con il massimo rigore un controllo di proporzionalità e adeguatezza: l’autorità giudiziaria è tenuta a comparare le specifiche esigenze di tutela dei minori con il contrapposto e documentato bisogno del comodante, al fine di evitare che la compressione del diritto di proprietà del terzo si traduca in un sacrificio irrazionale e sproporzionato¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Cass. civile, Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448, cit.; P. VIRDAGAMO, *Il comodato di casa familiare in Italia: un rapporto precario*, cit., p. 406-407.

¹⁶⁶ A. FASANO, *Casa familiare: comodato e locazione*, cit., p. 4-5; E. AL MUREDEN, *Comodato e casa familiare*, cit., p. 11; L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 58.

¹⁶⁷ Cass. civile, Sez. I, Ordinanza n. 17095, 25 giugno 2025, in *One Legale*.

In conclusione, l'orientamento dominante esclude la compatibilità tra il comodato della casa familiare e lo schema del comodato precario, atteso che quest'ultimo si pone in contrasto con la nozione stessa di habitat domestico inteso quale centro di affetti, interessi e abitudini in cui si esprime la vita della comunità familiare; salvo che il comodante abbia un urgente bisogno di riottenere l'immobile¹⁶⁸.

Resiste, tuttavia, una tesi minoritaria che continua a qualificare tale fattispecie nell'alveo dell'art. 1810 c.c., valorizzando l'assenza di un termine espresso e la necessità di non gravare a tempo indeterminato il diritto di proprietà del terzo estraneo alla crisi della coppia¹⁶⁹.

2.5 Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione ante e post-riforma del 2006.

Al fine di preservare il preminente interesse familiare, si palesa l'esigenza di apprestare un'efficace tutela in favore dell'assegnatario della casa familiare scongiurando il rischio che atti di disposizione compiuti da terzi o dall'altro coniuge possano pregiudicare la specifica destinazione dell'immobile¹⁷⁰.

L'art. 155 c.c., nella sua formulazione antecedente alla riforma, non disponeva alcunché in merito all'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare¹⁷¹. In tale vuoto normativo, si erano susseguiti diversi orientamenti che propendevano per la prevalenza delle ragioni del terzo acquirente, sancendo l'obbligo di restituzione dell'immobile all'avente causa¹⁷².

¹⁶⁸ P. DORIA, *L'assegnazione e il comodato della casa familiare nella separazione personale*, cit., p. 1066; *Trib. Milano*, Sez. XIII, 14 giugno 2023, n. 4949.

¹⁶⁹ P. DORIA, *L'assegnazione e il comodato della casa familiare nella separazione personale*, cit., p. 1066-1067.

¹⁷⁰ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 61.

¹⁷¹ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, da *Diritto di famiglia e delle persone*, 2025, p. 1012; A. GRAGNANI – A. LESTINI, *Casa familiare: trascrizione del provvedimento di assegnazione e opponibilità*, da *Ius Famiglie*, 2024, p. 2.

¹⁷² R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 61.

Un primo mutamento di prospettiva si è realizzato con l'art. 11 della legge n. 74/1987, sostitutivo dell'art. 6 della legge n. 898/1970¹⁷³, il quale statuiva che: “*l’assegnazione della casa familiare è opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 1599 c.c.*”¹⁷⁴. Siffatta disposizione, tuttavia, mostrava censure di ordine sistematico, trovando applicazione nei soli casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dei procedimenti di separazione personale¹⁷⁵.

Sotto il profilo strettamente civilistico, l'art. 1599 c.c. dispone, al comma 1, che i contratti di locazione siano opponibili al terzo acquirente qualora abbiano data certa anteriore all'alienazione, specificando, al comma 3, che la locazione non trascritta sia opponibile nei limiti del novennio¹⁷⁶. Il quarto comma¹⁷⁷ della precitata norma è stato tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 454/1989, nella parte in cui non prevedeva la trascrivibilità del provvedimento nell'ambito della separazione personale dei coniugi¹⁷⁸.

¹⁷³ Si è ampiamente approfondito al Cap. 1.

¹⁷⁴ V. ALVISI, *Trascrivibilità e opponibilità ai terzi della domanda di assegnazione della casa familiare*, da Famiglia e diritto, in *One Legale*, 2012, p. 21; E. PATANIA, *Opponibilità, al terzo acquirente dell'immobile, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva di un coniuge*, da Famiglia e Diritto, in *One Legale*, 2010, p. 140; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 125.

¹⁷⁴ E. ASTUNI, *Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: l'assegnazione della casa familiare a seguito della riforma dell'affido condiviso*, in *Rassegna di casi e di questioni*, p. 2; A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, da *Rivista scientifica di diritto processuale civile*, 2021, p. 2; P. VIRDAGAMO, *Opponibilità ai terzi del provvedimento assegnativo della casa familiare e affidamento condiviso*, in *De Jure*, 2008, p. 2; M. FINOCCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, cit., p. 278; F. SANTOSUOSSO, *Scioglimento del matrimonio*, *Enc. dir.*, cit., p. 676; P. VIRDAGAMO, *Il comodato di casa familiare in Italia: un rapporto precario*, cit., p. 403.

¹⁷⁵ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 61; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 139.

¹⁷⁶ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 62.

¹⁷⁷ M. LAUDISIO, *Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare non trascritto*, da *Ius famiglie*, 2022, p. 4.

¹⁷⁸ G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, cit., p. 193; V. ALVISI, *Trascrivibilità e opponibilità ai terzi della domanda di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 21; E. PATANIA, *Opponibilità, al terzo acquirente dell'immobile, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva di un coniuge*, cit., p. 140; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1014; A. GRAGNANI – A. LESTINI, *Casa familiare: trascrizione del provvedimento di assegnazione e opponibilità*, da *Ius Famiglie*, 2024, p. 2; A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 3.

I giudici hanno basato il proprio *dictum* su una triplice argomentazione: *in primis*, l'identità di *ratio* tra separazione e divorzio, essendo entrambi i provvedimenti preordinati alla salvaguardia dell'habitat domestico; *in secundis*, la natura vincolata del provvedimento giudiziale, volto esclusivamente a conservare la destinazione dell'immobile¹⁷⁹; da ultimo, il contrasto con gli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione¹⁸⁰, derivante dal differente e ingiustificato trattamento riservato a situazioni omogenee¹⁸¹.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la pronuncia del 2002, hanno consacrato l'opponibilità del provvedimento non trascritto al terzo acquirente entro il limite del novennio, ritenendo necessaria la trascrizione unicamente per il periodo successivo¹⁸². L'organo nomofilattico è giunto a tale approdo applicando analogicamente l'art. 1599 c.c., e assimilando l'assegnazione alla locazione ultranovenale¹⁸³.

Il quadro normativo è stato ulteriormente ridefinito dalla novella legislativa n. 54/2006 che, introducendo l'art. 155-quater c.c., sostitutivo del precedente art. 155 c.c.¹⁸⁴, ha formalmente stabilito che la trascrizione è necessaria¹⁸⁵ per garantirne l'opponibilità ai terzi e che il provvedimento di assegnazione, nonché quello di revoca, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.¹⁸⁶. La formulazione della norma ha destato

¹⁷⁹ G. FREZZA, *La casa (già) familiare*, cit., p.15.

¹⁸⁰ E. ASTUNI, *Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: l'assegnazione della casa familiare a seguito della riforma dell'affido condiviso*, cit., p. 6; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1014.

¹⁸¹ G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, cit., p. 194; V. ALVISI, *Trascrivibilità e opponibilità ai terzi della domanda di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 21; E. PATANIA, *Opponibilità, al terzo acquirente dell'immobile, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva di un coniuge*, cit., p. 140; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 139.

¹⁸² C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit. p. 19.

¹⁸³ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 126.

¹⁸⁴ E. ASTUNI, *Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: l'assegnazione della casa familiare a seguito della riforma dell'affido condiviso*, in *Rassegna di casi e di questioni*, p. 1.

¹⁸⁵ *Cass. civile*, 15 aprile 2022, n. 12387, in *De Jure*.

¹⁸⁶ V. ALVISI, *Trascrivibilità e opponibilità ai terzi della domanda di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 21; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 126-127; G. FREZZA, *La casa (già) familiare*, cit., p.14; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*,

molteplici perplessità sia in ragione dell'incongruo richiamo all'elenco tassativo di cui all'art. 2643 c.c.¹⁸⁷; sia per l'esplicito rinvio agli effetti dichiarativi descritti dall'art. 2644 c.c.¹⁸⁸, configurando apparentemente la trascrizione come l'unico presupposto costitutivo dell'opponibilità¹⁸⁹.

La necessità di salvaguardare l'interesse familiare ha dunque indotto ad ammettere stabilmente la trascrivibilità del provvedimento, neutralizzando il rischio di alienazioni fraudolente preordinate a sottrarre il bene al vincolo impresso¹⁹⁰.

In termini operativi, l'opponibilità si articola secondo il criterio della data certa: il provvedimento è opponibile al terzo entro il novennio anche in assenza di pubblicità immobiliare, mentre richiede la trascrizione per spiegare gli effetti oltre i nove anni¹⁹¹.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, in una successiva pronuncia, hanno risolto il contrasto interpretativo circa la necessità della trascrizione anche per il periodo inferiore al novennio, ribadendo che la trascrizione è necessaria solo per il periodo successivo. A supporto di tale esito interpretativo, la Suprema Corte ha

cit., p. 1018; A. GRAGNANI – A. LESTINI, *Casa familiare: trascrizione del provvedimento di assegnazione e opponibilità*, cit., p. 3; A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 5; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, da Aji, 2015, p. 465; C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit. p. 19; P. VIRDAGAMO, *Opponibilità ai terzi del provvedimento assegnativo della casa familiare e affidamento condiviso*, cit., p. 2; C. M. BIANCA, *Diritto civile. 2.1 La famiglia*, cit., p. 217.

¹⁸⁷ E. ASTUNI, *Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: l'assegnazione della casa familiare a seguito della riforma dell'affido condiviso*, cit., p. 3; G. FREZZA, *La casa (già) familiare*, cit., p. 14.

¹⁸⁸ G. FREZZA, *La casa (già) familiare*, cit., p. 14.; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1018; M. LAUDISIO, *Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare non trascritto*, cit., p. 5; C. CHIUSOLI, *Assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi: la "disarmante semplicità" del principio di priorità della trascrizione*, da Famiglia e diritto, in One Legale, 2017, p. 40.

¹⁸⁹ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 63; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 127.

¹⁹⁰ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 63.

¹⁹¹ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 59; C. IRTI, *Casa familiare e autonomia negoziale*, cit. p. 56; P. MACCARONE, *La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi*, da Ius famiglie, p. 2; P. S. COLOMBO, *Opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, da Ius Famiglie, p. 1; V. ALVISI, *Trascrivibilità e opponibilità ai terzi della domanda di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 22; Cass. civile, Sez. I, 18 settembre 2009, n. 20144 in One Legale.

evidenziato che l'inciso "*in quanto trascritta*"¹⁹² risponde a una mera finalità chiarificatrice, che non è ammissibile una compressione della tutela del coniuge affidatario e che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve accordarsi assoluta primazia alla conservazione dell'habitat domestico dei figli minori o non autosufficienti¹⁹³.

In ultima analisi, un cenno peculiare merita l'istituto della trascrizione del provvedimento di assegnazione "*provvisorio*", introdotto dalla riforma del 2006. Tale meccanismo, di natura spiccatamente cautelare, assolve la funzione di prevenire atti di disposizione dell'immobile che potrebbero compromettere il diritto di abitazione del coniuge assegnatario della casa familiare, e della prole, nel periodo di tempo necessario alla conclusione del procedimento¹⁹⁴.

2.6 Cause di estinzione del diritto alla casa familiare

La riforma del 2006 ha introdotto, per il tramite dell'art. 155-quater c.c., un regime tipizzato volto a regolare le ipotesi di cessazione e revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Nello specifico, il legislatore aveva originariamente previsto la cessazione del diritto di godimento sull'immobile al verificarsi di tre distinte condizioni: l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare; l'instaurazione da parte dell'assegnatario di una convivenza *more uxorio* ovvero la

¹⁹² C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1014.

¹⁹³ L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 60-61; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1015.

¹⁹⁴ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 129.

contrazione di nuove nozze¹⁹⁵; infine, il venir meno della coabitazione con i figli, sul presupposto del raggiungimento della loro indipendenza economica¹⁹⁶.

Tale rigidità della disposizione ha, tuttavia, sollevato profonde perplessità in dottrina. La norma, infatti, si inserisce nell'alveo dei rimedi posti a tutela della crisi del nucleo familiare, ambito in cui l'assegnazione dell'immobile non assolve a una funzione assistenziale in favore dell'ex coniuge, bensì persegue l'esclusivo fine di preservare l'habitat domestico della prole¹⁹⁷.

Sotto il profilo della prima fattispecie, ossia il caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare, *nulla quaestio*. Il venir meno della stabile dimora nell'abitazione determina la perdita della funzione stessa di casa familiare quale habitat domestico¹⁹⁸. Sul punto, la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha precisato che l'allontanamento materiale dall'immobile, per giustificare la revoca, deve configurarsi come effettivo, definitivo e non dettato da ragioni transitorie o emergenziali connesse alla crisi della coppia, restando altrimenti intatta la funzione protettiva del provvedimento¹⁹⁹. Parallelamente, la Suprema Corte è intervenuta con una precedente ordinanza, sancendo che l'assegnazione della casa familiare decade qualora il figlio sia stabilmente “fuori sede” e i suoi rientri non rivestano carattere di significativa regolarità, riducendo l'immobile a mero luogo di appoggio occasionale²⁰⁰.

¹⁹⁵ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 70; C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 219; R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 66; L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 74; C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 16; M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 7; E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, cit., p. 30.

¹⁹⁶ C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 219; L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, cit., p. 74; C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 16; M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 8.

¹⁹⁷ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 70; Cass. civile, Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591, cit.

¹⁹⁸ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 66; C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 17; Trib. Brescia, 23 gennaio 2019, in *One Legale*.

¹⁹⁹ Cass. civile, Sez. I, 8 settembre 2025, n. 24754, in *One Legale*.

²⁰⁰ Cass. civile, Sez. I, 30 maggio 2025, n. 14458, in *Ius Famiglie*.

Maggiori dubbi interpretativi hanno interessato, invece, le ipotesi legate alla costituzione di un nuovo nucleo familiare per il tramite della convivenza *more uxorio* o della celebrazione di nuove nozze. Una lettura puramente letterale e meccanica della norma, che disponesse la revoca automatica del diritto al solo verificarsi dell'evento, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali²⁰¹. Ne consegue la necessità di procedere a un vaglio *ex ante* circa l'impatto che tali mutamenti relazionali esercitano sul preminente interesse della prole al mantenimento del loro habitat domestico²⁰². Nel tempo la giurisprudenza ha elaborato orientamenti differenziati: talora privilegiando un'interpretazione letterale della disposizione; talaltra adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata, subordinando la revoca a un riesame delle circostanze concrete al fine di valutare la permanenza o meno dell'interesse del minore alla conservazione dell'assetto abitativo preesistente; in altri casi, ancora, adottando una interpretazione di riserva di legittimità costituzionale²⁰³.

²⁰¹ E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, cit., p. 30.

²⁰² C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 71; R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 68; C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, cit., p. 18; M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 8.

²⁰³ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 72.

CAPITOLO 3

L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE DOPO LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE: D.LGS 292/2012. CENNI DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO CON LA LEGGE CIRINNA'

SOMMARIO: 3.1 La riforma della filiazione. Brevi cenni. – 3.2 Assegnazione della casa familiare: il nuovo art. 337-sexies c.c. – 3.3 Trascrivibilità e opponibilità del provvedimento di assegnazione a seguito dell'art. 337-sexies c.c. – 3.4 Revoca del provvedimento di assegnazione col nuovo art. 337-sexies c.c. – 3.5 Brevi considerazioni di applicazione dell'istituto con la Legge Cirinnà: coppie *more uxorio* e unioni civili.

3.1 La riforma della filiazione. Brevi cenni

Quando si affronta il tema della Riforma della Filiazione, è indispensabile richiamare il contributo del Professor Cesare Massimo Bianca, che ne è stato promotore principale ed ispiratore grazie alla particolare attenzione dedicata al Diritto di Famiglia²⁰⁴.

La riforma ha perseguito l'obiettivo di rendere la disciplina della filiazione conforme ai principi costituzionali, realizzando l'unicità dello *status* di figlio²⁰⁵ ed eliminando ogni discriminazione nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Al contempo, ha posto l'interesse del minore al centro del diritto familiare²⁰⁶.

Il Professor Cesare Massimo Bianca criticava la vecchia concezione pubblicistica della famiglia ritenendo che i diritti familiari dovessero essere qualificati come diritti individuali e, pertanto, essere regolati dal diritto privato anziché da quello pubblico. Secondo questa impostazione, era necessario superare definitivamente il discrimine tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori da esso. Già la Riforma del 1975²⁰⁷ aveva

²⁰⁴ F. D'ARPINO, *La Legge 28 dicembre 2012, 219: impatto sulla vita professionale degli avvocati*, da Aji, 2022, p. 992; R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, in Aji, 2022, p. 1480.

²⁰⁵ C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, 2015, cit., p. 3.

²⁰⁶ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1480.

²⁰⁷ Si veda il Cap. 1 al par. 1.3.

segnato un progresso in questo senso, senza tuttavia eliminare del tutto ogni disparità di trattamento²⁰⁸.

Successivamente, anche in seguito alla Riforma del Diritto di Famiglia del 2006²⁰⁹, si è avviato un procedimento legislativo che ha portato alla Riforma della Filiazione del 2012. In questo contesto, è opportuno ripercorrere brevemente le tappe principali²¹⁰.

Anzitutto, fu istituita la prima commissione ministeriale presieduta dallo stesso Professor Bianca, con l'obiettivo di eliminare la distinzione tra figli naturali e legittimi²¹¹. Pur non trascurando ulteriori profili critici della disciplina della filiazione quali, ad esempio, la tradizionale ripartizione delle competenze tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minori, l'attenzione principale rimase concentrata sulla parificazione dello *status* di filiazione²¹². Un primo schema di disegno di legge delega fu approvato solo da un ramo del Parlamento; tuttavia, susseguì una crisi di Governo che determinò la conclusione anticipata della quindicesima legislatura²¹³.

Il medesimo disegno di legge fu successivamente ripreso dalla sedicesima legislatura, durante la quale il nuovo Governo condivise l'esigenza di unificare lo *status* di figlio e istituì una nuova commissione per occuparsi della questione. Vennero proposti diversi disegni di legge di iniziativa governativa che evidenziavano la sovrapposizione tra la riforma sostanziale della filiazione e le problematiche processuali connesse all'organizzazione della giustizia minorile²¹⁴.

²⁰⁸ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1481; M. SESTA, *Filiazione*, *Enc. dir.*, VIII, 2015, p. 2.

²⁰⁹ Si analizzi il Cap. 2.

²¹⁰ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1482.

²¹¹ G. SCLAFANI, *La riforma della filiazione e il rapporto tra gli ascendenti e i nipoti minori. Il D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154*, da Aji, 2015, p. 232.

²¹² M. SESTA, *Filiazione*, *Enc. dir.*, cit., p. 1.

²¹³ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1483.

²¹⁴ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1483-1484.

Tuttavia, nell'autunno del 2012, in prossimità della conclusione della legislatura, ulteriori modifiche avrebbero compromesso definitivamente l'approvazione della riforma. In tale contesto, il Professor Bianca, innanzi alla Commissione, sollecitò l'approvazione del testo, ribadendo le ragioni a sostegno dell'unificazione dello *status* di figlio²¹⁵. La Commissione concluse l'esame del disegno di legge senza ulteriori modifiche, consentendo così l'approvazione della legge n. 219/2012²¹⁶.

Già l'art. 30 della Costituzione aveva parzialmente inciso sulla struttura codicistica, imponendo alla legge di tutelare i figli nati fuori dal matrimonio mediante adeguati strumenti giuridici e sociali; tuttavia, tale intervento non aveva determinato una piena equiparazione dei diritti²¹⁷.

La nuova disciplina, rubricata “*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*” sancisce, all'art. 315 c.c., l'unicità dello *status* giuridico di figlio²¹⁸. Ne deriva l'affermazione del principio secondo cui tutti i figli sono uguali e sono titolari degli stessi diritti, superando definitivamente la tradizionale distinzione tra figli nati in costanza di matrimonio, definiti di “serie A”, e figli nati fuori dal matrimonio, definiti di “serie B”²¹⁹.

La riforma della filiazione ha inoltre introdotto, all'art. 315-bis c.c., lo statuto dei diritti e dei doveri del figlio²²⁰. Anzitutto, si annovera il “*diritto al mantenimento*,

²¹⁵ M. SESTA, *Filiazione*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 519.

²¹⁶ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1486-1487; D. INFANTINO, *Riforma sulla filiazione: “pillole su cosa cambia”*, da *Riforma sulla filiazione*, 2014, p. 70.

²¹⁷ C. G. SCLAFANI, *La riforma della filiazione e il rapporto tra gli ascendenti e i nipoti minori. Il D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154*, cit., p. 233.

²¹⁸ F. D'ARPINO, *La Legge 28 dicembre 2012, 219: impatto sulla vita professionale degli avvocati*, cit., p. 992; C. G. SCLAFANI, *La riforma della filiazione e il rapporto tra gli ascendenti e i nipoti minori. Il D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154*, cit., p. 231; C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 372; O. L. PEGNA, *Riforma della filiazione e diritto internazionale privato*, da *Rivista di Diritto Internazionale*, Milano, 2014, p. 394.

²¹⁹ D. INFANTINO, *Riforma sulla filiazione: “pillole” su cosa cambia*, cit., p. 71; M. PALADINI, *Profili sostanziali e sistematici della nuova disciplina della filiazione*, da *Riforma della filiazione*, 2013, p. 35; C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 4.

²²⁰ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 376.

*all'educazione e all'istruzione*²²¹, da garantire nel rispetto delle capacità e delle inclinazioni naturali del minore²²². Tali diritti non si esauriscono nell'obbligo alimentare, ma si estendono anche a tutti gli ulteriori aspetti della vita del figlio: abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, e sorgono con la procreazione²²³.

Il diritto al mantenimento²²⁴ si configura come diritto del minore all'assistenza materiale, che non è limitato a ciò che è necessario per la sua crescita e la sua formazione ma è comprensivo del mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza familiare²²⁵. Ove i genitori non abbiano i mezzi necessari per provvedere a tali esigenze, gli ascendenti sono tenuti a fornire le risorse necessarie. Tale diritto può protrarsi anche oltre il raggiungimento della maggiore età, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica²²⁶. Come ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, lo stato di non autosufficienza economica non deve derivare da negligenza, inerzia o scelta del figlio stesso, richiamando quest'ultimo al principio di autoresponsabilità. Questo orientamento mira a bilanciare la solidarietà familiare con la necessità di evitare una perpetuazione *ab libitum* dell'obbligo a carico del genitore, specialmente laddove il percorso formativo sia concluso o ingiustificatamente procrastinato²²⁷. Detto principio è stato, inoltre, confermato da una recentissima ordinanza della Corte Suprema di Cassazione²²⁸.

²²¹ M. SESTA, *Filiazione*, *Enc. dir.*, cit., p. 1.

²²² C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1 *La famiglia*, cit., p. 376.

²²³ C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 59-60.

²²⁴ A. C. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 1165.

²²⁵ C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1 *La famiglia*, cit., p. 377; C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, in *Ius Famiglie*, 2018, p. 2.

²²⁶ C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1 *La famiglia*, cit., p. 379; C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., 2018, p. 2; C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 65.

²²⁷ *Cass. civile*, Sez. I, Ordinanza 20 aprile 2026, n. 10335, in *One Legale*.

²²⁸ *Cass. civile*, Sez. I, Ordinanza 4 giugno 2026, n. 17783, in *One Legale*.

Accanto ad esso si collocano il “*diritto all’educazione*”²²⁹, inteso come diritto alla formazione morale e sociale, e il “*diritto all’istruzione*” volto a garantire un’adeguata preparazione culturale e professionale²³⁰.

In seguito rileva “*il diritto a crescere nella propria famiglia*”²³¹, intesa come bene essenziale e si concretizza nella pretesa, del minore, di non subire provvedimenti di adozione, affidamento e allontanamento se non nei casi previsti dalla legge²³². Il diritto in esame non è stato istituito con la Riforma della filiazione ma era già contemplato nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia adottata a New York nel 1989²³³.

Appare opportuno evidenziare che i diritti in esame presentano una natura personale e non patrimoniale. Tale qualificazione si estende anche al diritto al mantenimento, il quale, pur avendo ad oggetto la corresponsione di una somma periodica a favore del minore e ordinarie pretese creditorie, conserva la propria intrinseca natura personale²³⁴.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 può essere menzionata anche con riferimento al “*diritto all’ascolto del minore*”²³⁵. La Convenzione affermava già il diritto del fanciullo, che avesse compiuto 12 anni o di età inferiore ma con capacità di discernimento, ad esprimere la propria opinione in questioni che lo riguardavano, avendo, inoltre, la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concernesse e nei casi di negoziazione assistita²³⁶. Il diritto si esplica, oltre che all’interno dei processi, anche in famiglia quando si tratta

²²⁹ A. C. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, *Enc. dir.*, cit., p. 1168-1169.

²³⁰ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 380.

²³¹ M. SESTA, *Filiazione*, *Enc. dir.*, cit., p. 2.

²³² C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 383; C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., 2018, p. 2.

²³³ C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., p. 2.

²³⁴ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 376-377.

²³⁵ D. INFANTINO, *Riforma sulla filiazione: “pillole” su cosa cambia*, cit., p. 73; A. C. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, *Enc. dir.*, cit., p. 1169-1172; M. SESTA, *Filiazione*, *Enc. dir.*, cit., p. 2.

²³⁶ C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., p. 4; C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p.384; M. PALADINI, *Profili sostanziali e sistematici della nuova disciplina della filiazione*, cit., p. 40; M. SESTA, *Filiazione*, *Enc. dir.*, cit., p. 2.

di interessi che lo riguardano²³⁷. È bene sottolineare che il termine “ascoltare” non deve essere inteso come un mero “udire” il minore, ma nel senso di far sì che quest’ultimo possa partecipare alle discussioni che lo riguardano e, quindi, sentirne le ragioni²³⁸. Questo diritto fa in modo che le decisioni inerenti la vita e la crescita del minore siano prese tenendo conto della sua volontà²³⁹.

Nei casi di conflittualità attenuata il giudice nomina un curatore speciale che procede all’ascolto del minore e che lo rappresenta, nei procedimenti, svolgendo le attività che dovrebbero essere svolte dai genitori²⁴⁰. Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa affermando che le opinioni manifestate dal minore devono essere tenute in considerazione dal giudice e che le difformi valutazioni impongono un onere di motivazione che deve ritenersi proporzionale al grado di discernimento del minore²⁴¹. La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito come l’audizione del minore capace di discernimento costituisca un principio inderogabile dell’ordinamento²⁴². Tale orientamento ha trovato ulteriore specificazione in una successiva pronuncia della Suprema Corte, la quale, pur confermando l’obbligatorietà del primo ascolto, ha opportunamente precisato che il rinnovo dello stesso nei successivi gradi di giudizio non è automatico, gravando sul giudice l’onere di evitarlo laddove si palesi manifestamente superfluo o fonte di ulteriore stress emotivo per il minore inserito nel conflitto genitoriale²⁴³.

Bisogna sottolineare che, posto che l’interesse primario da salvaguardare è sempre quello del minore, nel caso in cui l’ascolto sia pregiudizievole per il minore stesso, o

²³⁷ C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 62.

²³⁸ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p.386.

²³⁹ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p.385.

²⁴⁰ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p.387.

²⁴¹ C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., p. 5; *Cass. civile*, Sez. I, 2 luglio 2014, n. 15143 in Banca Dati De Jure.

²⁴² *Cass. civile*, Sez. I, Ordinanza 18 settembre 2025, n. 25555, in One Legale.

²⁴³ *Cass. civile*, Sez. I, Ordinanza 27 marzo 2026, n. 10344, in One Legale.

manifestamente superfluo, il giudice non procede a questo onere e ne dà atto con provvedimento motivato²⁴⁴.

Ulteriore diritto del minore da analizzare è il “*diritto al nome*”. Il cognome è un elemento essenziale dell’identità personale. In passato, il modello autoritario e gerarchico della famiglia²⁴⁵ dava la possibilità di attribuire al figlio solo il cognome paterno²⁴⁶. La Corte costituzionale era intervenuta con diverse pronunce per denunciare l’illegittimità delle disposizioni, poiché riteneva che rilevasse una disparità di trattamento dei coniugi. A seguito di una sentenza del 2022, dopo varie pronunce che si sono susseguite negli anni, la Corte costituzionale ha affermato che il figlio deve adottare, al momento della nascita, i cognomi di entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra i coniugi²⁴⁷.

Il “*diritto del minore ad avere rapporti significativi con i parenti*”²⁴⁸ trova il suo riscontro nel diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti²⁴⁹. Pertanto il giudice, nell’emanazione di eventuali provvedimenti inerenti all’affidamento dei minori, pone in rilievo il rapporto intercorrente tra il minore e i suoi ascendenti. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sottolineato l’importanza del rapporto fra nonni e nipoti e ha posto, a carico degli Stati membri, misure idonee a rendere effettivi i provvedimenti che assicurano tali rapporti²⁵⁰. Gli ascendenti, ai quali sia impedito l’esercizio del precitato diritto, possono proporre ricorso davanti al tribunale del luogo in cui risiede il minore, affinché possano essere adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore²⁵¹. La giurisprudenza di

²⁴⁴ D. INFANTINO, *Riforma sulla filiazione: “pillole” su cosa cambia*, cit., p. 73; Trib. Salerno, 4 ottobre 2010, in One Legale.

²⁴⁵ Si è esaminato al Par. 1.1 del Cap. 1 l’evoluzione del modello familiare: si è passati da un modello gerarchico e autoritario ad un modello antiautoritario e paritario.

²⁴⁶ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p.387.

²⁴⁷ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p.388-389; Corte. Cost. 27 aprile 2022 n. 131, in Corte costituzionale.

²⁴⁸ M. SESTA, *Filiazione, Enc. dir.*, cit., p. 2.

²⁴⁹ D. INFANTINO, *Riforma sulla filiazione: “pillole” su cosa cambia*, cit., p. 72.

²⁵⁰ C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., p. 3.

²⁵¹ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 382; D. INFANTINO, *Riforma sulla filiazione: “pillole” su cosa cambia*, cit., p. 72.

legittimità ha infatti ribadito che il diritto degli ascendenti, *ex art. 317-bis c.c.*, non possiede una natura autonoma o assoluta, bensì strettamente strumentale e subordinata al superiore e preminente interesse del minore. La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che la frequentazione con i nonni deve tradursi in un concreto, positivo e gratificante vantaggio per lo sviluppo psico-fisico e affettivo del nipote. Di conseguenza, l'eventuale interruzione o limitazione degli incontri disposta dal giudice non assume una valenza sanzionatoria nei confronti degli adulti, ma si configura come una necessaria misura di protezione e salvaguardia del minore di fronte a legami affettivi carenti o disfunzionali²⁵².

Passando, infine, all'assistenza morale possiamo fare brevemente riferimento al "*diritto all'amore*". Questo diritto si esplica nel diritto del figlio ad essere amato dai suoi genitori²⁵³. Ha avuto il suo espresso riconoscimento nella disciplina dell'adozione poiché, questa, esige l'idoneità affettiva dei soggetti che sono chiamati a sostituirsi ai genitori di sangue²⁵⁴.

Il diritto in esame non si esaurisce nel solo ambito del rapporto tra genitori e figli, ma si espande, altresì, alla relazione con gli ascendenti, in particolare con i nonni. L'evoluzione dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare ha determinato un significativo mutamento sia nel rapporto figli-genitori, sia in quello nipoti-nonni. In epoca precedente, infatti, gli ascendenti godevano di una posizione autoritaria, come dimostrato dalla disciplina del Codice civile del 1865, il quale configurava una struttura familiare di tipo piramidale e gerarchica, attribuendo un ruolo preminente agli ascendenti, in particolare ai più anziani. In tale contesto normativo era previsto l'istituto del consiglio di famiglia, all'interno del quale gli ascendenti, considerati membri di diritto, esercitavano ampi poteri nei confronti dei minori, anche con riferimento agli atti dispositivi del loro patrimonio²⁵⁵.

²⁵² Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 4 febbraio 2026, n. 1744, in *One Legale*.

²⁵³ C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 70.

²⁵⁴ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 380-381.

²⁵⁵ M. BIANCA, *Il diritto del minore all'"amore" dei nonni*, in *Rivista di Diritto civile*, 2006, p. 158.

Successivamente, con l'entrata in vigore del Codice civile del 1942 e, soprattutto con l'avvento della Costituzione del 1948, si è affermato il modello della famiglia nucleare, caratterizzata da un'impostazione antiautoritaria. Tale impostazione ha comportato l'abrogazione delle disposizioni del codice del 1865 che attribuivano agli ascendenti un ruolo dominante e autoritario nelle decisioni familiari, nonché la soppressione dell'istituto del consiglio di famiglia²⁵⁶.

L'introduzione della famiglia nucleare ha riconosciuto agli ascendenti un ruolo di supporto e di sostegno del minore. All'interno del Codice civile si possono individuare due distinti gruppi di disposizioni: il primo gruppo concerne la materia delle successioni e attribuisce agli ascendenti una posizione di rilievo nell'ambito familiare, includendo anche obblighi specifici, quali, ad esempio, l'obbligo alimentare²⁵⁷. In tale ambito assume particolare rilevanza l'articolo 148 c.c., il quale stabilisce che, qualora i genitori non dispongano dei mezzi economici necessari, gli ascendenti sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli minori. La giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo non deve essere interpretato in senso strettamente patrimoniale²⁵⁸.

Il secondo gruppo di disposizioni riguarda, invece, la disciplina del rapporto tra nonni e nipoti, che assume rilievo soprattutto in situazioni di conflittualità o di assenza dei genitori. In tali ipotesi, ad esempio, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti²⁵⁹.

Nell'attuale contesto giuridico risulta sempre più evidente l'importanza del ruolo svolto dai nonni nella crescita e nella formazione della personalità del minore. Nonostante sia presente una lacuna normativa sul punto, è possibile fare riferimento agli articoli 330 e seguenti c.c., relativi alla responsabilità genitoriale, dai quali si

²⁵⁶ M. BIANCA, *Il diritto del minore all' "amore" dei nonni*, cit., p. 159.

²⁵⁷ M. BIANCA, *Il diritto del minore all' "amore" dei nonni*, cit., p. 160.

²⁵⁸ M. BIANCA, *Il diritto del minore all' "amore" dei nonni*, cit., p. 160-161.

²⁵⁹ M. BIANCA, *Il diritto del minore all' "amore" dei nonni*, cit., p. 162.

evinces che, in caso di decadenza dalla stessa, possono essere gli ascendenti a subentrare nella cura del minore²⁶⁰.

Un ulteriore profilo rilevante attiene al diritto di visita degli ascendenti. Sono emersi dubbi circa la qualificazione di tale diritto, se come diritto soggettivo o come interesse legittimo. Appare, pertanto, necessario procedere a una valutazione caso per caso, ponendo al centro l'interesse del minore, al fine di determinare l'effettiva configurabilità del diritto di visita degli ascendenti. Ciò consente di evitare un'indebita compressione dei diritti soggettivi in favore dei meri interessi legittimi. Resta comunque fermo il principio secondo cui: *“i genitori non possono, senza giustificati motivi, ostacolare le relazioni personali del minore con i nonni”*²⁶¹.

In conclusione, il diritto in esame evidenzia come il cosiddetto *“diritto all'amore”*, configurabile come una posizione giuridica emergente rispetto al passato, si espliciti non solo nei confronti dei genitori, ma anche degli ascendenti²⁶². La sua violazione è suscettibile di dar luogo a una responsabilità risarcitoria²⁶³.

All'interno dello statuto sono previsti anche i doveri del figlio. Anzitutto troviamo il *“dovere di rispetto dei genitori”*²⁶⁴, il quale costituisce un dovere morale e sociale²⁶⁵. In dottrina si sono registrati due orientamenti differenti: secondo un primo orientamento, il dovere di rispetto ha una natura giuridica discendente dal rapporto di filiazione e viene definito come dovere inderogabile di solidarietà sociale; oltretutto, è strumentale all'attuazione dei doveri dei genitori²⁶⁶. Secondo un altro orientamento, invece, si tratta di un dovere di natura etica e si accentua con il raggiungimento, da parte dei genitori, di un'età più avanzata.

²⁶⁰ M. BIANCA, *Il diritto del minore all'“amore” dei nonni*, cit., p. 164.

²⁶¹ M. BIANCA, *Il diritto del minore all'“amore” dei nonni*, cit., p. 169.

²⁶² M. BIANCA, *Il diritto del minore all'“amore” dei nonni*, cit., p. 172.

²⁶³ M. BIANCA, *Il diritto del minore all'“amore” dei nonni*, cit., p. 177.

²⁶⁴ M. SESTA, *Filiazione, Enc. dir.*, cit., p. 3.

²⁶⁵ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 390.

²⁶⁶ C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., p. 5.

In secondo luogo, troviamo il “*dovere di contribuire al mantenimento economico della famiglia*”²⁶⁷. Affinché si possa avere questo dovere servono alcuni presupposti: la convivenza del minore con i genitori e la titolarità, da parte del figlio, di mezzi economici necessari²⁶⁸; infatti, è da escludersi che il figlio non concluda gli studi per cercare un lavoro che gli permetta di adempiere al dovere di contribuzione nella famiglia²⁶⁹.

Infine, viene menzionato il “*dovere di residenza del minore con i genitori*”. Quest’ultimo dispone che il figlio, sino alla maggiore età, o comunque fino a che non divenga emancipato, non può abbandonare la casa dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale²⁷⁰. Precedentemente alla riforma del 1975 il padre aveva il potere di richiamare il figlio che si era allontanato dall’abitazione, senza il suo permesso, con la possibilità di ricorrere, se necessario, al giudice tutelare²⁷¹.

Altro punto su cui interviene la novella legislativa è il superamento della nozione di “*potestà genitoriale*” sostituita dal concetto di “*responsabilità genitoriale*”²⁷², intesa come ufficio privato che si specifica in un’autorità personale e patrimoniale che l’ordinamento attribuiva ai genitori sui figli minori²⁷³, già sancita all’art. 30 comma 1 della Costituzione²⁷⁴. Lo scopo era quello di unificare le disposizioni concernenti i

²⁶⁷ M. SESTA, *Filiazione, Enc. dir.*, cit., p. 3.

²⁶⁸ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 390-391; C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., p. 6.

²⁶⁹ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 391.

²⁷⁰ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 391; C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., p. 6.

²⁷¹ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 392; C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, cit., p. 6.

²⁷² C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 579; A. C. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli, Enc. dir.*, cit., p. 1165; M. SESTA, *Filiazione, Enc. dir.*, cit., p. 3.

²⁷³ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 393; C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 58.

²⁷⁴ M. VELLETTI – C. FILAURO, *Responsabilità genitoriale: nozione*, da *Ius Famiglie*, 2015, p. 1; V. CARBONE, *Il D.lgs n. 154/2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione*, cit., p. 448; D. INFANTINO, *Riforma sulla filiazione: “pillole” su cosa cambia*, cit., p. 72; M. PALADINI, *Profili sostanziali e sistematici della nuova disciplina della filiazione*, cit., p. 38.

diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano nati all'interno o fuori dal matrimonio²⁷⁵.

Il nostro codice non contiene una definizione di responsabilità genitoriale ma, la nozione, è stata introdotta nel nostro ordinamento tenendo in considerazione ciò che le fonti internazionali hanno previsto²⁷⁶, come anche quello che si riscontra in altri ordinamenti quali, ad esempio, l'ordinamento tedesco in cui si fa riferimento al concetto di *Elterliche Sorge*. Nell'esperienza tedesca, infatti, si è assistito al superamento del termine tradizionale (*Gewalt*), il quale evocava un'idea di potere o autorità, in favore del più moderno concetto (*Sorge*) inteso come “cura”. Il genitore, pur conservando una posizione giuridica qualificata e un proprio diritto-dovere nei confronti del figlio, è tenuto ad esercitare tale funzione esclusivamente nell'interesse del figlio, con particolare riguardo alla sua crescita e alla piena formazione della sua personalità²⁷⁷. In questo nuovo concetto il centro degli interessi non è più costituito dal genitore, che è chiamato ad esercitare la sua autorità personale e patrimoniale sul minore, ma dal minore stesso. Infatti, il previgente articolo 316 c.c. faceva riferimento alla posizione del figlio come assoggettato alla potestà genitoriale dei genitori fino a che, quest'ultimo, non avesse raggiunto la maggiore età o l'emancipazione. L'appena esposta prospettiva, ad oggi, è venuta meno²⁷⁸.

Ci sono alcuni elementi che caratterizzano la nozione di responsabilità genitoriale: anzitutto, si compone di doveri e di poteri nei confronti dei figli; in secondo luogo, i genitori sono posti in una situazione di parità nell'esercizio di tale responsabilità; infine, il genitore ha il dovere di vigilanza e di controllo verso l'altro genitore²⁷⁹.

Inoltre, nell'ipotesi di contrasto sulle questioni di maggiore rilevanza per il figlio, ciascuno dei genitori può ricorrere presso il Tribunale per indicare i provvedimenti che

²⁷⁵ D. INFANTINO, *Riforma sulla filiazione: “pillole” su cosa cambia*, cit., p. 72; M. PALADINI, *Profili sostanziali e sistematici della nuova disciplina della filiazione*, cit., p. 39.

²⁷⁶ M. PALADINI, *Profili sostanziali e sistematici della nuova disciplina della filiazione*, cit., p. 38.

²⁷⁷ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 395.

²⁷⁸ C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 587.

²⁷⁹ C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 592.

ritiene più opportuni²⁸⁰. Nonostante la mancanza di una definizione, è possibile definirla come un ufficio privato costituito da diritti e doveri attribuiti al genitore da esercitare nell'esclusivo interesse del figlio²⁸¹; è un'assunzione di responsabilità dei genitori nei confronti della prole²⁸².

La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, in forza del principio della bigenitorialità, tenendo in considerazione le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni naturali del figlio²⁸³. Può aversi esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale allorquando venga disposto l'affidamento esclusivo, *ex art. 337-quater c.c.*, dei figli a uno solo dei genitori²⁸⁴.

La riforma ha inciso anche sul piano processuale attraverso la modifica all'articolo 38 disp. att. c.c. ridistribuendo le competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni²⁸⁵. La legge ha introdotto, su emendamento n. 31 del senatore Borselli, una rilevante riduzione delle materie di competenza del Tribunale per i minori che, al contrario, erano state estese dopo la legge n. 54/2006²⁸⁶. Pertanto, la competenza spetta al giudice ordinario, anche se in alcune ipotesi la competenza resta ancora in capo al Tribunale per i minorenni²⁸⁷.

La riforma evita che si debba ricorrere presso due Tribunali differenti. Ma, nel caso in cui tra i genitori penda un giudizio di separazione o divorzio, il Tribunale ordinario esercita una *vis attrativa* e assume, ad esempio in caso di limitazione della

²⁸⁰ M. VELLETTI – C. FILAURO, *Responsabilità genitoriale: nozione*, cit., p. 3; C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 590.

²⁸¹ M. VELLETTI – C. FILAURO, *Responsabilità genitoriale: nozione*, cit., p. 2.

²⁸² C. G. SCLAFANI, *La riforma della filiazione e il rapporto tra gli ascendenti e i nipoti minori. Il D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154*, cit., p. 234.

²⁸³ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 395; C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, cit., p. 588.

²⁸⁴ M. VELLETTI – C. FILAURO, *Responsabilità genitoriale: nozione*, cit., p. 3; C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 397.

²⁸⁵ C. G. SCLAFANI, *La riforma della filiazione e il rapporto tra gli ascendenti e i nipoti minori. Il D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154*, cit., p. 235.

²⁸⁶ V. MONTARULI, *Profili sostanziali e processuali relativi alla legge 10 dicembre 2012 n. 219*, in *Judicium*, 2013, p. 11.

²⁸⁷ V. MONTARULI, *Profili sostanziali e processuali relativi alla legge 10 dicembre 2012 n. 219*, cit., p. 12.

responsabilità genitoriale, anche la competenza sulla stessa²⁸⁸. Pertanto, la rimodulazione delle competenze previste all'art. 38 disp. att. c.c., è una conseguenza dell'affermazione del superiore interesse del minore²⁸⁹.

La Commissione, presieduta dal Professor Bianca, ha consegnato e depositato la relazione conclusiva dei lavori che è stata successivamente accettata dal Consiglio dei ministri, con l'introduzione di alcune modifiche.

La riforma della filiazione è stata completata con il D.lgs 28 dicembre 2013 n. 154, denominato "*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219*"²⁹⁰.

A conclusione del presente paragrafo è bene sottolineare che, dopo l'approvazione della sopracitata riforma, sono stati sollevati profili di incostituzionalità che, secondo il Professor Bianca, erano da ritenersi infondati²⁹¹.

Sono stati sollevati diversi profili di criticità in relazione alla disciplina in esame, in particolare con riferimento alla retroattività delle norme successive prevista dalle disposizioni transitorie. Secondo l'impostazione del Professor Bianca, tale retroattività risulta giustificata in quanto i diritti riconosciuti derivano da stati familiari introdotti dalla riforma e rispondono all'esigenza di garantire il principio di uguaglianza; orientamento, questo, condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso profili di incostituzionalità²⁹².

²⁸⁸ F. D'ARPINO, *La legge 28 dicembre 2012, 219: impatto sulla vita professionale degli avvocati*, cit., p. 999.

²⁸⁹ F. D'ARPINO, *La legge 28 dicembre 2012, 219: impatto sulla vita professionale degli avvocati*, cit., p. 999.

²⁹⁰ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1488; C. G. SCLAFANI, *La riforma della filiazione e il rapporto tra gli ascendenti e i nipoti minori. Il D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154*, cit., p. 234; V. CARBONE, *Il D.lgs n. 154/2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione*, cit., p. 447.

²⁹¹ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1492-1493.

²⁹² R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1493.

Ulteriori dubbi hanno riguardato l'attribuzione al Tribunale per i minorenni della competenza sui procedimenti relativi ai rapporti tra ascendenti e nipoti, prospettandosi un possibile eccesso di delega. Tuttavia, è stato evidenziato come la diversità delle situazioni giuridiche coinvolte impedisca la concentrazione di tali procedimenti dinanzi al giudice ordinario; anche su questo punto la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le censure²⁹³.

Analoghe perplessità sono state sollevate in merito alla competenza del Tribunale per i minorenni in materia di provvedimenti “*de potestate*”. Nonostante ciò, tale scelta è stata ritenuta giustificata in ragione della specializzazione del giudice minorile, posizione anch'essa avallata dalla Corte costituzionale²⁹⁴.

Alla luce di quanto esposto, emerge come il contributo del Professor Bianca sia stato determinante per chiarire e consolidare i principi fondamentali posti alla base della riforma sulla filiazione.

3.2 Assegnazione della casa familiare: il nuovo art. 337-sexies c.c.

Fino all'emanazione del d.lgs. n. 154/2013 l'assegnazione della casa familiare trovava la propria disciplina nell'ambito dell'art. 155-quater c.c.²⁹⁵.

Successivamente, con l'introduzione dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, tale disposizione è stata espressamente abrogata e il suo contenuto è stato integralmente trasfuso nel nuovo articolo 337-sexies c.c.²⁹⁶. Quest'ultimo trova applicazione nei procedimenti di “*separazione, scioglimento, cessazione degli effetti*

²⁹³ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1494.

²⁹⁴ R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell'ordinamento civile italiano*, cit., p. 1495-1496.

²⁹⁵ Si è analizzata la disciplina dell'assegnazione della casa familiare, ex art. 155-quater c.c., al Cap. 2.

²⁹⁶ G. FIENGO, *Assegnazione della casa familiare ed espropriazione immobiliare*, da *Ius Famiglie*, 2016, p. 1.

*civili e annullamento del matrimonio; nonché nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”*²⁹⁷.

La disciplina è stata, pertanto, ricollocata nel titolo IX del Libro I del Codice civile, dedicato alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri dei figli, con applicazione uniforme tanto ai rapporti tra genitori e figli nati all'interno del matrimonio quanto a quelli nati al di fuori dello stesso²⁹⁸.

In linea di continuità con la previgente formulazione dell'articolo 155-quater c.c., anche l'articolo 337-sexies c.c. stabilisce, al comma 1, che il godimento della casa familiare è attribuito “*tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli*”²⁹⁹. Da tale previsione si desume che, l'assegnazione della casa familiare, ha come finalità esclusiva quella di tutelare la prole coinvolta nella crisi familiare, mediante la conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro di affetti e abitudini in cui si articola la vita familiare³⁰⁰.

Come già approfondito³⁰¹, ai fini dell'adozione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che ricorrano determinati presupposti, ossia la

²⁹⁷ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, da *Judicium*, 2014, p. 1; A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, da *Rivista scientifica di Diritto processuale Civile*, in *la nuova Procedura Civile*, 2021, p. 6; I. BARONE, *Assegnazione della casa familiare e tutela della prole maggiorenne*, cit., p. 1; E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1306.

²⁹⁸ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, da *Ius Famiglie*, 2023, p. 2.

²⁹⁹ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 3; P. MANDIA, *Il diritto di abitazione della casa familiare in caso di separazione*, da *Rivista di informazione giuridica*, in *Cammino Diritto*, 2015, p. 2; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, da *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2025, p. 1008; C. PETTA, *La tutela del futuro assegnatario della casa familiare in prospettiva rimediabile*, da *Aji*, 2015, p. 479; P. DORIA, *L'assegnazione e il comodato della casa familiare nella separazione personale*, cit., p. 1064; A. GRAGNANI, *Per un'interpretazione non discriminatoria della norma sull'assegnazione della casa familiare*, da *Ius Famiglie*, 2016, p. 1; E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, *Enc. dir.*, cit., p. 15; E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1306.

³⁰⁰ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 1; P. MANDIA, *Il diritto di abitazione della casa familiare in caso di separazione*, cit., p. 2; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1009; C. PETTA, *La tutela del futuro assegnatario della casa familiare in prospettiva rimediabile*, cit., p. 479; M. PALADINI, *Assegnazione convenzionale della casa familiare e opponibilità al terzo acquirente*, in *One Legale*, 2019, p. 1331; E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1306.

³⁰¹ Si veda il Par. 2.3 del Cap. 2.

presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché la loro convivenza con il genitore collocatario³⁰². Con particolare riferimento ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la giurisprudenza ha chiarito che, affinché possa permanere il presupposto per l'assegnazione della casa familiare, è necessario che questi abbiano una stabile dimora presso la stessa³⁰³. È, tuttavia, ammessa una deroga nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia intrapreso studi universitari presso un'altra città, purché mantenga un collegamento effettivo con l'abitazione familiare, facendo in essa regolare ritorno³⁰⁴.

Ampio dibattito ha riguardato la natura giuridica del diritto di assegnazione della casa familiare. L'orientamento prevalente esclude che il diritto all'assegnazione della casa familiare sia un diritto reale, non essendo assimilabile al diritto di uso di cui all'articolo 1022 c.c.³⁰⁵. L'oggetto del provvedimento di assegnazione è rappresentato dall'abitazione familiare intesa quale immobile adibito a stabile dimora del nucleo familiare³⁰⁶, con esclusione, quindi, delle abitazioni meramente temporanee o secondarie³⁰⁷. Il genitore non assegnatario perde il diritto di godimento dell'immobile; tuttavia, nell'ipotesi in cui egli ne sia proprietario o comproprietario, il relativo diritto resta integro, subendo unicamente una limitazione quanto all'esercizio del godimento³⁰⁸.

Diversa è la disciplina nei casi in cui l'immobile sia detenuto in forza di un contratto di locazione o di comodato³⁰⁹. Nel primo caso, il contratto di locazione prosegue nelle medesime condizioni, con la particolarità che il genitore assegnatario subentra nel

³⁰² M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 2.

³⁰³ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 2; *Cass. civile*, Sez. I, 19 settembre 2022, n. 27374, in *De Jure*.

³⁰⁴ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 2; *Cass. civile*, Sez. VI, 6 maggio 2019, n. 11844, in *De Jure*.

³⁰⁵ P. MANDIA, *Il diritto di abitazione della casa familiare in caso di separazione*, cit., p. 3.

³⁰⁶ P. MANDIA, *Il diritto di abitazione della casa familiare in caso di separazione*, cit., p. 2.

³⁰⁷ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 3.

³⁰⁸ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 3.

³⁰⁹ Si analizzi il Par. 2.4.1 del Cap. 2 per un approfondimento sul tema.

rapporto contrattuale³¹⁰. Nel caso del comodato assume rilievo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione secondo cui: *“l’assegnazione della casa familiare non va a modificare la natura e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento che resta regolato dalla disciplina del comodato con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto posto che le finalità del negozio giuridico non si esauriscono per l’effetto della crisi”*³¹¹.

L’assegnatario subentra, inoltre, in tutti i diritti e gli obblighi connessi all’utilizzo dell’immobile, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento delle spese condominiali³¹².

Infine, occorre richiamare brevemente l’art. 337-sexies c.c., il quale dispone che il giudice debba tenere conto del valore economico dell’assegnazione. Tale rilevanza economica, di cui all’articolo *ut supra*, non deve tuttavia essere interpretata come obbligo di corresponsione di un canone da parte del genitore assegnatario in favore dell’altro, poiché una simile ricostruzione risulterebbe incompatibile con la funzione dell’istituto, che è quella di garantire la tutela dell’habitat domestico della prole³¹³.

3.3 Trascrivibilità e opponibilità del provvedimento di assegnazione a seguito dell’art. 337-sexies c.c.

La disciplina relativa alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare è stata interamente trasfusa all’interno del nuovo articolo 337-sexies c.c.;

³¹⁰ M. FINOCCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, cit., p. 276; *Cass. civile*, Sez. III, 07 novembre 2019, n. 28615, in *De Jure*.

³¹¹ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 4; si veda l’approfondimento, della statuizione delle Sezioni Unite della Cassazione del 2004, al Par. 2.4.1. del cap. 2; M. FINOCCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, cit., p. 277.

³¹² P. MANDIA, *Il diritto di abitazione della casa familiare in caso di separazione*, cit., p. 4; M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 6.

³¹³ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 4; P. DORIA, *L’assegnazione e il comodato della casa familiare nella separazione personale*, cit., p. 1065.

appare, pertanto, opportuno affrontare il tema mediante un sintetico richiamo alla previgente disciplina³¹⁴.

In via preliminare occorre evidenziare come sul punto convivano due distinti regimi normativi: da un lato, quello previsto dall'art. 337-sexies c.c.; dall'altro lato, quello previsto dall'art. 6 comma 6 della legge n. 898/1970³¹⁵.

In precedenza si è evidenziato che, prima della riforma sulla filiazione del 2013, la legge n. 898/1970 stabiliva che l'assegnazione, se trascritta, era opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 1599 c.c.³¹⁶, escludendo, dunque, l'opponibilità del provvedimento in caso di mancata trascrizione³¹⁷. Tale disposizione riconosceva l'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione per un periodo di nove anni, decorso il quale si rendeva necessaria la trascrizione³¹⁸. Tuttavia, la locuzione “*in quanto trascritta*” aveva dato luogo a rilevanti incertezze interpretative risolte con il noto intervento della Corte costituzionale del 2002, la quale ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile ai terzi, anche in assenza di trascrizione, entro il novennio; mentre, la trascrizione diviene necessaria oltre tale termine³¹⁹.

³¹⁴ Si veda Par. 2.5 Cap. 2.

³¹⁵ A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 1; A. GRAGNANI – A. LESTINI, *Casa familiare: trascrizione del provvedimento di assegnazione e opponibilità*, cit., p. 2.

³¹⁶ M. FINOCCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, *Enc. dir.*, cit., p. 278; F. SANTOSUOSSO, *Scioglimento del matrimonio*, *Enc. dir.*, cit., p. 676.

³¹⁷ A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 3; M. PALADINI, *Assegnazione convenzionale della casa familiare e opponibilità al terzo acquirente*, cit., p. 1332; M. SESTA, *Comunione di vita e “diritti” sulla casa familiare*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2013, p. 517; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1013; L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, da *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2025, p. 59; M. LAUDISIO, *Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare non trascritto*, da *Ius Famiglie*, 2022, p. 4; C. IRTI, *L'assegnazione della casa familiare nel processo di riforma del diritto di famiglia*, cit., p. 5.

³¹⁸ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1013.

³¹⁹ A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 3-4; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1014-1015; A. RE, *Assegnazione della casa familiare ed iscrizione di ipoteca*, da *Immobili & Proprietà*, in *One Legale*, 2018, p. 239; L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, cit., p. 60; M. LAUDISIO, *Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare non trascritto*, cit., p. 4.

Successivamente, nel 2005, la Corte costituzionale ha esteso tali tutele anche ai conviventi *more uxorio*, in funzione di protezione dei figli nati fuori dal matrimonio³²⁰.

Con l'introduzione dell'art. 337-sexies c.c., che riproduce *in toto* il contenuto del previgente art. 155-quater c.c., il legislatore ha eliminato il rinvio all'art. 1599 c.c. sostituendolo con quello all'art. 2643 c.c.³²¹. La norma stabilisce, infatti, che i provvedimenti di assegnazione e revoca della casa familiare sono soggetti a trascrizione e opponibili ai terzi secondo le regole proprie della trascrizione immobiliare, ai sensi dell'art. 2643 c.c.³²². La principale innovazione consiste nell'abbandono del riferimento alla disciplina delle locazioni, pur permanendo tale richiamo nell'art. 6 della legge n. 898/1970³²³.

L'articolo 2643 c.c. individua gli atti soggetti a trascrizione, mentre l'art. 2644 c.c. ne disciplina gli effetti, sancendo il principio della priorità della trascrizione: gli atti non producono effetti nei confronti di chi abbia acquistato diritti sul medesimo immobile in forza di un atto trascritto anteriormente, anche se di data successiva³²⁴. Ne consegue che, secondo un'interpretazione letterale, l'opponibilità del provvedimento di assegnazione dovrebbe essere valutata alla luce dell'art. 2644 c.c.³²⁵.

³²⁰ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1015.

³²¹ A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 5-6; C. CHIUSOLI, *Assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi: la "disarmante semplicità" del principio di priorità della trascrizione*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2017, p. 39; P. MACCARONE, *La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi*, da *Ius Famiglie*, 2015, p. 3; P. S. COLOMBO, *Opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, da *Ius famiglie*, 2021, p. 1.

³²² G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 5; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 465; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1016; L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, cit., p. 61; M. LAUDISIO, *Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare non trascritto*, cit., p. 5; C. IRTI, *L'assegnazione della casa familiare nel processo di riforma del diritto di famiglia*, cit., p. 6.

³²³ L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, cit., p. 61.

³²⁴ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 5; C. CHIUSOLI, *Assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi: la "disarmante semplicità" del principio di priorità della trascrizione*, cit., p. 40; P. S. COLOMBO, *Opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, cit., p. 1.

³²⁵ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 5.

Tale ricostruzione ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale, ove coordinata con l'art. 6 della legge n. 898/1970, il quale continua a prevedere che l'assegnazione, “*in quanto trascritta*”, sia opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 1599 c.c. rinviando, dunque, alla disciplina delle locazioni³²⁶.

Sulla questione erano intervenute le Sezioni Unite, affermando che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile al terzo acquirente anche in assenza di trascrizione per il novennio, mentre oltre tale limite temporale la trascrizione diviene necessaria³²⁷. L'art. 337-sexies c.c. ha, tuttavia, riaperto il dibattito, prospettando la coesistenza di due diversi regimi: uno fondato esclusivamente sulla trascrizione, applicabile ai casi di separazione, nullità e annullabilità del matrimonio; l'altro, di carattere speciale, riconducibile alla disciplina delle locazioni e del divorzio³²⁸. In tale prospettiva, il rinvio all'art. 2643 c.c. avrebbe la sola funzione di individuare gli atti soggetti a trascrizione³²⁹.

Occorre, tuttavia, considerare che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è funzionalmente orientato alla tutela dell'interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico. In ragione di tale finalità, appare preferibile l'applicazione della disciplina speciale dell'articolo 6 della legge n. 898/1970, in quanto maggiormente favorevole all'assegnatario. Tale disciplina è idonea a garantire, almeno per il novennio, la continuità abitativa dei figli all'interno dell'abitazione familiare³³⁰.

³²⁶ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 5; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 465.

³²⁷ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 6; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 466; C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1017; Trib. Bari, 10 febbraio 2015, in *Ius Famiglie*.

³²⁸ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 7; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 467.

³²⁹ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 7; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 467.

³³⁰ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1019.

Le considerazioni sinora esposte consentono di affrontare il problema del conflitto tra il diritto vantato dal creditore ipotecario e il diritto abitativo sulla casa familiare nell'ipotesi in cui l'immobile sia oggetto di pignoramento³³¹.

Qualora il debitore esecutato sia l'unico proprietario dell'immobile, l'esecuzione può essere promossa sulla base del suo *status* di proprietario, il quale assorbe ogni altro diritto reale o personale di godimento³³².

Diversa è l'ipotesi in cui l'assegnatario sia l'ex coniuge del proprietario dell'immobile: in tal caso, il creditore può comunque procedere al pignoramento, rendendosi tuttavia necessario distinguere ulteriori fattispecie³³³. In primo luogo, qualora l'ipoteca sia iscritta posteriormente al provvedimento di assegnazione della casa familiare, il conflitto si risolve a favore dell'assegnatario, poiché l'aggiudicatario della vendita acquisterà la disponibilità dell'immobile solo a seguito della revoca o dell'estinzione del provvedimento³³⁴.

Più complessa è l'ipotesi, assai frequente, in cui l'assegnazione della casa familiare sia stata trascritta anteriormente al pignoramento ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il creditore ipotecario può far vendere coattivamente l'immobile, come se fosse libero, non essendogli opponibile un provvedimento trascritto in epoca successiva all'iscrizione ipotecaria; questa visione è conforme al dettato degli articoli 2643 c.c. e 2644 c.c.³³⁵. Tale impostazione ha trovato preciso e rigoroso riscontro in una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, la quale ha confermato che l'art. 337-sexie c.c. deve essere necessariamente coordinato con i principi generali della pubblicità

³³¹ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1019; L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, cit., p. 62.

³³² L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, cit., p. 63.

³³³ L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, cit., p. 63.

³³⁴ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1019-1020; L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, cit., p. 63-64; Cass. civile, Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, in *Ius Famiglie*.

³³⁵ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1020.

immobiliare di cui agli artt. 2643 e 2644 c.c.: ne discende che l'ipoteca iscritta anteriormente attribuisce al creditore piena facoltà di sottoporre a esecuzione il bene in via prioritaria, rendendo il successivo provvedimento di assegnazione del tutto inopponibile alla procedura esecutiva, con la conseguenza che l'immobile deve essere posto in vendita come libero dal diritto di godimento³³⁶.

Un parziale temperamento di tale soluzione è rappresentato dalla previsione di un termine congruo per il rilascio dell'immobile, volto a salvaguardare temporaneamente l'esigenza di continuità abitativa dei figli³³⁷. Nonostante la rigidità dell'orientamento dominante, la dottrina ha sollevato critiche, ritenendo che tale meccanismo sacrifichi eccessivamente un interesse di natura prettamente esistenziale qual è quello della prole³³⁸.

In tale prospettiva, parte della giurisprudenza ha talvolta tentato un'interpretazione estensiva della normativa, ritenendo opponibile il provvedimento assegnativo della casa familiare, anche se trascritto successivamente alla costituzione di ipoteca sulla casa familiare, per un periodo di nove anni³³⁹. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per il creditore pignorante o per l'aggiudicatario di dimostrare il venir meno dei presupposti dell'assegnazione, al fine di ottenere la piena disponibilità dell'immobile anche prima del decorso del novennio³⁴⁰.

Un'ulteriore questione, a conclusione della trattazione del presente paragrafo, rimasta priva di espressa regolamentazione da parte del D.lgs. n. 154/2013, concerne la trascrizione della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare.

³³⁶ Cass. civile, Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, cit.

³³⁷ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1021.

³³⁸ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1021-1022.

³³⁹ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1022.

³⁴⁰ C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, cit., p. 1025.

In assenza di una previsione tipica, la giurisprudenza ha fatto ricorso ad un'interpretazione sistematica desumibile dagli articoli 2652 c.c. e 2653 c.c.³⁴¹. Tuttavia, la dottrina ha ritenuto che detta interpretazione si ponga in contrasto con i principi di certezza e tipicità delle trascrizioni. Pertanto, si ritiene che la tipicità degli articoli 2652 c.c. e 2653 c.c. debba essere rigidamente rapportata all'articolo 2643 c.c.³⁴².

Sono emersi, al riguardo, due principali orientamenti dottrinali: il primo favorevole alla trascrivibilità della domanda, ritenendo irragionevole una soluzione contraria; il secondo, invece, ammette la trascrizione solo qualora la domanda sia riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 2652, n. 2, c.c., configurando un obbligo dei genitori di assicurare un'abitazione ai figli³⁴³.

Per evitare che si escluda la possibilità di trascrivere la domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare, si sono susseguiti due interventi della Corte costituzionale che hanno dato esito negativo³⁴⁴. Ne deriva che, nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso per separazione giudiziale e l'adozione dell'ordinanza presidenziale, sussista il concreto rischio che il coniuge proprietario alieni l'immobile, con conseguente pregiudizio per la prole³⁴⁵. A tutela di tale preminente interesse, la giurisprudenza ammette stabilmente il ricorso a provvedimenti cautelari d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., quale strumento volto a neutralizzare il *periculum in mora* nelle more della pronuncia sul diritto di godimento³⁴⁶.

³⁴¹ G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 467.

³⁴² G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 8.

³⁴³ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 9; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 469.

³⁴⁴ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 10; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 470; Trib. Pisa, 13 febbraio 2008, in *Il Sole a 24 Ore*.

³⁴⁵ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 11; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 471.

³⁴⁶ G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, cit., p. 11; G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, cit., p. 471.

3.4 Revoca del provvedimento di assegnazione col nuovo art. 337-sexies cc

Per completare l'analisi del provvedimento di assegnazione della casa familiare appare imprescindibile soffermarsi sulla disciplina concernente la revoca del precitato provvedimento, oggi integralmente trasfusa nell'articolo 337-sexies c.c. a seguito della riforma sulla filiazione.

Le cause di revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, inserite all'interno dell'articolo 337-sexies c.c., fanno riferimento alle ipotesi in cui il genitore assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare; instauri una convivenza *more uxorio* ovvero contragga nuove nozze³⁴⁷.

Si è già analizzato nel capitolo precedente come la prima ipotesi non sollevi particolari incertezze interpretative: qualora l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare, viene meno l'habitat domestico che aveva giustificato l'adozione del provvedimento³⁴⁸.

Maggiori complessità interpretative caratterizzano le ulteriori due ipotesi³⁴⁹. Secondo parte della dottrina, non appare conforme ai principi generali dell'istituto la prospettiva di una revoca automatica del provvedimento di assegnazione della casa familiare nel caso in cui il genitore assegnatario instauri una nuova convivenza all'interno delle mura familiari; in quanto ciò potrebbe compromettere la tutela dell'interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico³⁵⁰. Secondo altra parte della dottrina, al contrario, l'instaurazione di una convivenza sia idonea a determinare una trasformazione del contesto familiare tale da incidere sull'originario assetto, rendendo

³⁴⁷ Si veda la spiegazione al Par. 2.6 Cap. 2; C. CILIBERTO, *Cause estintive del diritto all'assegnazione della casa familiare e prevalente interesse del minore*, cit., p. 398; M. LAVACCHINI, *L'assegnazione della casa familiare nella delicata dinamica della crisi familiare*, cit., p. 2; E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1306.

³⁴⁸ C. CILIBERTO, *Cause estintive del diritto all'assegnazione della casa familiare e prevalente interesse del minore*, cit., p. 398.

³⁴⁹ E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1306.

³⁵⁰ C. CILIBERTO, *Cause estintive del diritto all'assegnazione della casa familiare e prevalente interesse del minore*, cit., p. 398.

necessaria una rivalutazione del provvedimento³⁵¹. In tale prospettiva, si palesa indispensabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma volta a salvaguardare l'interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico³⁵².

La Corte costituzionale è intervenuta più volte per risolvere la questione, chiarendo che la finalità esclusiva della normativa è quella di tutelare l'interesse della prole all'habitat domestico. In tale ottica, ha escluso che la mera costituzione di un nuovo nucleo familiare potesse, di per sé, determinare una lesione dell'interesse della prole alla casa familiare³⁵³.

Particolare attenzione deve essere prestata al caso della convivenza *more uxorio* instaurata dall'assegnatario. Il soggetto che richiede la cessazione del diritto al godimento della casa familiare è gravato dall'onere di fornire la prova dell'esistenza di una convivenza caratterizzata dalla stabilità e continuità, idonea a configurare un nuovo nucleo familiare di fatto. Diversamente, nel caso di nuove nozze, è necessario che il matrimonio sia valido e produttivo di effetti civili³⁵⁴.

Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione³⁵⁵, la quale ha affermato che la revoca del provvedimento di assegnazione richiede un accertamento particolarmente rigoroso circa il venir meno, in modo stabile, dell'esigenza abitativa, dovendosi tenere conto sia del preminente interesse della prole, sia dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche dei genitori³⁵⁶.

In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la previsione di cessazione dell'assegnazione della casa familiare non fosse in contrasto con la finalità di tutela dell'interesse della prole a permanere nell'habitat domestico. In tale

³⁵¹ CILIBERTO, *Cause estintive del diritto all'assegnazione della casa familiare e prevalente interesse del minore*, cit., p. 398.

³⁵² A. FIGONE, *Casa familiare: cessazione del diritto di assegnazione ed effetti sui figli*, cit., p. 1.

³⁵³ D. GIUNCHEDI, *L'assegnazione della casa familiare e i limiti dell'autonomia negoziale dei coniugi*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2018, p. 592; E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, *Enc. dir.*, cit., p. 1306.

³⁵⁴ R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, cit., p. 68.

³⁵⁵ *Cass. civile*, Sez. IV, 30 luglio 2020, n. 16286, in *De jure*.

³⁵⁶ M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, cit., p. 8.

prospettiva, si individuava la giustificazione della revoca nella trasformazione del contesto familiare e nel conseguente venir meno della *ratio* dell'assegnazione³⁵⁷.

Più recentemente, la Suprema Corte di Cassazione³⁵⁸ è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sul punto. Nel caso di specie, il genitore non collocatario chiedeva la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, allora assegnata alla moglie quale collocataria di prole, sostenendo che quest'ultima aveva instaurato una convivenza *more uxorio*. Pertanto, la questione da risolvere era se la stabile convivenza con un altro soggetto potesse determinare la revoca del provvedimento di assegnazione³⁵⁹.

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento ormai consolidato secondo cui l'assegnazione è funzionale esclusivamente alla tutela dell'interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico. Ne consegue che, la mera instaurazione di una convivenza *more uxorio* da parte del genitore collocatario non può comportare automaticamente la revoca del provvedimento³⁶⁰.

Pertanto, in una prospettiva costituzionalmente orientata, si deve escludere qualsiasi automatismo: spetta al giudice valutare caso per caso se la nuova convivenza incida concretamente sulle condizioni di vita dei figli. Solo laddove tale incidenza risulti pregiudizievole per l'interesse della prole potrà giustificarsi la revoca dell'assegnazione³⁶¹. Questo principio di assoluto rigetto di ogni automatismo estintivo ha trovato una formale e recente conferma da parte dei giudici di legittimità, i quali hanno statuito che la costituzione di un nuovo nucleo familiare di fatto, intrapreso dal genitore assegnatario della casa coniugale, non legittima di per sé la

³⁵⁷ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 74.

³⁵⁸ Cass. civile, Sez. I, 23 dicembre 2025, n. 33695, cit.

³⁵⁹ L. PARLANTI, *Nell'assegnazione della casa familiare l'interesse della prole prevale sull'eventuale nuova convivenza del genitore assegnatario*, da *Ius Famiglie*, 2025, p. 2.

³⁶⁰ L. PARLANTI, *Nell'assegnazione della casa familiare l'interesse della prole prevale sull'eventuale nuova convivenza del genitore assegnatario*, cit., p. 2; Trib. Palermo, 29 dicembre 2016, in *One Legale*.

³⁶¹ L. PARLANTI, *Nell'assegnazione della casa familiare l'interesse della prole prevale sull'eventuale nuova convivenza del genitore assegnatario*, cit., p. 3-4.

revoca del beneficio, qualora l'istanza del genitore istante ometta di comprovare un effettivo nocumento al preminente interesse del minore o un'alterazione peggiorativa delle sue condizioni di vita all'interno del preesistente habitat domestico³⁶².

3.5 Brevi considerazioni di applicazione dell'istituto con la Legge Cirinnà: unioni civili e coppie more uxorio

La Legge n. 76 del 20 maggio 2016, rubricata “*regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*”³⁶³ e comunemente denominata Legge Cirinnà, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica sia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, sia delle convivenze di fatto, applicabili tanto alle coppie eterosessuali quanto a quelle omosessuali³⁶⁴. A seguito dell'entrata in vigore di tale disciplina, è possibile individuare quattro differenti modelli familiari: il matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto registrata all'Ufficio Anagrafe e la convivenza di fatto non registrata³⁶⁵.

L'introduzione della suddetta legge si colloca nel solco di una sentenza della Corte Cedu, che aveva condannato l'Italia per l'assenza di un riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, alle quali era preclusa la possibilità di contrarre matrimonio³⁶⁶. Con la Legge Cirinnà, pertanto, l'Italia si è allineata agli ordinamenti europei ed extraeuropei che già prevedevano forme di tutela e la regolamentazione delle unioni stabili, sia omosessuali sia eterosessuali³⁶⁷.

³⁶² Cass. civile, Ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33695, cit.

³⁶³ F. P. LUISO, *La convivenza di fatto dopo la L. 2016/76*, in *Judicium*, 2016, p. 1.

³⁶⁴ C. IRTI, *I diritto sulla “casa di comune residenza” nelle convivenze di fatto disciplinate dalla l. 76 del 20 maggio 2016*, da *Saggi e aggiornamenti*, 2018, p. 1665; C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, da *Comparazione e diritto civile*, 2018, p. 1; M. TRIMARCHI, *I legami di coppia*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2025, p. 1; F. P. LUISO, *La convivenza di fatto dopo la L. 2016/76*, cit., p. 1.

³⁶⁵ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 1; A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, cit., p. 2.

³⁶⁶ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 331.

³⁶⁷ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 1; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, Torino, 2016, p. 1.

La presente trattazione si propone, *in primis*, di analizzare la disciplina delle unioni civili e, successivamente, quella delle convivenze di fatto, con particolare attenzione, in tale ultima ipotesi, al tema dell'assegnazione della casa familiare.

Per quanto concerne le unioni civili, la legge n. 76/2016 ha perseguito un sostanziale avvicinamento alla disciplina del matrimonio, prevedendo l'applicazione, in via estensiva, di numerose disposizioni del Codice civile relative ai coniugi³⁶⁸. In particolare, si è inteso equiparare la posizione degli uniti civili a quella dei coniugi, anche mediante il richiamo dei principi di cui all'articolo 143 c.c.³⁶⁹.

L'unione civile può essere definita come: “*la relazione interpersonale tra persone maggiorenni dello stesso sesso, di natura affettiva, che si esplica in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale*”³⁷⁰. Essa si costituisce mediante dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile, alla presenza di due testimoni³⁷¹, con successiva registrazione nei registri dello Stato civile. A differenza del matrimonio, non è prevista la fase delle pubblicazioni³⁷², sostituita dalla verifica preventiva dell'assenza di impedimenti³⁷³.

Gli uniti civili sono tenuti ai doveri di assistenza morale, di assistenza materiale e all'obbligo di coabitazione, analogamente a quanto previsto per i coniugi³⁷⁴.

³⁶⁸ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 332.

³⁶⁹ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 2; M. TRIMARCHI, *I legami di coppia*, cit., p. 2.

³⁷⁰ A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, da *Ius Famiglie*, 2016, p. 1; C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 331; Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in *De Jure*.

³⁷¹ A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, cit., p. 4; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, *Enc. dir.*, X, 2017, p. 1007; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 4.

³⁷² L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, in *Ius Famiglie*, 2016, p. 1; C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 335; A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, cit., p. 4; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 4.

³⁷³ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 336; A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, cit., p. 4; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 4.

³⁷⁴ M. TRIMARCHI, *I legami di coppia*, cit., p. 2; A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, cit., p. 7; M. BELLETTI, *Matrimonio, unioni civili, convivenze di fatto: cosa cambia? Profili di legittimità costituzionale della normativa*, da *Associazione italiana dei costituzionalisti*, 2016, p. 6; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, *Enc. dir.*, cit., p. 1009; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 7.

L'assistenza morale si traduce nel sostegno reciproco quotidiano e nei momenti di difficoltà³⁷⁵; l'assistenza materiale, invece, implica il contributo alle esigenze di vita in modo da garantire un'esistenza libera e dignitosa³⁷⁶. L'obbligo di coabitazione comporta il divieto di allontanarsi dall'abitazione familiare, se non per un periodo temporaneo o per giustificate ragioni; inoltre, impone altresì di fissare una residenza comune e di concordare l'indirizzo della vita familiare³⁷⁷.

Sussiste altresì l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, mentre non sono previsti gli obblighi di fedeltà e di collaborazione³⁷⁸. Tale scelta legislativa è dettata dall'intento di mantenere una distinzione rispetto alla disciplina del matrimonio; nonché dalla considerazione, diffusa al momento di emanazione della Legge n. 76/2016, secondo cui le unioni civili non fossero ancora caratterizzate dai medesimi requisiti di stabilità ed esclusività tipici del vincolo matrimoniale³⁷⁹.

In caso di violazione dei doveri derivanti dall'unione civile, non essendo applicabile l'istituto della separazione personale, la tutela si esplica mediante il risarcimento del danno³⁸⁰.

³⁷⁵ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 6.

³⁷⁶ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 7.

³⁷⁷ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 7-9; A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, cit., p. 4; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, *Enc. dir.*, cit., p. 1009.

³⁷⁸ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 338; L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, cit., p. 1; M. TRIMARCHI, *I legami di coppia*, cit., p. 2; M. BELLETTI, *Matrimonio, unioni civili, convivenze di fatto: cosa cambia? Profili di legittimità costituzionale della normativa*, cit., p. 6; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, *Enc. dir.*, cit., p. 1009; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 7.

³⁷⁹ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 3-4.

³⁸⁰ L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, cit., p. 2.

Gli uniti civili possono, inoltre, scegliere un cognome comune tra i propri, anteponendolo o posponendolo al cognome originario³⁸¹; tale facoltà viene meno in caso di scioglimento dell'unione³⁸².

Sotto il profilo patrimoniale, trovano applicazione le disposizioni del codice relative alla comunione legale dei beni, al fondo patrimoniale e al regime di separazione dei beni³⁸³. Le parti possono scegliere quale regime applicare e, in mancanza di una diversa scelta, si applicherà automaticamente il regime della comunione legale³⁸⁴. In questa ipotesi si applicano tutte le norme che riguardano il regime patrimoniale della famiglia eterosessuale³⁸⁵.

Agli uniti civili, sono riconosciuti anche i diritti successori previsti per il matrimonio, sia nell'ambito della successione legittima sia in quella necessaria³⁸⁶. Alla parte superstite dell'unione civile spetta, pertanto, una quota di eredità, unitamente al diritto di abitazione sulla casa familiare e sui mobili che la corredano; è inoltre pacifico ritenere che il partner superstite civile possa validamente rinunciare alla sua quota ereditaria³⁸⁷.

Tuttavia, a fronte di questa sostanziale equiparazione patrimoniale e successoria, il legislatore ha escluso l'estensione di tale disciplina all'istituto dell'adozione legittima,

³⁸¹ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 339; L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, cit., p. 1; A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, cit., p. 4; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, *Enc. dir.*, cit., p. 1010; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 6.

³⁸² L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, cit., p. 1.

³⁸³ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 340; C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 12.

³⁸⁴ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 12; A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, cit., p. 4.

³⁸⁵ L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, cit., p. 1.

³⁸⁶ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 22.

³⁸⁷ C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 22.

preclusa alle coppie omosessuali³⁸⁸. Cionondimeno, la giurisprudenza ha cercato di colmare tale distacco per via ermeneutica: l'orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione esclude la possibilità di trascrivere automaticamente l'atto di nascita esteso recante l'indicazione di due padri qualora il rapporto di filiazione derivi dal ricorso alla surrogazione di maternità, individuando nell'adozione in casi particolari lo strumento idoneo a garantire tutela giuridica al legame affettivo con il genitore di intenzione³⁸⁹.

L'unione civile si scioglie per morte, per effetto di una sentenza di divorzio o per volontà delle parti³⁹⁰. In quest'ultimo caso, è necessaria una dichiarazione dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile e, decorsi tre mesi, è necessaria una richiesta al Tribunale per lo scioglimento dell'unione³⁹¹. Una causa di divorzio non contemplata dalla legge è la separazione personale per un triennio, poiché l'istituto della separazione personale non è applicabile agli uniti civili³⁹²; nonché l'inconsumazione del matrimonio³⁹³. Inoltre, in caso di rettificazione di sesso, lo scioglimento dell'unione civile è automatico³⁹⁴.

Passando all'analisi della convivenza di fatto, si osserva come tale istituto, pur esistente nella prassi già prima del 2016, fosse privo di una normativa organica³⁹⁵. Ciò

³⁸⁸ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 340-341; L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, cit., p. 2.

³⁸⁹ Cass. civile, Sez. Unite, 30 dicembre 2022, n. 38162, in *One Legale*.

³⁹⁰ F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, *Enc. dir.*, cit., p. 1011.

³⁹¹ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 343; L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, cit., p. 2.

³⁹² C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 343; C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 23; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 9.

³⁹³ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 344; C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 23.

³⁹⁴ L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, cit., p. 2; C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 344; C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, cit., p. 23; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, *Enc. dir.*, cit., p. 1013.

³⁹⁵ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 349.

trova la sua ragione storica nel fatto che, in passato, si riteneva che la convivenza fosse contraria al buon costume³⁹⁶.

Con la Legge Cirinnà n. 76/2016 la convivenza di fatto è stata regolamentata e viene definita come “*la convivenza di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile*”³⁹⁷. La convivenza di fatto deve essere registrata presso l'Ufficio anagrafe per il tramite di una dichiarazione che accerti la convivenza e costituisce una forma di pubblicità. Parte della dottrina ha qualificato la registrazione come “*l'atto costitutivo della convivenza*”³⁹⁸.

Anche ai conviventi di fatto sono riconosciuti diversi diritti, tra cui, in caso di malattia o ricovero, reciproci diritti di visita e di accesso alle informazioni sanitarie³⁹⁹; nonché la possibilità di designare il partner quale rappresentante in ordine alle decisioni in materia di salute, tra cui la possibilità di decidere, in caso di decesso del convivente, sulla donazione degli organi⁴⁰⁰.

Pare logico proseguire esaminando il contratto di convivenza e il patto di convivenza. Il “*contratto di convivenza*”, deve essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata⁴⁰¹ da un notaio o da un avvocato, affinché ne attestino la conformità

³⁹⁶ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 350.

³⁹⁷ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 351; A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2025, p. 5; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 11; F. P. LUISO, *La convivenza di fatto dopo la L. 2016/76*, cit., p. 2; S. PATTI, *Le convivenze “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale*, cit., p. 9; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, *Enc. dir.*, cit., p. 999; L. BALESTRA, *Contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, X, 2017, p. 295.

³⁹⁸ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 352; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 12.

³⁹⁹ A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., p. 6; S. PATTI, *Le convivenze “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale*, cit., p. 9; S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 219.

⁴⁰⁰ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 354; A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., p. 6; S. PATTI, *Le convivenze “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale*, cit., p. 9.

⁴⁰¹ L. BALESTRA, *Contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 296.

alle norme imperative e di ordine pubblico⁴⁰². Per rendere il contratto opponibile ai terzi è necessario che venga trasmessa una copia dello stesso, entro 10 giorni dalla stipula, al comune di residenza affinché vengano iscritti i dati anagrafici⁴⁰³. Viene definito come il contratto mediante il quale i conviventi determinano gli effetti economici del loro rapporto di convivenza⁴⁰⁴. Attraverso tale contratto le parti disciplinano i rapporti relativi alla loro vita comune come, ad esempio, la definizione degli obblighi di contribuzione alle necessità della vita comune e la fissazione della residenza comune⁴⁰⁵. Ulteriore elemento che può essere disciplinato dal contratto attiene all'opzione per il regime patrimoniale della comunione legale⁴⁰⁶. Inoltre, non può essere sottoposto a termine o condizione⁴⁰⁷.

Detto contratto può essere risolto e modificato liberamente per accordo tra le parti o per recesso unilaterale, anche la risoluzione e la modifica richiedono la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Altra causa di risoluzione del contratto si ha nell'ipotesi in cui i conviventi contraggano matrimonio o unione civile tra di loro, ovvero in caso di morte⁴⁰⁸.

⁴⁰² A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., p. 10; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 14; G. OBERTO, *La famiglia di fatto. introduzione alla "riforma Cirinnà"*, da Diritto di famiglia e delle Persone, in *De Jure*, 2019, p. 24; S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 223.

⁴⁰³ G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 14; L. BALESTRA, *Contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 296; S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 223.

⁴⁰⁴ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 358-359; L. BALESTRA, *Contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 294; S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 223.

⁴⁰⁵ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 359; A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., p. 10; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 14; F. P. LUISO, *La convivenza di fatto dopo la L. 2016/76*, cit., p. 6; L. BALESTRA, *Contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 294; S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 223.

⁴⁰⁶ A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., p. 10; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 14; L. BALESTRA, *Contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 297; S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 223.

⁴⁰⁷ G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 14.

⁴⁰⁸ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 361-362; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 15; L. BALESTRA, *Contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 299; S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza*, *Enc. dir.*, cit., p. 224.

Diverso dal contratto di convivenza è il “*patto di convivenza*”. Il precitato patto prescinde dai presupposti e dai requisiti di formalità che sono, invece, previsti per il contratto di convivenza⁴⁰⁹. È valido, innanzitutto, il patto con cui i conviventi si obbligano all’assistenza morale e materiale, nonché alla contribuzione dei bisogni della vita comune; questi obblighi vengono definiti meritevoli di tutela⁴¹⁰.

Sono nulli, invece, i patti che prevedano la comunione generalizzata degli acquisti futuri o un risarcimento del danno in caso di cessazione della convivenza⁴¹¹.

E’ ora opportuno soffermarsi, in breve, sulle cause di cessazione della convivenza. Abbiamo già anticipato che una delle cause di scioglimento della convivenza è la volontà di uno dei due conviventi o di entrambi, con il riconoscimento, in favore del convivente in stato di bisogno, del diritto agli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza⁴¹².

Per concludere si affronta brevemente il tema della casa familiare in caso di convivenza *more uxorio*. Nell’ipotesi di morte del convivente, la legge conferisce al convivente superstite il diritto di abitare nella casa familiare⁴¹³, per un periodo di due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza, comunque non oltre i cinque anni. In presenza di figli minori la casa può essere abitata per i successivi tre anni⁴¹⁴. Tale opportunità viene concessa per permettere al convivente di soddisfare la sua esigenza abitativa con un’altra abitazione⁴¹⁵.

⁴⁰⁹ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 363.

⁴¹⁰ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 364.

⁴¹¹ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 364.

⁴¹² C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 356.

⁴¹³ M. SESTA, *Famiglia, convivenza e possesso*, cit., p. 16.

⁴¹⁴ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 357; A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., p. 7; G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, cit., p. 13; F. P. LUISO, *La convivenza di fatto dopo la L. 2016/76*, cit., p. 8; S. PATTI, *Le convivenze “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale*, cit., p. 10; G. OBERTO, *La famiglia di fatto. introduzione alla “riforma Cirinnà”*, cit., p. 30; C. IRTI, *I diritti sulla “casa di comune residenza” nelle convivenze di fatto disciplinate dalla l. 76 del 20 maggio 2016*, cit., p. 1667; S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza, Enc. dir.*, cit., p. 220.

⁴¹⁵ A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., p. 7.

Il diritto di abitare nella casa familiare si estingue nel caso in cui il convivente contragga nuove nozze, un'unione civile o una nuova convivenza *more uxorio*⁴¹⁶; quanto, invece, alla natura del diritto, la dottrina ha ritenuto che si tratti di un diritto personale di godimento in forza della norma che prevede il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare⁴¹⁷.

Nel caso in cui a decedere sia il convivente che era anche conduttore della casa familiare, a questo subentrerà, nel contratto di locazione, il convivente superstite⁴¹⁸.

Dunque, in caso di cessazione della convivenza per uno dei motivi sopra esposti, il convivente che ha ottenuto l'assegnazione dell'immobile può goderne fino a che i figli convivano con esso e non siano economicamente autosufficienti⁴¹⁹; si applica quindi, per l'assegnazione della casa familiare, la stessa disciplina che si applica per il matrimonio⁴²⁰.

Infatti, la disposizione contenuta nella legge n. 54/2006, poi trasfusa nell'art. 337-sexies c.c., si applica anche ai figli di genitori non coniugati e, pertanto, è necessario, in caso di scioglimento della convivenza, un provvedimento di assegnazione della casa familiare che tenga conto dell'interesse dei figli⁴²¹.

⁴¹⁶ A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., p. 7; G. OBERTO, *La famiglia di fatto. introduzione alla "riforma Cirinnà"*, cit., p. 30.

⁴¹⁷ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 358; Cass. civile, Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971, in *De Jure* prevede che "il convivente *more uxorio*, nell'immobile rilasciato dall'altro convivente e di cui era quest'ultimo il proprietario, riveste la qualifica di detentore, essendo un suo diritto personale di godimento essendo il suo diritto personale di godimento sul predetto bene del tutto equiparabile alla posizione del comodatario".

⁴¹⁸ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 358; G. OBERTO, *La famiglia di fatto. introduzione alla "riforma Cirinnà"*, cit., p. 26.

⁴¹⁹ E. MAGINI – S. ZERAUSCHEK, *L'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli minori, nell'ambito della famiglia di fatto*, cit., p. 173.

⁴²⁰ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, cit., p. 358.

⁴²¹ M. SESTA, *Famiglia, convivenza e possesso*, cit., p. 17; E. MAGINI – S. ZERAUSCHEK, *L'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli minori, nell'ambito della famiglia di fatto*, cit., p. 173-174; M. CISTARO, *La convivenza more uxorio e l'assegnazione della casa familiare in presenza di figli*, da *Immobili & proprietà*, in *One Legale*, p. 501; C. IRTI, *I diritti sulla "casa di comune residenza" nelle convivenze di fatto disciplinate dalla l. 76 del 20 maggio 2016*, cit., p. 1669.

In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il convivente superstite ha il diritto di continuare a vivere nella casa familiare, se questa era di proprietà del convivente deceduto, ma per un periodo non superiore a due anni oppure, in caso di convivenza superiore a due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza⁴²².

⁴²² F. P. LUIISO, *La convivenza di fatto dopo la L. 2016/76*, cit., p. 9.

CAPITOLO 4

BREVE COMPARAZIONE DELL'ISTITUTO CON GLI STATI EUROPEI

SOMMARIO: 4.1 Breve distinzione tra gli ordinamenti di Civil law e Common law. – 4.2 Il diritto all'abitazione nel Diritto Europeo. – 4.3 In Francia. – 4.4 In Spagna. – 4.5 In Germania. – 4.6 In Inghilterra: prima dell'uscita dall'Ue con la Brexit. – 4.7 Considerazioni critiche e spunti di riflessione conclusiva.

4.1 Breve distinzione tra gli ordinamenti di Civil law e Common law

La distinzione tra gli ordinamenti di civil law e di common law costituisce uno dei principali ambiti di studio del diritto comparato⁴²³. Prima di procedere all'analisi delle due tradizioni giuridiche, risulta pertanto necessario evidenziare i caratteri essenziali e le principali differenze strutturali.

La tradizione del common law⁴²⁴ trae origine da un diritto di formazione prevalentemente giurisprudenziale, sviluppatosi attraverso l'attività delle corti. Elemento centrale di tale sistema è la “*regola del precedente*”⁴²⁵, o dello *stare decisis*, in forza della quale il giudice, chiamato a decidere una controversia, deve tenere conto delle decisioni precedentemente adottate in casi analoghi⁴²⁶. Il common law può, dunque, essere definito come un sistema giuridico pragmatico e casistico, nel quale il diritto si sviluppa progressivamente attraverso la soluzione di casi concreti⁴²⁷. Storicamente, la produzione normativa nel common law è stata affidata principalmente all'elaborazione giurisprudenziale; tuttavia, negli ordinamenti contemporanei, accanto ai precedenti giurisprudenziali assume un ruolo fondamentale anche la legislazione

⁴²³ V. MARINELLI, *Precedente giudiziario*, *Enc. dir.*, VI, 2002, p. 877.

⁴²⁴ M. RHEINSTEIN, *Common law – Equity*, *Enc. dir.*, VII, 1960, p. 914.

⁴²⁵ Per un approfondimento del tema si veda V. MARINELLI, *Precedente giudiziario*, *Enc. dir.*, cit., p. 881-882.

⁴²⁶ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, da *Federalismi*, 2016, p. 2-3.

⁴²⁷ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 3; A. BUSANI, *Civil Law – Common Law: sistemi giuridici a confronto*, da *Consiglio Nazionale del Notariato*, 2004, p. 1.

parlamentare. La certezza del diritto, pertanto, non deriva esclusivamente dalla legge scritta, ma anche dalla stabilità e dalla continuità degli orientamenti giurisprudenziali⁴²⁸.

Diversamente, il sistema di civil law si è sviluppato a partire dalla tradizione romanistica e, in particolare, dal *Corpus Iuris* di Giustiniano. In tale modello il diritto si fonda prevalentemente sulla legge scritta di natura legislativa, successivamente applicata dai giudici al caso concreto mediante il procedimento di sussunzione⁴²⁹. Il civil law rappresenta, oggi, la base della maggior parte degli ordinamenti giuridici contemporanei⁴³⁰.

Negli ordinamenti di civil law, infatti, la legge costituisce la principale fonte di produzione del diritto. I giudici fondano le proprie decisioni sulle disposizioni normative e, in presenza di lacune legislative, possono ricorrere all'analogia quale criterio interpretativo⁴³¹. Nei sistemi di common law, invece, il precedente giurisprudenziale conserva una funzione centrale, pur convivendo con una significativa produzione legislativa⁴³².

Sotto il profilo storico, il common law inglese si sviluppò in seguito alla conquista normanna dell'Inghilterra del 1066. La vittoria di Guglielmo il Conquistatore nella battaglia di Hastings determinò la formazione di un sistema politico e giudiziario maggiormente centralizzato⁴³³. Attraverso l'attività delle corti regie, il diritto comune inglese si estese progressivamente all'intero territorio del Regno, sostituendo gradualmente le consuetudini locali⁴³⁴.

⁴²⁸ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 4.

⁴²⁹ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 3.

⁴³⁰ A. BUSANI, *Civil Law – Common Law: sistemi giuridici a confronto*, cit., p. 1.

⁴³¹ V. MARINELLI, *Precedente giudiziario, Enc. dir.*, cit., p. 878.

⁴³² A. BUSANI, *Civil Law – Common Law: sistemi giuridici a confronto*, cit., p. 2.

⁴³³ A. SENATORE, *Il diritto di common law e il civil law: strade parallele e incroci*, da Cammino Diritto, 2015, p. 2.

⁴³⁴ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 5-6.

Anche il sistema di civil law presenta un'origine storica ben definita che, per molti aspetti, si è rivelata maggiormente aperta alla formazione del diritto, lasciando ampio spazio non solo alla legislazione, ma anche all'insegnamento universitario e all'elaborazione dottrinale⁴³⁵.

Come già anticipato, negli ordinamenti di civil law l'interpretazione e l'applicazione del diritto procedono dalla norma al caso concreto. In tali sistemi, come quello italiano, la norma scritta non si limita ad essere applicata in maniera meccanica, ma necessita di essere adattata dai giudici alle peculiarità del caso concreto; di conseguenza, le decisioni giurisprudenziali assumono un ruolo sempre più rilevante nell'evoluzione del diritto⁴³⁶.

Ulteriore elemento distintivo tra common law e civil law è rappresentato dal principio della separazione dei poteri. Nel civil law il potere giudiziario è autonomo, separato e paritetico rispetto al potere legislativo e al potere esecutivo. Diversamente, nei sistemi di common law, i giudici sono tradizionalmente considerati strumenti di contrappeso rispetto al potere esecutivo ed esercitano, pertanto, una significativa influenza anche sul piano politico⁴³⁷.

A titolo esemplificativo, appare opportuno richiamare due ordinamenti paradigmatici: l'Italia per il civil law e il Regno Unito per il common law.

Nel sistema italiano, l'articolo 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile non annovera la giurisprudenza tra le fonti del diritto. Nel tempo, parte della dottrina ha ritenuto tale disposizione non pienamente al passo con l'evoluzione dell'ordinamento; tuttavia, essa continua ad essere considerata tassativa, con la conseguenza che ai giudici non viene riconosciuto un autonomo potere creativo al di fuori del dettato

⁴³⁵ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 5.

⁴³⁶ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 8.

⁴³⁷ A. BUSANI, *Civil Law – Common Law: sistemi giuridici a confronto*, cit., p. 2.

normativo predisposto dal legislatore⁴³⁸. Il capo successivo disciplina, infatti, l'interpretazione della legge, prevedendo tra i principali canoni ermeneutici sia il criterio letterale sia quello logico-sistematico, quest'ultimo utilizzabile solo qualora il dato letterale risulti ambiguo o insufficiente. In caso contrario, il giudice è tenuto ad attenersi al significato letterale della disposizione normativa⁴³⁹.

In realtà, la giurisprudenza italiana sembra progressivamente orientarsi verso una maggiore valorizzazione dell'interpretazione evolutiva del testo normativo. Emblematica, in tal senso, è una pronuncia della Corte costituzionale del 2013, nella quale è stato posto a confronto il diritto alla salute e la libertà di impresa. In tale occasione, la Consulta ha proposto un'interpretazione che andava oltre il dato testuale, sottolineando la centralità del diritto alla salute mediante l'utilizzo dell'aggettivo “*primario*”, non espressamente previsto dal testo costituzionale, nel quale il diritto viene definito “*fondamentale*”⁴⁴⁰. In questo modo, la Corte ha attribuito prevalenza a una lettura assiologica e sostanziale del diritto alla salute, superando una visione strettamente letterale della norma. La stessa Corte ha precisato successivamente che il diritto alla salute non può essere considerato assoluto, ma necessita di un costante bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, trattandosi di un diritto dinamico e non cristallizzato nel tempo⁴⁴¹.

Differente è, invece, l'impostazione del sistema di common law, con particolare riferimento al Regno Unito⁴⁴². In tale ordinamento, Parlamento e giudici contribuiscono congiuntamente all'elaborazione del diritto, al fine di evitare che la legge parlamentare venga alterata attraverso interpretazioni che la allontanino dalla sua finalità originaria. Il principio della “*good regulation*” ha imposto al legislatore il

⁴³⁸ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 13.

⁴³⁹ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 14.

⁴⁴⁰ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 15.

⁴⁴¹ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 16.

⁴⁴² M. RHEINSTEIN, *Common law – Equity, Enc. dir.*, cit., p. 936.

rispetto di specifici criteri e principi, richiedendo che il testo normativo sia redatto in maniera concisa e chiara. Il Parlamento britannico è più volte intervenuto sul tema per analizzare le cause dell'eccessiva complessità della legislazione inglese evidenziando come una buona legge debba essere “*necessaria, efficace, chiara, coerente e accessibile*” sia sotto il profilo del contenuto giuridico sia con riferimento alla scrittura, al linguaggio e all'accessibilità del testo normativo⁴⁴³.

Anche nell'ordinamento inglese i giudici non svolgono formalmente una funzione legislativa; essi, tuttavia, sono tenuti ad accertare e rendere effettiva la volontà del Parlamento espressa negli atti normativi, adattandola alle peculiarità del caso concreto. Per tale ragione, l'interpretazione della norma non può limitarsi al dato letterale, ma richiede il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici, fondati anche sul contesto, sul titolo della legge, sul preambolo e sulla promulgazione dell'atto normativo⁴⁴⁴.

4.2 Il diritto all'abitazione nel diritto Europeo

Il diritto all'abitazione è tutelato e riconosciuto sia a livello europeo sia a livello nazionale. In tale prospettiva, la dottrina ha evidenziato come esso si inserisca nel più ampio processo di costruzione dell'Europa sociale e di progressiva affermazione dei diritti sociali a livello sovranazionale⁴⁴⁵.

Nell'ordinamento italiano, come già evidenziato, la Costituzione non prevede un esplicito riconoscimento del diritto alla casa; tuttavia, esso è desumibile da diverse disposizioni costituzionali. In particolare, la Corte costituzionale ha qualificato tale diritto come “*diritto sociale*”⁴⁴⁶, senza tuttavia individuarne un contenuto minimo essenziale. Tale impostazione è stata adottata al fine di lasciare al legislatore un ampio

⁴⁴³ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 17.

⁴⁴⁴ E. A. IMPARATO, *Common law v civil law. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?*, cit., p. 18.

⁴⁴⁵ G. MARCHETTI, *Il diritto all'abitazione tra ordinamento statale ed europeo e prospettive di valorizzazione nel quadro dell'Europa sociale*, da *Federalismi*, 2019, p. 1.

⁴⁴⁶ E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, *Enc. dir.*, cit., p. 5.

marginale di discrezionalità nell'attuazione delle politiche abitative⁴⁴⁷. Tuttavia, la più recente evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale ha segnato un importante punto di svolta, delineando in modo netto i confini di tale discrezionalità legislativa. Con la sentenza n. 1 del 2026, seguita dalla sentenza n. 70 del 2026, la Consulta ha infatti censurato l'utilizzo di criteri basati sulla “*storicità della residenza*” per l'accesso e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Corte ha così chiarito che il legislatore non può sminuire la centralità dello “*stato di bisogno*”, che costituisce il nucleo proprio e indefettibile del diritto sociale all'abitazione, a favore di logiche di mero radicamento territoriale, le quali finirebbero per tradursi in una irragionevole discriminazione ai danni dei soggetti più vulnerabili⁴⁴⁸.

A livello europeo, invece, il diritto all'abitazione viene configurato in termini più incisivi quale posizione soggettiva caratterizzata da un contenuto essenziale, consistente nel diritto di ogni individuo a disporre di un'abitazione dignitosa e idonea a soddisfare le proprie esigenze abitative. Questa concezione “forte” del diritto alla casa ha determinato un significativo mutamento delle tradizionali politiche abitative⁴⁴⁹. Tale evoluzione si inserisce nel più ampio processo di progressiva affermazione dei diritti sociali nel contesto dell'Europa sociale. A partire dagli anni '90, infatti, il legislatore ha avvertito l'esigenza di elaborare nuove strategie di intervento, poiché le misure adottate sino a quel momento non erano risultate sufficienti a soddisfare pienamente il fabbisogno abitativo; si è pertanto resa necessaria l'adozione di politiche innovative finalizzate a garantire l'effettività del diritto all'abitazione⁴⁵⁰. In tale contesto, la dottrina ha evidenziato come le condizioni

⁴⁴⁷ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, da Federalismi, 2018, p. 184.

⁴⁴⁸ *Corte Cost.*, 8 gennaio 2026, n. 1, in Corte Costituzionale.it; *Corte Cost.*, 7 maggio 2026, n. 70, in Corte Costituzionale.it.

⁴⁴⁹ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 184.

⁴⁵⁰ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 185; G. MARCHETTI, *Il diritto all'abitazione tra ordinamento statale ed europeo e prospettive di valorizzazione nel quadro dell'Europa sociale*, cit., p. 2.

abitative continuino a presentare criticità strutturali, nonostante gli interventi istituzionali adottati⁴⁵¹.

Il diritto all'abitazione trova riconoscimento nella Carta sociale europea, c.d. CSE, approvata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa. In particolare, la Parte I della Carta stabilisce che *“tutte le persone hanno diritto all'abitazione”*; mentre la Parte II individua gli obiettivi cui gli Stati aderenti si impegnano a tendere, prevedendo, tra l'altro, l'adozione di misure dirette *“a favorire l'accesso a un'abitazione di livello sufficiente”*⁴⁵².

Un ruolo particolarmente rilevante è stato svolto dal Comitato europeo dei diritti sociali, c.d. CEDS, il quale ha contribuito a delineare in modo più preciso i confini del diritto all'abitazione attraverso l'individuazione di un contenuto essenziale e incompressibile del diritto stesso. Il CEDS, inoltre, non si è limitato a valutare i mezzi impiegati dagli Stati, ma ha verificato anche il concreto raggiungimento degli obiettivi perseguiti⁴⁵³.

Con specifico riferimento al diritto all'abitazione, il Comitato ha affermato che gli Stati sono tenuti: *“a impiegare i mezzi che consentano di arrivare al raggiungimento degli obiettivi; ad effettuare alcune statistiche che consentano di confrontare i fabbisogni con i mezzi e con i risultati; procedere alla verifica delle strategie utilizzate; a definire le tappe intermedie da raggiungere; a prestare attenzione all'impatto che le scelte hanno sui soggetti coinvolti, soprattutto se si tratta di soggetti vulnerabili”*⁴⁵⁴.

⁴⁵¹ Per l'approfondimento del tema è consigliabile consultare F. CUBEDDU, *Panoramica dello stato attuale delle condizioni abitative e delle risposte istituzionali*, da Rivista di economia, cultura e ricerca sociale, 2020, p. 115.

⁴⁵² G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 190.

⁴⁵³ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 192.

⁴⁵⁴ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 192.

Il diritto all'abitazione trova altresì tutela nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴⁵⁵, alla quale il Trattato di Lisbona ha attribuito il medesimo valore giuridico dei trattati. In precedenza, infatti, la Carta dei diritti fondamentali era priva di efficacia vincolante⁴⁵⁶. Con l'acquisizione di valore giuridico, i diritti in essa contenuti sono divenuti giuridicamente vincolanti; tuttavia, la Carta non contempla una tutela diretta del diritto all'abitazione, prevedendone piuttosto una protezione indiretta nell'ambito della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale ⁴⁵⁷.

La tutela prevista dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si caratterizza, dunque, per il suo contenuto generico, che assume però particolare rilevanza se interpretato alla luce della disciplina contenuta nella Carta sociale europea. Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiama espressamente i diritti derivanti dalle Carte sociali del Consiglio d'Europa, consentendo così di interpretare il diritto all'abitazione in conformità alla Carta sociale europea e alla giurisprudenza del CEDS. Sebbene nell'ordinamento italiano il diritto alla casa sia tradizionalmente considerato un diritto condizionato dalle risorse economiche disponibili, si ritiene comunque necessario garantire un nucleo minimo essenziale incompressibile. In tale prospettiva, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto il valore della Carta sociale europea quale parametro interpretativo nella tutela dei diritti fondamentali, mentre l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali collega il diritto all'assistenza abitativa alle politiche di inclusione sociale previste dall'art. 153 TFUE⁴⁵⁸.

Anche la giurisprudenza costituzionale italiana ha mostrato una crescente attenzione al tema. Emblematica, in tal senso, è la sentenza n. 168 del 2014, con la quale la Corte

⁴⁵⁵ Si veda sul punto E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, *Enc. dir.*, cit., p. 5.

⁴⁵⁶ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 194.

⁴⁵⁷ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 194; E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, *Enc. dir.*, cit., p. 5.

⁴⁵⁸ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 195.

costituzionale ha affermato che l'edilizia residenziale pubblica è finalizzata a garantire un'esistenza dignitosa ai soggetti privi di risorse sufficienti. Parallelamente, a livello europeo, numerosi atti e documenti hanno qualificato il diritto all'abitazione come diritto sociale fondamentale, evidenziando come la mancanza di un alloggio dignitoso rappresenti una grave forma di esclusione sociale⁴⁵⁹. In tale prospettiva, l'analisi delle condizioni abitative evidenzia la persistente rilevanza della dimensione sociale del diritto all'abitazione⁴⁶⁰.

Da ciò emerge la necessità di una maggiore integrazione tra i diversi sistemi europei di tutela dei diritti fondamentali, valorizzando maggiormente il ruolo della Carta sociale europea e della giurisprudenza del CEDS nell'attività dei giudici nazionali ed europei⁴⁶¹.

4.3 In Francia

Il *Code Napoléon* non prevedeva una disciplina organica in materia di assegnazione della casa familiare; tale ambito è stato, infatti, regolato attraverso una serie di numerosi interventi succedutisi nel tempo. L'ordinamento francese riconosce una particolare tutela alla casa familiare, la quale prende avvio dal momento in cui i coniugi iniziano la convivenza, individuano la residenza comune⁴⁶².

Nel sistema giuridico francese, il *Code Civil* stabilisce che i coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale prescelto, abbiano ciascuno il diritto di godimento sull'immobile e non possano compiere, disgiuntamente, atti dispositivi relativi alla casa familiare, essendo richiesta un'amministrazione congiunta del

⁴⁵⁹ Si analizzi sul punto F. CUBEDDU, *Panoramica dello stato attuale delle condizioni abitative e delle risposte istituzionali*, cit., p. 119.

⁴⁶⁰ F. CUBEDDU, *Panoramica dello stato attuale delle condizioni abitative e delle risposte istituzionali*, cit., p. 119.

⁴⁶¹ G. MARCHETTI, *La tutela del diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni nella prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali*, cit., p. 196-197.

⁴⁶² C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 84; sul punto la disciplina la si può trovare all'art. 108 comma 1 *Code Civil*.

bene⁴⁶³. Tale previsione trova fondamento nel fatto che la scelta dell'immobile destinato a residenza familiare presuppone un accordo tra i coniugi, il quale determina la costituzione di un vincolo di destinazione sull'immobile stesso e sui beni che lo arredano⁴⁶⁴.

L'articolo 215 comma III *Code Civil*⁴⁶⁵ assicura una tutela specifica alla residenza familiare fino alla pronuncia della sentenza di divorzio⁴⁶⁶ o alla dichiarazione di “*séparation des corps*”⁴⁶⁷; la residenza del minore può essere stabilita presso il domicilio di ciascuno dei genitori o presso uno soltanto di essi⁴⁶⁸. In tali circostanze, il giudice può disporre la cessazione dell'obbligo di coabitazione, autorizzando i coniugi a stabilire residenze separate⁴⁶⁹.

Tra le misure divorzili si può annoverare la c.d. “*résidence séparée*”, istituto che realizza la separazione di fatto tra i coniugi mediante l'attribuzione, ad uno di essi, della casa familiare. Il giudice può disporre che il diritto di godimento dell'immobile sia riconosciuto a un solo coniuge a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà in capo al coniuge non assegnatario, tenendo tuttavia conto delle esigenze di entrambe le parti e provvedendo a dirimere eventuali conflitti. Al momento della proposizione della domanda di separazione, il coniuge privo di adeguati mezzi economici può richiedere la corresponsione di una “*pension alimentaire*”, quale forma di sostegno finalizzata a garantire il mantenimento durante la pendenza del procedimento⁴⁷⁰.

Già nella fase antecedente alla sentenza di divorzio, il giudice può adottare provvedimenti provvisori attribuendo il godimento della casa familiare a uno soltanto

⁴⁶³ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 84-85; si veda sul punto l'art. 215 comma III *Code Civil*.

⁴⁶⁴ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 85.

⁴⁶⁵ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, 2024, p. 42.

⁴⁶⁶ In Francia il divorzio trova la sua disciplina nella Legge 26 maggio 2004 n. 436.

⁴⁶⁷ La disciplina la si trova agli artt. 296 e ss. *Code Civil* e definita come “il divorzio dei cattolici”.

⁴⁶⁸ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 44.

⁴⁶⁹ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 85.

⁴⁷⁰ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 43.

dei coniugi oppure ad entrambi. In questa fase, l'assegnazione della casa familiare avviene a titolo gratuito ed è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 215 comma III del *Code Civil*. Successivamente, dalla pronuncia della sentenza fino alla divisione dei beni, qualora l'assegnazione perduri, al coniuge escluso potrà essere riconosciuta un'indennità di occupazione⁴⁷¹. In ordine ai rapporti patrimoniali legati al godimento e al finanziamento del bene, la prima camera civile della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il pagamento delle rate del mutuo sulla casa familiare da parte di un solo coniuge, in regime di separazione dei beni, può essere qualificato come adempimento dell'obbligo di contribuzione ai carichi del matrimonio. Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità francese esclude l'insorgere di un automatico diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge, a meno che non si dimostri un evidente e sproporzionato superamento della quota di contribuzione dovuta⁴⁷².

La riforma del divorzio del 2004 ha attribuito maggiore rilievo agli accordi tra i coniugi, valorizzandoli quale strumento principale per la regolamentazione della liquidazione e della divisione del patrimonio familiare. In caso di divorzio i coniugi possono, inoltre, regolare gli effetti che derivano dallo scioglimento dello stesso attraverso una *convention*⁴⁷³. In assenza di accordo, qualora la casa familiare sia di proprietà esclusiva di uno solo dei genitori, essa può essere oggetto di “*bail forcé*”⁴⁷⁴, ossia di un provvedimento giudiziale che assegna la casa familiare al genitore affidatario dei figli o, in caso di affidamento condiviso, al genitore presso quale i figli sono prevalentemente collocati. In tale ipotesi, il giudice determina altresì il canone di locazione e la durata del rapporto⁴⁷⁵.

⁴⁷¹ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 86.

⁴⁷² *Cour de Cassation*, Première chambre civile, 14 gennaio 2026, n. 23-19.389, in Legifrance.

⁴⁷³ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 42.

⁴⁷⁴ P. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, da *Ius Famiglie*, 2019, p. 3.

⁴⁷⁵ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 86; P. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, cit., p. 3; P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 42.

Nel caso in cui, invece, la casa familiare sia in comproprietà tra i coniugi, uno di essi può ottenerne l'attribuzione⁴⁷⁶, con contestuale attribuzione all'altro dei beni di valore equivalente. Qualora tali beni risultino insufficienti o mancanti, il coniuge assegnatario è tenuto a corrispondere una somma a titolo di conguaglio, corrispondente al valore della quota spettante all'altro coniuge⁴⁷⁷.

In mancanza di accordo tra i coniugi in ordine all'assegnazione della casa familiare, la decisione spetta al giudice, il quale provvede sulla base delle circostanze del caso concreto⁴⁷⁸.

Un ulteriore elemento rilevante concerne le condizioni economiche delle parti: il coniuge economicamente più avvantaggiato sarà tenuto a versare all'altro una somma di denaro volta a riequilibrare la disparità esistente⁴⁷⁹.

4.4 In Spagna

Nell'ordinamento spagnolo, la *ratio* relativa alla disciplina della casa familiare è finalizzata alla tutela della continuità abitativa della prole all'interno dell'abitazione che ha costituito, fino a quel momento, il centro della vita familiare. Analogamente a quanto avviene nell'ordinamento italiano, non può essere qualificata come casa familiare un'abitazione utilizzata soltanto in via temporanea o stagionale⁴⁸⁰.

L'articolo 92 del *Código Civil* nel disporre la separazione, il divorzio o la nullità del matrimonio non fa venire meno gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli. Originariamente, si prevedeva che l'affidamento condiviso si potesse disporre solo in ipotesi eccezionali, poiché si riteneva che solo l'affidamento esclusivo tutelasse al

⁴⁷⁶ Viene definita, dall'articolo 831 comma II *Code Civil*, come “*préférentielle*”.

⁴⁷⁷ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 86-87.

⁴⁷⁸ P. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, cit., p. 3.

⁴⁷⁹ Articolo 271 *Code Civil*; C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 87.

⁴⁸⁰ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, da *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2013, p. 274.

meglio l'interesse della prole. Detta impostazione è stata, successivamente, criticata e radicalmente ribaltata dal Tribunale Supremo⁴⁸¹.

Parte della giurisprudenza e della dottrina avevano prospettato una soluzione interpretativa volta ad ammettere la possibilità che i figli risiedessero in un immobile diverso dalla casa familiare, purché tale abitazione fosse idonea a soddisfare pienamente le loro esigenze abitative. In tale prospettiva, la *ratio* dell'articolo 96 comma 1 del *Código Civil* veniva individuata nell'esigenza di garantire alla prole la permanenza in un ambiente domestico stabile e adeguato, non necessariamente coincidente con l'abitazione in cui si era svolta la convivenza coniugale, purché il trasferimento non arrecasse pregiudizio ai figli. La disposizione citata stabilisce, inoltre, che l'uso della casa familiare spetta al genitore affidatario dei figli soltanto in mancanza di un accordo tra i coniugi⁴⁸². Ne consegue che le parti possono consensualmente pattuire il trasferimento del genitore affidatario e della prole in un diverso immobile⁴⁸³. La medesima soluzione può essere disposta dal giudice anche in presenza dell'opposizione ingiustificata di uno dei coniugi⁴⁸⁴.

Con una decisione del 2011, il Collegio aveva negato l'assegnazione della casa familiare a una madre affidataria di figli minori, ritenendo che questi potessero risiedere adeguatamente in un'altra abitazione acquistata dalla donna insieme al nuovo partner; pertanto, il mantenimento del godimento della casa familiare non venne considerato necessario ai fini della tutela delle esigenze abitative della prole. Nello stesso anno, un'ulteriore pronuncia del Collegio esclude l'assegnazione dell'immobile

⁴⁸¹ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 45.

⁴⁸² P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 45.

⁴⁸³ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 274; P. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, cit., p. 2.

⁴⁸⁴ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 275.

al coniuge affidatario, valorizzando l'esistenza di un'altra abitazione, di proprietà comune dei coniugi, ritenuta idonea a soddisfare le esigenze abitative dei minori⁴⁸⁵.

Di segno opposto risultò, invece, un'altra pronuncia del Collegio, nella quale fu riconosciuta la possibilità alla moglie di trasferirsi con la prole in un immobile in locazione sino al raggiungimento della maggiore età dei figli. In tale ipotesi, il canone locativo veniva corrisposto dal padre mediante la costituzione di un deposito bancario⁴⁸⁶. Numerose pronunce hanno, dunque, ammesso la possibilità che i figli vivessero in un'abitazione diversa dalla casa originaria, purché risultasse adeguata alle loro esigenze abitative; un principio analogo è stato recepito anche dall'articolo 233-20 del Codice civile della Catalogna⁴⁸⁷.

Particolare attenzione merita l'analisi dei criteri di attribuzione della casa familiare previsti dalla normativa spagnola. Anzitutto, l'articolo 96, comma 1, del *Código Civil* prevede che, in assenza di accordo tra i coniugi, l'abitazione familiare e gli oggetti di uso ordinario siano assegnati al coniuge affidatario. Il comma 3 della medesima disposizione prevede, inoltre, la possibilità di assegnare la casa familiare, anche in assenza di figli, al coniuge economicamente più debole non titolare dell'immobile⁴⁸⁸.

Con riferimento all'assegnazione della casa in presenza di figli, occorre osservare come la norma utilizzi genericamente il termine “*figli*”, sebbene la disciplina applicabile vari sensibilmente a seconda che i figli siano minorenni oppure maggiorenni. Nel primo caso, l'assegnazione della casa familiare costituisce una manifestazione del dovere di mantenimento nei confronti dei figli minori; nel secondo caso, invece, il diritto al godimento dell'abitazione può essere riconosciuto soltanto

⁴⁸⁵ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 275.

⁴⁸⁶ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 275-276.

⁴⁸⁷ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 276.

⁴⁸⁸ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 284.

ove ricorrano i presupposti dell'articolo 142 del *Código Civil*, vale a dire lo stato di bisogno e l'esistenza di un obbligo alimentare⁴⁸⁹.

Sul punto è intervenuta la Corte Suprema con sentenza del 5 settembre 2011, affermando che il dovere di tutela e assistenza nei confronti dei figli minori trova fondamento diretto nel dettato costituzionale, mentre un'analoga tutela non può essere automaticamente estesa ai figli maggiorenni⁴⁹⁰.

Una volta raggiunta la maggiore età, infatti, è possibile richiedere la revisione del provvedimento di assegnazione, affinché il giudice accerti se i figli versino effettivamente in uno stato di bisogno oppure siano economicamente autosufficienti. Tale impostazione non trova applicazione nel caso di figli maggiorenni incapaci o con disabilità, i quali continuano a beneficiare del diritto al godimento della casa familiare insieme al genitore che presti loro assistenza⁴⁹¹.

Per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli, si tratta di un'ipotesi avente carattere eccezionale. L'articolo 96 comma 3 del *Código Civil* stabilisce, infatti, che l'immobile possa essere attribuito al coniuge non proprietario soltanto ove il suo interesse risulti maggiormente meritevole di tutela rispetto a quello dell'altro coniuge. Pertanto, non è sufficiente dimostrare una minore capacità economica, ma occorre altresì provare l'esistenza di una specifica esigenza abitativa degna di particolare protezione⁴⁹².

L'assegnazione disposta in tale ipotesi presenta, inoltre, carattere temporaneo e si estingue decorso il termine stabilito dal giudice. In tal senso, l'articolo 233-21 del

⁴⁸⁹ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 284.

⁴⁹⁰ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 285.

⁴⁹¹ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 285; P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 45.

⁴⁹² G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 285-286; p. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, cit., p. 3; P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 46.

Codice civile della Catalogna prevede che, qualora la casa familiare venga assegnata ad uno dei due coniugi, debba essere contestualmente determinato il termine entro il quale il beneficiario è tenuto a rilasciare l'immobile⁴⁹³. Emblematica, a tale riguardo, è una decisione della Corte d'Appello di Barcellona, che dispose l'assegnazione della casa familiare ad un coniuge, in assenza di figli, per un periodo di quattro anni, nonostante quest'ultimo fosse affetto da infermità mentale. I giudici ritennero, infatti, che il soggetto, grazie alle risorse economiche disponibili, fosse comunque in grado di reperire una diversa sistemazione abitativa, fissando pertanto un termine finale per il rilascio dell'immobile⁴⁹⁴.

Merita, infine, attenzione il rapporto tra assegnazione della casa familiare e regime della comunione legale nell'ordinamento spagnolo. Parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto che l'assegnazione della casa familiare dovrebbe limitarsi al periodo necessario per la liquidazione della "*sociedad de gananciales*", ossia del regime patrimoniale ordinario della famiglia⁴⁹⁵.

Tale soluzione, tuttavia, appare difficilmente conciliabile con l'articolo 96 comma 1 *Código Civil*, il quale mira a garantire che, in caso di separazione o divorzio, la prole non venga privata del godimento della casa familiare. In questo senso si pone una pronuncia della Corte Suprema che aveva disposto l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole "*fino al momento nel quale si proceda alla divisione dei beni comuni*". Tale orientamento sembra, tuttavia, porsi in contrasto con la disposizione normativa citata, la quale non prevede alcun limite temporale all'assegnazione nel caso di prole minorenni⁴⁹⁶.

⁴⁹³ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 286.

⁴⁹⁴ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 286-287.

⁴⁹⁵ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 289.

⁴⁹⁶ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 290.

La giurisprudenza spagnola si è confrontata, inoltre, con le interferenze tra il provvedimento di assegnazione della casa familiare e il regime della comunione dei beni, in particolare con riferimento al mutuo ipotecario gravante sull'immobile, qualificato come debito della *sociedad de gananciales*. In tal senso si è espressa la Corte Suprema nel 2011, revocando una decisione di primo grado che aveva posto a carico del coniuge non affidatario l'ottanta per cento delle rate del mutuo, configurando come onere tale obbligo di mantenimento. La Corte Suprema ha ritenuto irragionevole far gravare prevalentemente sul genitore non affidatario l'adempimento delle obbligazioni relative all'immobile, precisando che le spese ordinarie di conservazione e mantenimento dell'immobile devono essere sostenute dal coniuge assegnatario del diritto all'uso⁴⁹⁷.

Da ultimo occorre richiamare il comma 4 dell'articolo 96 del *Código Civil*, disposizione priva di corrispondenza nel diritto italiano. Tale norma prevede che, qualora l'assegnazione della casa sia disposta a favore del coniuge non titolare dell'immobile, per disporre dell'abitazione e dei beni in essa contenuti sia necessario il consenso di entrambe le parti oppure l'autorizzazione giudiziale⁴⁹⁸.

In relazione a tale previsione, si è posta la questione se, estinta la *sociedad de gananciales*, l'assegnazione della casa familiare a uno dei due coniugi impedisca all'altro di richiedere la divisione della comunione mediante la vendita giudiziale dell'immobile. La Corte Suprema ha risolto la questione affermando che ciascun coniuge può domandare in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione, con conseguente divisione e successiva vendita giudiziale della casa familiare, da disporsi anche in assenza del consenso del coniuge assegnatario⁴⁹⁹.

⁴⁹⁷ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 290-291.

⁴⁹⁸ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 291.

⁴⁹⁹ G. CAPAREZZA FIGLIA – J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, cit., p. 291-292.

4.5 In Germania

Nell'ordinamento tedesco, la casa familiare è comunemente definita "*Ehewohnung*" e la disciplina relativa alla sua destinazione nelle ipotesi di crisi coniugale era originariamente contenuta nel §1361b del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB)⁵⁰⁰, per quanto concerne la separazione personale; mentre, in caso di divorzio, trovavano applicazione i §§ 3 e 5 della *Hausratsverordnung* (HausratsVO)⁵⁰¹. In precedenza, la materia dell'assegnazione della casa familiare in sede di divorzio era regolata dal "*Regolamento sul trattamento della casa familiare*" del 1944⁵⁰².

La legge dell'11 dicembre 2001 ha modificato la disciplina relativa alla separazione personale, prevedendo che: "*se i coniugi vivono separati l'uno dall'altro o uno di essi vuole vivere separato, un coniuge può richiedere che l'altro coniuge gli ceda l'uso esclusivo della casa coniugale o di una parte di essa, qualora si renda necessario per evitare un iniquo pregiudizio, anche in considerazione delle esigenze dell'altro coniuge. Un iniquo pregiudizio può essere determinato se l'interesse dei figli che vivono nella casa è pregiudicato*"⁵⁰³.

Prima della riforma del 2001, la disposizione in esame non conteneva un espresso riferimento all'interesse dei figli quale elemento idoneo a integrare l'ipotesi di "*iniquo pregiudizio*" e, conseguentemente, a orientare l'assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei coniugi. Tuttavia, il benessere della prole era comunque richiamato quale criterio rilevante, imponendo al giudice una decisione fondata su valutazioni di equità e sulla considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, con particolare attenzione alla tutela del benessere dei figli⁵⁰⁴.

⁵⁰⁰ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, cit., p. 46.

⁵⁰¹ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 88.

⁵⁰² P. ROSSI, *L'assegnazione della casa familiare in Italia e in Europa*, cit., p. 3.

⁵⁰³ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 89; P. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, cit., p. 4.

⁵⁰⁴ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 89.

Nonostante la modifica del § 1361b BGB abbia determinato un significativo mutamento di prospettiva, l'assegnazione della casa familiare continua a essere fondata prevalentemente su valutazioni inerenti all'interesse del coniuge e alla necessità di evitare che questi subisca un iniquo pregiudizio⁵⁰⁵. Rispetto all'ordinamento italiano emerge, dunque, una differenza sostanziale: nell'esperienza tedesca, l'interesse prioritario da tutelare non coincide primariamente con quello della prole, bensì con l'equilibrio del rapporto tra i coniugi⁵⁰⁶.

Nel caso in cui uno dei coniugi sia proprietario o comproprietario della casa familiare, il giudice può disporre l'assegnazione in favore dell'altro coniuge soltanto ove ciò risulti necessario per evitare il verificarsi di un iniquo pregiudizio. Analoga disciplina trova applicazione nell'ipotesi in cui l'immobile sia detenuto in forza di un diverso diritto di godimento. Qualora, invece, l'abitazione sia concessa nell'ambito di un rapporto di lavoro o di servizio intercorrente tra uno dei coniugi e un terzo, l'assegnazione all'altro coniuge è subordinata al consenso del terzo stesso⁵⁰⁷.

Infine, nell'ipotesi in cui la casa familiare sia detenuta in locazione, il giudice può stabilire che il rapporto locatizio prosegua in capo ad uno solo dei coniugi, ovvero disporre il subentro di uno di essi nel contratto originariamente stipulato dall'altro⁵⁰⁸.

Attualmente, l'*HausratsVO* risulta abrogata dalla legge di riforma del regime patrimoniale dei coniugi del 2009. Di conseguenza, la disciplina relativa all'assegnazione della casa familiare e alla divisione dei beni della famiglia è oggi integralmente contenuta nel BGB, sia con riferimento alla separazione personale sia al divorzio⁵⁰⁹.

⁵⁰⁵ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 89-90.

⁵⁰⁶ P. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, cit., p. 4.

⁵⁰⁷ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 90.

⁵⁰⁸ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 91.

⁵⁰⁹ P. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, cit., p. 4.

4.6 In Inghilterra: prima dell'uscita dall'Ue con la Brexit

Nonostante l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea nel 2020, appare comunque opportuno analizzare la disciplina della casa familiare nell'ordinamento inglese nel periodo antecedente alla Brexit, al fine di comprendere i principi che hanno caratterizzato tale sistema giuridico.

Nel diritto inglese, il termine “*home*” assume un significato più ampio rispetto al mero immobile destinato ad abitazione. Non a caso, si afferma frequentemente che “*a house is not necessarily a home*”, evidenziando come la nozione di casa familiare trascenda il semplice profilo materiale del bene⁵¹⁰. Tale impostazione incide profondamente sulla disciplina dei diritti inerenti all'abitazione familiare, soprattutto quando l'immobile acquista la qualificazione di “*matrimonial home*” o “*family home*”⁵¹¹ e diviene oggetto di conflitto nei procedimenti di crisi coniugale⁵¹².

La “*matrimonial home*”, nella fase fisiologica della vita matrimoniale, rappresenta non solo il centro degli affetti familiari, ma anche il fulcro essenziale del patrimonio della famiglia. A tal proposito, nel 1996, la sezione 63 del *Family Law Act* ha precisato che la casa familiare è individuabile attraverso il vincolo di destinazione impresso dai coniugi all'immobile stesso⁵¹³.

Occorre preliminarmente evidenziare che l'ordinamento inglese non conosce un vero e proprio regime patrimoniale legale della famiglia analogo a quello previsto in altri sistemi europei. Di conseguenza, il patrimonio di ciascun coniuge resta soggetto alle ordinarie regole del diritto dei contratti e della proprietà. Una deroga a tale principio

⁵¹⁰ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 78.

⁵¹¹ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione, Una indagine comparatistica*, cit., p. 50.

⁵¹² C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 78; P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione, Una indagine comparatistica*, cit., p. 50.

⁵¹³ P. ROSSI, *L'assegnazione della casa familiare in Italia e in Europa*, cit., p. 2; P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione, Una indagine comparatistica*, cit., p. 52.

si verifica nel momento del divorzio, allorché il giudice può procedere alla redistribuzione dei beni dei coniugi sulla base di una pluralità di criteri valutativi⁵¹⁴.

Nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, i coniugi dovevano allegare alla domanda di divorzio il cosiddetto "*Statement of Arrangement*", un documento contenente le disposizioni relative ai figli. Tale documento era oggetto di particolare attenzione da parte della Corte, la quale verificava che le decisioni assunte dai genitori fossero conformi al superiore interesse dei minori. Qualora il giudice ritenesse che le soluzioni prospettate non garantissero adeguatamente il benessere dei figli, poteva adottare i provvedimenti necessari ai sensi del *Children Act* del 1989⁵¹⁵.

Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, l'ordinamento inglese affronta la questione con particolare cautela e discrezionalità, in considerazione dei molteplici interessi coinvolti, tra cui assumono rilievo prioritario l'interesse della prole e la tutela del coniuge economicamente più debole. In linea generale, i giudici tendono a garantire che i figli possano continuare a vivere in un ambiente adeguato; pertanto, solo dopo aver assicurato una sistemazione alla prole e al coniuge convivente con essa, la Corte provvede a tutelare anche le esigenze abitative dell'altro coniuge⁵¹⁶. In caso di divorzio, il giudice può adottare differenti soluzioni: disporre il trasferimento della proprietà dell'immobile; ordinare la vendita della casa familiare; attribuire al coniuge affidatario dei figli il diritto di occupare l'abitazione⁵¹⁷.

In primis, con riferimento al trasferimento della proprietà, questo può essere disposto qualora uno dei coniugi sia in grado di compensare economicamente l'altro mediante

⁵¹⁴ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 78.

⁵¹⁵ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 80.

⁵¹⁶ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 80.

⁵¹⁷ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 81; P. ROSSI, *L'assegnazione della casa familiare in Italia e in Europa*, cit., p. 2.

il pagamento di una somma corrispondente alla rinuncia ai propri diritti sull'immobile⁵¹⁸.

In secundis, l'ipotesi di vendita della casa familiare può essere, invece, adottata in diverse circostanze: quando i coniugi non dispongano delle risorse economiche necessarie per soddisfare i bisogni primari; quando dalla vendita dell'abitazione sia possibile ricavare somme sufficienti per consentire l'acquisto di due abitazioni separate; oppure quando i coniugi dispongano già di una ulteriore abitazione. Nella prassi, tuttavia, la vendita dell'immobile è spesso subordinata al verificarsi di determinate condizioni, al cui avveramento l'abitazione viene generalmente assegnata al coniuge collocatario dei figli⁵¹⁹.

Nell'ordinamento inglese si distinguono, inoltre, specifiche tipologie di provvedimenti relativi alla “*matrimonial home*”. Tra questi, assume particolare rilievo il “*Mesher order*”⁵²⁰, mediante il quale il giudice dispone il rinvio della vendita della casa familiare di proprietà comune dei coniugi sino al verificarsi di determinati eventi, generalmente collegati alla crescita o all'autosufficienza dei figli. Altro istituto significativo è il “*Martin order*”⁵²¹, con il quale viene consentito a uno dei coniugi di continuare ad abitare all'interno della casa familiare fino a quando non abbia reperito una diversa sistemazione abitativa.

Infine, può essere richiamato l’”*Harvey order*”⁵²², attraverso il quale il giudice attribuisce a uno dei coniugi il diritto di occupare la casa familiare dietro

⁵¹⁸ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 81.

⁵¹⁹ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 82.

⁵²⁰ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione, Una indagine comparatistica*, cit., p. 33.

⁵²¹ P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione, Una indagine comparatistica*, cit., p. 34.

⁵²² P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione, Una indagine comparatistica*, cit., p. 34.

corresponsione di un canone determinato sulla base del valore di mercato dell'immobile⁵²³.

E' opportuno sottolineare che i provvedimenti di assegnazione esclusiva della casa familiare in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli conviventi risultano relativamente rari nella loro formulazione definitiva. Ciò dipende dal fatto che tali soluzioni impediscono ai coniugi di beneficiare del capitale rappresentato dal valore dell'immobile. Tale situazione si protrae frequentemente fino al momento in cui i figli abbiano completato il percorso di studi o abbiano raggiunto l'autosufficienza economica⁵²⁴.

In conclusione, si può osservare come le Corti inglesi, diversamente da quanto avviene nell'ordinamento italiano, non attribuiscono una centralità assoluta al principio della continuità dell'habitat domestico. Con riguardo alla tutela della prole, infatti, ciò che assume rilievo prioritario non è tanto la permanenza nella "*matrimonial home*", quanto piuttosto la garanzia che i figli e il coniuge collocatario dispongano di una sistemazione abitativa dignitosa e adeguata alle loro esigenze, anche qualora essa non coincida con la casa familiare originaria⁵²⁵.

4.7 Considerazioni critiche e spunti di riflessione conclusiva

L'analisi comparatistica condotta nel presente capitolo impone di tracciare un bilancio finale che trascenda la mera ricognizione delle disposizioni positive. La sorte della casa familiare, nel momento in cui il nucleo entra in crisi, non può essere ridotta a una questione di pura ripartizione patrimoniale. Al contrario, essa rappresenta l'ambito privilegiato in cui si scontrano esigenze di natura opposta: da un lato, le prerogative individualistiche immanenti nel diritto di proprietà; dall'altro, la protezione sociale e

⁵²³ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 82-83; P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione, Una indagine comparatistica*, cit., p. 34.

⁵²⁴ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 83.

⁵²⁵ C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, cit., p. 84; P. ROSSI, *L'assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, cit., p. 2.

solidaristica della famiglia, un valore la cui centralità è oggi abbondantemente riaffermata anche dal formante sovranazionale.

Mettendo a confronto i sistemi di *civil law* e di *common law*, il primo elemento di riflessione, che costituisce l'asse portante della valutazione d'insieme, risiede nella profonda divergenza filosofica circa le modalità di tutela della prole. L'ordinamento italiano ha progressivamente trasformato la conservazione del cosiddetto "*habitat domestico*" in un principio cardine assoluto, muovendo dal presupposto che la continuità ambientale sia un elemento indefettibile per l'equilibrio psicofisico del minore. Tuttavia, l'esame transnazionale scardina questa apparente immutabilità, dimostrando come la protezione dei figli possa essere perseguita attraverso moduli rimediali decisamente più elastici e, a ben vedere, meno penalizzanti per il coniuge non assegnatario.

Sul punto, emerge chiaramente come il modello italiano soffra di una rigidità strutturale che rischia talvolta di tradursi in uno squilibrio ingiustificato. Se si guarda alle esperienze di Spagna e Inghilterra, si rileva una concretezza operativa decisamente superiore. Il Tribunale Supremo spagnolo ammette espressamente che i minori possano trasferirsi in un immobile diverso da quello originario, purché idoneo e dignitoso, qualora ciò sia funzionale a comporre il conflitto genitoriale. Analogamente, le corti britanniche utilizzano strumenti flessibili quali il *Mesher Order* o il *Martin Order*, i quali consentono di differire la vendita della casa o di subordinarla al raggiungimento di determinati traguardi della prole, quali il completamento del percorso di studi, senza tuttavia comprimere *sine die* il diritto di proprietà del partner escluso.

Un simile approccio elastico appare decisamente preferibile. La tutela del minore, pur prioritaria, non dovrebbe operare come una sanzione permanente a carico del coniuge titolare dell'immobile, il quale si vede privato delle facoltà dispositive del proprio bene spesso per decenni. Proteggere la prole significa garantire un alloggio stabile e decoroso, non necessariamente "*quel*" preciso e immutabile spazio fisico. Spostare il

baricentro della tutela sulla stabilità della funzione abitativa, anziché sull'immobilità del luogo, permetterebbe di redistribuire le risorse economiche della famiglia in crisi in modo molto più equo e proporzionato.

Un ulteriore nodo critico, che preme evidenziare, riguarda il ruolo del giudice e il mito della sussunzione meccanica nei sistemi a legalità codificata. Sebbene l'articolo 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile italiano escluda la giurisprudenza dalle fonti del diritto, l'evoluzione del nostro ordinamento smentisce nei fatti un rigido formalismo positivista. Quando la Corte costituzionale italiana, nella nota sentenza del 2013, ha definito il diritto alla salute come "*primario*", introducendo un aggettivo al testo dell'art. 32 della Costituzione, il quale si limita a definire il diritto come "*fondamentale*", ha compiuto un'operazione valoriale di interpretazione evolutiva. Questo dimostra come la distinzione dogmatica tra la creatività del giudice di *common law* e la subordinazione del giudice di *civil law* sia ormai superata nella prassi: di fronte alle lacune del dato letterale, la norma scritta configura solo un punto di partenza che il magistrato deve inevitabilmente vivificare per adeguarlo alle peculiarità del caso concreto.

Infine, l'indagine mette in luce un'evidente contraddizione in sede europea. Da un lato, la Carta sociale europea e la giurisprudenza del Comitato europeo dei Diritti sociali promuovono una concezione "*forte*" del diritto all'abitazione, inteso quale diritto umano incompressibile che impone agli Stati precisi obblighi di pianificazione e tutela dei soggetti vulnerabili. Dall'altro lato, il diritto dell'Unione Europea e l'articolo 34 della Carta di Nizza riducono la tutela della casa a mero strumento sussidiario di lotta contro la povertà. Questo rigore interpretativo si riflette inevitabilmente sul piano interno: come confermato dalla giurisprudenza costituzionale nel 2014, l'edilizia residenziale pubblica mira a garantire un'esistenza dignitosa, ma il diritto all'alloggio rimane catalogato come un "*diritto finanziariamente condizionato*", la cui effettività è subordinata alle risorse economiche disponibili e alle scelte discrezionali del legislatore ordinario.

In conclusione, si ritiene che la vera sfida del diritto di famiglia contemporaneo risieda nel superamento di una visione parcellizzata e strettamente proprietaria della casa familiare. L'immobile non può essere considerato soltanto come un cespite patrimoniale da liquidare o, al contrario, da congelare per automatismo normativo. Se l'esperienza inglese offre l'esempio di una duttilità rimediale legata al pragmatismo delle corti, i sistemi continentali garantiscono quella stabilità dogmatica indispensabile per sottrarre i soggetti deboli all'arbitrio del caso singolo. La strada da percorrere risiede nell'abbandono di schemi interpretativi unidimensionali. Solo attraverso uno statuto giuridico che riconosca alla casa familiare la sua primaria funzione di presidio esistenziale, e non di mero cespite economico o di sanzione indiretta, sarà possibile restituire al diritto di famiglia quella duttilità necessaria per governare la complessità e le asimmetrie delle fratture coniugali moderne.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

E. AL MUREDEN, *Comodato e casa familiare*, da Filiazione, adozione e matrimonio, 2015, p. 9-14.

E. AL MUREDEN, *Separazione dei coniugi*, Enc. dir., IV, 2022, p. 1282-1310.

V. ALVISI, *L'assegnazione parziale della casa coniugale*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2012, p. 476-481.

V. ALVISI, *Trascrivibilità ed opponibilità ai terzi della domanda di assegnazione della casa familiare*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2012, p. 17-24.

E. ASTUNI, *Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: l'assegnazione della casa coniugale a seguito della riforma dell'affido condiviso*, in Rassegna di casi e questioni, p. 1-15.

F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, Enc. dir., X, 2017, p. 997-1028.

L. BALESTRA, *Contratto di convivenza*, Enc. dir., X, 2017, p. 291-301.

P. BARCELLONA, *Famiglia (diritto civile)*, Enc. dir., XVI, 1967, p. 779 ss.

E. BARGELLI, *Abitazione (diritto alla)*, Enc. dir., VI, 2013, p. 1-19.

E. BARGELLI – F. D. BUSNELLI, *Convenzione matrimoniale*, Enc. dir., IV, 2000, p. 436-467.

I. BARONE, *Assegnazione della casa familiare e tutela della prole maggiorenne*, da Diritto di Famiglia e delle Persone, in De Jure, 2024, p. 1-33.

M. BELLETTI, *Matrimonio, unioni civili, convivenze di fatto: cosa cambia? Profili di legittimità costituzionale della normativa*, da Associazione italiana dei costituzionalisti, 2016, p. 1-16.

M. BIANCA, *Il diritto del minore all' "amore" dei nonni*, in *Rivista di Diritto civile*, 2006, p. 155-177.

C. M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, 2015.

C. M. BIANCA, *Diritto Civile, 2.1 La famiglia*, 6^a ed., Milano, 2023.

B. BLASCO, *L'assegnazione della casa familiare nei procedimenti ex art. 317-bis c.c.*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2013, p. 65-74.

M. N. BUGETTI, *Divorzio: presupposti ed effetti personali (i Tematici)*, Enc. dir., IV, 2022, p. 343 ss.

A. BUSANI, *Civil Law – Common Law: sistemi giuridici a confronto*, da *Consiglio Nazionale del Notariato*, 2004, p. 1-16.

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Patria potestà*, Enc. dir., XXXII, 1982, p. 242.

V. CAPORRELLA, *La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente*, in *Storicamente*, 2010, p. 1-61.

G. CARAPEZZA FIGLIA – J. RAMON DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, *Diritto di Famiglia e delle Persone*, Milano, 2013, p. 267-296.

V. CARBONE, *Il d.lgs. n. 154/2013 sulla revisione delle disposizioni in tema di filiazione*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2014, p. 447-453.

G. CASTELLANI, *La casa familiare e la determinazione dei suoi confini*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2018, p. 976-982.

C. CHIUSOLI, *Assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi: la "disarmante semplicità" del principio di priorità della trascrizione*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2017, p. 33-41.

- C. CILIBERTO, *Cause estintive del diritto all'assegnazione della casa familiare e prevalente interesse del minore*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2010, p. 396-399.
- M. CISTARO, *La convivenza more uxorio e l'assegnazione della casa familiare in presenza di figli*, da Opinioni Famiglia, in One Legale, 2023, p. 499-504.
- G. S. COCO, *Locazione (dir. priv.)*, Enc. Dir., XXIV, 1974, p. 907-918.
- P. S. COLOMBO, *Opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, in Ius Famiglie, 2021, p. 1-2.
- A. CONTI, *Divorzio: presupposti ed effetti*, da Ius Famiglie, 2023, p. 1-6.
- L. M. COSMAI – A. FIGONE – A. SIMEONE – V. TAGLIAFERRI, *Unioni civili e convivenze di fatto: tutte le novità della Legge*, in Ius Famiglie, 2016, p. 1-5.
- C. COSTABILE, *Successione nel contratto di locazione avente ad oggetto la casa familiare*, da Immobili & Proprietà, in One Legale, 2010, p. 237-242.
- F. CUBEDDU, *Panoramica dello stato attuale delle condizioni abitative e delle risposte istituzionali*, da Rivista di economia, cultura e ricerca sociale, 2020, p. 103-122.
- F. D'ARPINO, *La legge 28 dicembre 2012, 219: impatto sulla vita professionale degli avvocati*, da Aji, 2022, p. 992-1001.
- P. D'ELIA, *Casa familiare e diritti di abitazione. Una indagine comparatistica*, 2024, p. 1-131.
- F. M. DELLA ROCCA, *Separazione personale dei coniugi*, Enc. dir., XLI, 1989, p. 1376-1403.
- L. DELLI PRISCOLI, *L'assegnazione della casa familiare*, in Corte di Cassazione.it, p. 1-37.

- A. C. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, Enc. dir., IV, 2022, p. 1161-1187.
- F. DI MARZIO, *Codice delle famiglie*, 2024, p. 962-967.
- S. DIMASI, *Divorzio congiunto*, da Ius Famiglie, 2022, p. 1-12.
- P. DORIA, *L'assegnazione e il comodato della casa familiare nella separazione personale*, da Studium Iuris, in One Legale, 2021, p. 1064-1067.
- A. FASANO, *Casa familiare: comodato e locazione*, in Ius Famiglia, 2015, p. 1-7.
- A. FASANO, *Unioni civili: forma, diritti e doveri*, in Ius Famiglia, 2016, p. 1-8.
- G. FERRANDO, *Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, Torino, 2016, p. 1-16.
- G. FIENGO, *Assegnazione della casa familiare ed espropriazione immobiliare*, in Ius Famiglie, 2016, p. 1-6.
- A. FIGONE, *Assegnazione della casa familiare*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2011, p. 409-414.
- A. FIGONE, *Casa familiare: cessazione del diritto di assegnazione ed effetti sui figli*, in Ius Famiglie, 2021, p. 1-3.
- A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2025, p. 1-14.
- M. FINOCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, Enc. dir., 1997, p. 271-279.
- G. FREZZA, *Diritto civile, I luoghi della famiglia*, Torino, 2004.
- G. FREZZA, *Diritto di famiglia, La casa (già) familiare*, da Diritto di famiglia, in De Jure, 2006, p. 718.
- G. FREZZA, *Casa familiare e trascrizione*, in Aji, 2015, p. 461-476.

- G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 337-sexies c.c.*, in *Judicium*, p. 1-14.
- F. GALLUZZO, *L'assegnazione della casa familiare: un difficile bilanciamento di interessi*, da *Corriere Giuridico*, in *One Legale*, 2011, p. 1100-1107.
- G. GIACOBBE, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano*, Torino, 2016.
- A. GIAQUINTO, *Il passaggio dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale: evoluzione giurisprudenziale e dottrina*, da *Rivista di Informazione giuridica*, in *Cammino Diritto*, 2022, p. 1-27.
- D. GIUNCHEDI, *L'assegnazione della casa familiare e i limiti dell'autonomia negoziale dei coniugi*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2018, p. 590-595.
- A. GRAGNANI, *Per un'interpretazione non discriminatoria della norma sull'assegnazione della casa familiare*, in *Ius Famiglie*, 2016, p. 1-3.
- C. IRTI, *Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo la disgregazione del nucleo familiare*, Napoli, 2010.
- C. IRTI, *La casa familiare come habitat domestico*, da *Famiglia, Persone e Successioni*, in *One Legale*, 2011, p. 655-659.
- C. IRTI, *Casa familiare e autonomia negoziale*, da *Famiglia, Persone e Successioni*, in *One Legale*, 2012, p. 53-57.
- C. IRTI, *Divisione giudiziale della casa familiare in comunione e incidenza economica del vincolo discendente dal provvedimento di assegnazione*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2017, p. 436-440.
- C. IRTI, *L'assegnazione della casa familiare nel processo di riforma del diritto di famiglia*, da *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, in *De Jure*, 2021, p. 1203.
- A. C. LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 1161-1187.

M. LAUDISIO, *Il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare non trascritto*, da Ius famiglie, 2022, p. 1-7.

M. LAVACCHINI, *L'assegnazione della casa familiare nella delicata dinamica della crisi familiare*, in Rassegna Giuridica, 2021, p. 1-3.

L. LEO, *Il concetto di famiglia nella Costituzione: la mancanza di una disciplina adeguata per i nuovi modelli di famiglia*, da Rivista di informazione giuridica, in Cammino Diritto, 2021.

A. LESTINI, *Sulla opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare*, in Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile, 2021, p. 1-16.

A. LESTINI, *Figli maggiorenni*, in Ius Famiglie, 2023, p. 1-8.

A. LEUZZI, *Parità di genere e mutamenti sociali, a cinquant'anni dalla riforma della famiglia*, da Diritto di Famiglia e delle Persone, in De Jure, 2025, P. 1-21.

N. LIPARI, *Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)*, Enc. dir., 2022, p. 417 ss.

F. P. LUISO, *La convivenza di fatto dopo la L. 2016/76*, in Judicium, 2016, p. 1-10.

P. MACCARONE, *La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi*, da Ius famiglie, p. 1-4.

P. MANDIA, *Il diritto di abitazione della casa familiare in caso di separazione*, da Rivista scientifica di informazione giuridica, in Cammino Diritto, 2015, p. 1-5.

G. MARCHETTI, *Il diritto all'abitazione tra ordinamento statale ed europeo e prospettive di valorizzazione nel quadro dell'Europa sociale*, da Federalismi, 2019, p. 1-32.

V. MARINELLI, *Precedente giudiziario*, Enc. dir., VI, 2002, p. 871-912.

R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, in Quaderni della Rassegna di Diritto Civile diretta da Pietro Perlingieri, 2012.

A. MARONGIU, *Divorzio (storia dell'istituto)*, Enc. dir., XIII, 1964, p. 499-501.

K. MASCIA, *L'assegnazione della casa familiare rileva ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile?*, da Opinioni Famiglia, in One Legale, 2023, p. 380-384.

V. MONTARULI, *Profili sostanziali e processuali relativi alla legge 10 dicembre 2012 n. 219*, da Judicium, 2013, p. 1-43.

G. OBERTO, *La famiglia di fatto. introduzione alla "riforma Cirinnà"*, da Diritto di famiglia e delle Persone, in De Jure, 2019, p. 1-43.

M. PALADINI, *Profili sostanziali e sistematici della nuova disciplina della filiazione*, da Riforma della filiazione, 2013, p. 35-48.

M. PALADINI, *Assegnazione convenzionale della casa familiare e opponibilità al terzo acquirente*, in One Legale, 2019, p. 1330-1337.

M. PARADISO, *Diritti e doveri dei coniugi*, Enc. dir., IV, Famiglia, 2022, p. 252-272.

E. PATANIA, *Opponibilità, al terzo acquirente dell'immobile, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva di un coniuge*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2010, p. 137-142.

S. PATTI, *Le convivenze "di fatto" tra normativa di tutela e regime opzionale*, da Rivista del Notariato, 2017, p. 3-15.

S. PATTI, *Convivenza e contratto di convivenza*, Enc. dir., IV, 2022, p. 207-231.

C. PETTA, *La tutela del futuro assegnatario della casa familiare in prospettiva rimediale*, in Aji, 2015, p. 477-504.

- C. PETTA, *Soluzione secondo ragionevolezza del conflitto tra ipoteca e diritto di abitazione sulla casa familiare*, da *Rivista di Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2025, p. 1007-1028.
- M. PETRONELLI – A. GRAGNANI, *Casa familiare: assegnazione*, in *Ius Famiglie*, 2023, p. 1-9.
- S. PUGLIATTI, *Diritto pubblico e privato*, in *Enc. dir.*, XII, 1964, p. 707.
- E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, da *Famiglia*, in *De Jure*, 2006, p. 395.
- E. QUADRI, *Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di comodato e assegnazione della “casa familiare”*, da *Corriere Giuridico*, in *One Legale*, 2015, p. 14-29.
- C. RAVERA, *Diritti e doveri del figlio*, da *Ius Famiglie*, 2018, p. 1-7.
- E. RAVOT, *La tutela dell’habitat domestico dei figli nell’assegnazione della casa familiare in caso di separazione e divorzio*, in *Ius Famiglie*, 2025, p. 1-3.
- A. RE, *Assegnazione della casa familiare ed iscrizione di ipoteca*, da *Immobili & Proprietà*, in *One Legale*, 2018, p. 239-241.
- M. RHEINSTEIN, *Common law – Equity*, *Enc. dir.*, VII, 1960, p. 914-973.
- C. RIMINI, *Divorzio (effetti patrimoniali)*, *Enc. dir.*, IV, 2022, p. 281 ss.
- R. ROSETTI, *Il contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell’ordinamento civile italiano*, da *Aji*, 2022, p. 1480-1501.
- P. ROSSI, *L’assegnazione della casa coniugale in Italia e in Europa*, in *Ius Famiglie*, 2019, p. 1-4.

- R. RUSSO, *Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sul comodato di immobile destinato ad abitazione della famiglia*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2015, p. 5-17.
- D. RUSSO, *Comodato di casa familiare, divieto di recesso ad nutum e rilevanza dell'elemento volitivo*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2016, p. 755-768.
- F. SANTOSUOSSO, *Scioglimento del matrimonio (dir. vig.)*, Enc. dir., XLI, 1989, p. 650-699.
- G. SAPI, *Divorzio: procedimento e impugnazioni*, in Ius Famiglie, 2016, p. 1-5.
- L. A. SCARANO, *La casa familiare*, da Familia, in De Jure, 2001, p. 1-38.
- L. A. SCARANO, *Coabitazione e casa familiare*, Milano, 2005.
- C. SCHWARZENMBERG, *Patria potestà*, Enc. dir., XXXII, 1982, p. 249-255.
- A. SENATORE, *Il diritto di common law e il civil law: strade parallele e incroci*, da Cammino Diritto, 2015, p. 1-6.
- M. SESTA, *Famiglia, convivenza e possesso*, da Consiglio Superiore della Magistratura, 2012, p. 1-19.
- M. SESTA, *Comunione di vita e "diritti" sulla casa familiare*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2013, p. 511-519.
- M. SESTA, *Filiazione*, Enc. dir., VIII, 2015, p. 445-479.
- M. SESTA, *Filiazione*, Enc. dir., IV, 2022, p. 517-548.
- G. SICCHIERO, *La nozione di interesse del minore*, da Famiglia e Diritto, in One Legale, 2015, p. 72-80.
- C. TRAPUZZANO, *Assegnazione della casa familiare*, da Giur. merito, in De Jure, 2011.

L. TRIGLIONE, *L'espropriazione forzata della casa familiare*, in *Rivista dell'Esecuzione forzata* 1/2025, da *One Legale*, 2025, p. 54-83.

M. TRIMARCHI, *I legami di coppia*, da *Famiglia e Diritto*, in *One Legale*, 2025, p. 1-7.

C. TROISI, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, da *Comparazione e Diritto Civile*, 2018, p. 1-24.

M. VELLETTI – C. FILAURO, *Responsabilità genitoriale: nozione*, da *Ius Famiglie*, p. 1-6.

P. VIRGADAMO, *Opponibilità ai terzi del provvedimento assegnativo della casa familiare e affidamento condiviso*, da *Diritto di famiglia*, in *De Jure*, 2008, p. 1598.

P. VIRGADAMO, *Il comodato di casa familiare in Italia: un rapporto precario*, in *Aji*, 2015, p. 397-413.

E. VOLTERRA, *Famiglia (diritto romano)*, *Enc. dir.*, XVI, 1967, p. 723-744.

E. VOLTERRA, *Matrimonio*, *Enc. dir.*, XXV, 1972, p. 726-807.

M. ZINNO, *L'assegnazione della casa familiare tra valori esistenziali e interessi economici*, in *Jus Civile*, 2025, p. 225-239.

GIURISPRUDENZA

Cass. civile, Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2184, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. I, 18 settembre 2009, n. 20144, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, 21 gennaio 2011, n. 1491, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18863, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631, in *Foro Plus. It.*

Cass. civile, Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113, in *Comodato di casa familiare: appunti per le Sezioni Unite*.

Cass. civile, Sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2952, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. I, 2 luglio 2014, n. 15143, in *Banca Dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. Unica Civile, 29 settembre 2014, n. 20448, in *Foro Plus.it*.

Cass. civile, Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. I, 24 novembre 2015, n. 23978, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, in *Ius Famiglie*.

Cass. civile, Sez. II, 9 settembre 2016, n. 17843, in *Il caso.it*.

Cass. civile, Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27437, da *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. VI, 6 maggio 2019, n. 11844, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. III, 07 novembre 2019, n. 28615, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. IV, 30 luglio 2020, n. 16286, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22266, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, 15 aprile 2022, n. 12387, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. I, 31 marzo 2022, n. 10453, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. VI, 10 maggio 2022, n. 27374, in *Il Sole a 24 Ore*.

Cass. civile, Sez. Unite, 30 dicembre 2022, n. 38162, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, 2 agosto 2023, n. 23501, in *Diritto e giustizia*.

Cass. civile, Sez. I, 9 maggio 2025, n. 12249, in *Ius Famiglie*.

Cass. civile, Sez. I, 17 maggio 2025, n. 13138, in *Foro Plus. it*.

Cass. civile, Sez. I, 30 maggio 2025, n. 14458, in *Ius Famiglie*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza n. 17095 del 25 giugno 2025, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, 8 settembre 2025, n. 24754, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 18 settembre 2025, n. 25555, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 17 novembre 2025, n. 30244, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33695, in *Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 17 febbraio 2026, n. 3627, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I civile, Ordinanza n. 6176 del 17 marzo 2026, in *Banca dati De Jure*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 27 marzo 2026, n. 10344, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 20 aprile 2026, n. 10301, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 20 aprile 2026, n. 10335, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 4 giugno 2026, n. 17783, in *One Legale*.

Cass. civile, Sez. I, Ordinanza 4 febbraio 2026, n. 1744, in *One Legale*.

Corte. Cost. 27 aprile 2022 n. 131, in *Corte costituzionale.it*.

Corte Cost., 8 gennaio 2026, n. 1, in *Corte Costituzionale.it*.

Cour de Cassation, Première chambre civile, 14 gennaio 2026, n. 23-19.389, in *Legifrance*.

Corte Cost., 7 maggio 2026, n. 70, in *Corte Costituzionale.it*.

Trib. Pisa, 13 febbraio 2008, in *Il Sole a 24 Ore*.

Trib. Salerno, 4 ottobre 2010, in *One Legale*.

Trib. Trieste, 28 marzo 2012, in *One Legale*.

Trib. Bari, 10 febbraio 2015, in *Ius Famiglie*.

Trib. Palermo, 29 dicembre 2016, in *One Legale*.

Trib. Palermo, 21 marzo 2017, in *One Legale*.

Trib. Brescia, 23 gennaio 2019, in *One Legale*.

Trib. Milano, 14 giugno 2023, in *One Legale*.

SITOGRAFIA

www.academia.edu

www.adhoccultura.com

www.dejure.it

www.dirittoigiustizia.it

www.federalismi.it

www.foroplus.it

www.giustiziacyile.com

www.iris.unimore.it

www.islex.com

www.judiciun.it

www.lanuovaproceduracyile.com

www.minori.gov.it

www.osservatorioaic.it

www.rivista.camminodiritto.it

www.scuolamagistratura.it

www.wolterskluwer.com

RINGRAZIAMENTI

A mamma e papà, un ringraziamento speciale va a voi, che avete rappresentato la base solida e il motore invisibile di tutto questo percorso universitario. Se oggi sono arrivata a questo traguardo è merito del vostro investimento costante, non solo economico ma soprattutto umano, sul mio futuro. Grazie per avermi garantito la massima libertà di scelta del percorso universitario senza mai farmi pesare le responsabilità, e avermi fornito tutti gli strumenti necessari per affrontare gli studi. Non sono mai serviti grandi discorsi: il vostro impegno si è visto nei fatti, nella presenza costante e nella capacità di comprendere i momenti di stress e stanchezza che una sfida del genere comporta. Mi avete insegnato il valore dell'impegno e della determinazione attraverso l'esempio pratico della quotidianità. Questo pezzo di carta e l'inizio del mio percorso professionale sono il risultato diretto dei vostri sacrifici e della vostra fiducia nei miei confronti. Questa laurea è anche vostra.

A Simone, compagno di vita e di avventure in questo viaggio universitario. Condividere gli anni dell'università al tuo fianco ha reso ogni difficoltà oggettivamente più leggera e ogni successo infinitamente più significativo. Non hai semplicemente assistito al mio percorso di studi da spettatore: ne hai fatto parte attivamente, diventando il mio alleato più fidato. Ti ringrazio per la maturità e la comprensione con cui hai saputo rispettare i miei spazi, i miei orari impossibili e le giornate inevitabilmente sacrificate sui libri. Non mi hai mai fatto pesare un'assenza, ma mi hai sempre fatto sentire la tua vicinanza in modo concreto. Il tuo supporto non è mai stato fatto di grandi discorsi o frasi fatte, ma si è espresso nella forma migliore possibile: gesti quotidiani, consigli lucidi e una fiducia incontrollabile nelle mie capacità, anche quando i dubbi prendevano il sopravvento. Sei stato la mia ancora nei momenti di stanchezza e una delle prime persone con cui ho voluto condividere e festeggiare ogni singolo esame superato. Tagliare questo traguardo è una soddisfazione bellissima, ma lo è ancora di più voltarsi oggi e vederti lì, orgoglioso di me come hai

sempre dimostrato in tutto questo tempo. Questo successo è mio, ma il pezzo di vita più bello che inizia da domani è tutto nostro.

A Fabio, Ale e Francy, siete stati una presenza costante e, anche se non l'ho mai dimostrato, un porto sicuro in questi anni universitari. Grazie per aver saputo alleggerire, quando serviva, i momenti di tensione con una risata e per aver fatto il tifo con me alla fine di ogni esame. La vostra capacità di ascoltarmi quando ne avevo bisogno e di esserci sempre, anche solo per distrarmi mezza giornata nei periodi più intensi di studio, è stata fondamentale. Sapere di poter contare sul vostro affetto, senza mai troppi giri di parole, ha reso questa strada più leggera. Vi voglio bene, anche se non ve lo dico mai.

Ai miei nipoti, siete stati la parte più leggera e bella di questi anni universitari. Grazie per aver condiviso con me questo percorso, riempiendo le mie pause di risate e allegria nei momenti più intensi. La vostra presenza è stata la distrazione migliore e la ricarica di energia di cui avevo bisogno durante i mesi di studio. Siete stati un punto fondamentale, capace di ricordarmi sempre l'importanza delle cose semplici. Spero che un giorno, guardando a questo traguardo, possiate trovare lo stimolo per inseguire i vostri sogni con la stessa determinazione. Grazie di cuore per aver fatto il tifo per me a modo vostro e per aver colorato questo capitolo della mia vita.

A Vittorio e Aurora, con cui ho la fortuna di collaborare già da tempo e con i quali proseguirò il mio percorso professionale. Grazie per avermi accolto nel vostro contesto professionale, offrendomi fin da subito fiducia, spazio e stimoli continui. La vostra guida quotidiana, fatta di competenze e concretezza, è stata fondamentale per iniziare a declinare la teoria dei libri nella realtà della professione. Vi ringrazio per la disponibilità con cui avete supportato la conclusione di questo percorso di studi e per

gli insegnamenti che continuate a trasmettermi. Questo traguardo non è solo la fine di un ciclo universitario, ma è la base solida da cui partire insieme per affrontare le sfide future, con la consapevolezza di quanto sarà bello, un giorno, potervi considerare a tutti gli effetti miei colleghi.

A *Erica*, la ragazza con cui ho condiviso non solo infinite giornate di studio, ma anche intere notti; ti voglio bene e per certi versi sei diventata una sorella. A *Giuli*, che sei arrivata leggermente più tardi in questo percorso, ma con cui mi è bastato poco per creare un legame splendido e speciale. Avete reso questi anni non solo superabili, ma indimenticabili. Grazie per aver condiviso con me l'ansia pre-appelli, le giornate in aula studio e le gioie dopo l'ennesimo esame superato. Abbiamo affrontato questo traguardo insieme, sostenerci a vicenda è stato naturale e avervi accanto è stato più bello.

Ai *miei nonni*, a voi va un pensiero silenzioso. Anche se oggi non potete essere qui a festeggiare con me, sono certa che siete fieri del traguardo che ho raggiunto e della persona che sono diventata. Siete una guida costante in ogni mio passo.

Un grazie di cuore va a tutti gli amici e parenti che oggi sono qui a festeggiare questo momento insieme a me. La vostra presenza e il vostro affetto rendono questa giornata ancora più speciale e densa di significato. In questo cerchio di affetti, un ringraziamento sincero va ai miei padrini di battesimo, che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la loro vicinanza, incoraggiandomi da sempre in questa scelta importante. Un riconoscimento particolare, inoltre, desidero dedicarlo a due persone speciali che non hanno esitato a mettersi in viaggio e fare tanti chilometri pur di non mancare a questo appuntamento e vedermi raggiungere questo traguardo. Grazie ad ognuno di voi per aver condiviso con me la gioia di questo momento.

Infine, il ringraziamento più difficile, intimo e profondamente doveroso desidero farlo a *me stessa*. Questo traguardo non rappresenta soltanto la fine di un percorso accademico fatto di libri, appunti e scadenze, ma è il sigillo sulla fine di un viaggio interiore immenso, tortuoso e incredibilmente trasformativo. Mi ringrazio per tutte quelle volte in cui ho dovuto fare i conti con i miei silenzi, con i dubbi notturni che sembravano insormontabili e con la paura di non essere mai abbastanza all'altezza delle mie stesse aspettative o di quelle altrui. Mi ringrazio per aver scelto di restare anche quando la mente suggeriva che mollare sarebbe stato più semplice, e per aver trovato la forza di rialzarmi nei giorni di totale blocco, quando il futuro sembrava una linea sfocata. In questi anni ho imparato una delle lezioni più difficili: quella di dover fare i conti con le mie fragilità senza permettere che mi definissero o mi fermassero. Ho imparato ad accettare i momenti di vulnerabilità, a capire che la stanchezza non è un fallimento e che ogni caduta nascondeva in sé la chiave per una consapevolezza nuova. Mi ringrazio per la disciplina silenziosa che ho saputo impormi quando avrei voluto essere altrove, per i sacrifici invisibili che nessuno ha visto ma che porto impressi sulla pelle, per la tenacia con cui ho difeso i miei sogni anche quando io stessa faticavo a vederli chiaramente. Ho affrontato le mie insicurezze più profonde, le ho guardate in faccia e, un esame alla volta, ho dimostrato a me stessa di possedere una forza che non credevo nemmeno di avere. Questo traguardo non certifica solo una competenza, ma riscatta ogni momento di solitudine e ogni lacrima trattenuta dietro a un sorriso di circostanza. È la prova tangibile che ho avuto ragione a fidarmi delle mie capacità e che la determinazione ripaga sempre, anche quando il percorso si fa buio. Oggi, guardandomi indietro con totale onestà e immensa gratitudine, vedo una persona profondamente cambiata: più matura, solida e fiera della propria storia. Oggi posso finalmente dire di essere una Dottoressa in Giurisprudenza, ma questo è solo il primo, fondamentale passo. Guardo al futuro con la fame e la certezza assoluta che questo sia solo l'inizio: perché io quel titolo me lo prenderò, e un giorno quel "Avv." DEVE stare davanti al mio nome, stampato sulla mia targa e nella mia vita. Mi guardo allo specchio

e, per la prima volta senza riserve, mi dico grazie: grazie per la pazienza, grazie per il coraggio, grazie per non aver mai smesso di camminare verso il mio futuro.

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”
Eleanor Anna Roosevelt